

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 marzo 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 46.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). (13R00044)

Pag. 1

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. (13R00045)

Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013). (13R00158)

Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 27.

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013). (13R00154)

Pag. 46

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 52.

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)». (13R00096)

Pag. 127

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2012, n. 68.

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. (13R00114)

Pag. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 86/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in materia di attività a favore dei toscani all'estero»). (13R00171)

Pag. 141



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 8.

Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico). (13R00173). . . . Pag. 144

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo). (13R00174). Pag. 147

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18, recante «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2013). (13R00164) Pag. 149



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2012, n. 46.

Modifica all'articolo 35 della legge regionale del 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29
(Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale n. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:

«dicembre e gennaio.» è inserito il seguente periodo:
«Le Province, nel caso in cui in zone del loro territorio sia vietata la caccia a causa della presenza di neve, allo scopo di ricondurre la popolazione di cinghiali a livelli sostenibili, garantiscono il raggiungimento del contingente pre-stabilito, attuando i piani di abbattimento con l'utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 2. A tal fine i soggetti incaricati degli abbattimenti sono allertati con un giorno di preavviso dalla Provincia interessata.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 17 dicembre 2012

BURLANDO

(Omissis).

13R00044

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 47.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 19 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'articolo 15 della l.r. 2 gennaio 2007, n. 1
testo unico in materia di commercio*

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 15, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«*b*) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq.»

Art. 2.

Modifica all'articolo 22 della l.r. 1/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «alla dichiarazione di inizio di attività» sono, sostituite dalle seguenti: «a SCIA».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 1/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12».

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.».

3. Il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.



4. Il comma 3 bis dell'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3 bis. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale.»

Art. 4.

Modifica all'articolo 60 della l.r. 1/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «agli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 80 della l.r. 1/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli impianti esistenti devono dotarsi di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale.»

2. Al comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: «autorizzazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri titoli abilitativi» e le parole: «o, su sua rinuncia, al titolare dell'autorizzazione dell'impianto.» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo rinuncia del gestore medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.»

3. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. All'interno dei centri abitati possono essere posti vincoli che sono stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera d).»

Art. 6.

Modifica all'articolo 113 della l.r. 1/2007

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«2 ter. La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno stabilire l'effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2.»

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 115 della l.r. 1/2007

1. L'articolo 115 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 115 (*Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa*) 1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.»

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 116 della l.r. 1/2007

1. L'articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 116 (*Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*) 1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3, ai fini di una omogenea e corretta applicazione nel proprio territorio, può riportare le disposizioni di cui al comma 1.

3. Gli esercizi di cui all'articolo 58 osservano l'orario dell'attività prevalente.»

Art. 9.

Modifica all'articolo 126 della l.r. 1/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 126 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, previa comunicazione al Comune competente per territorio.»



Art. 10.

Modifica all'articolo 127 della l.r. 1/2007

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, previa comunicazione al Comune competente per territorio.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 139 della l.r. 1/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 139 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «euro 250» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000» e le parole: «euro 2.500» sono sostituite dalle , seguenti: «euro 5.000».

Art. 12.

Modifica all'articolo 141 della l.r. 1/2007

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Chiunque violi le disposizioni sugli outlet di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e *bis*), nonché quelle contenute nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 relative alla medesima tipologia distributiva, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.».

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 dicembre 2012

BURLANDO

(*Omissis*)

13R00045

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 2012, n. 25.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 - Suppl. n. 2 del 27 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA PROVINCIALE E LOCALE

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Le disposizioni di questa legge, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e della restante disciplina provinciale, comprese le deliberazioni della Giunta provinciale e il piano di miglioramento approvati per la loro attuazione, definiscono gli obblighi a carico della Provincia e degli enti locali, degli enti e organismi pubblici e privati da essi controllati, dell'Università degli studi di Trento e degli altri enti e organismi indicati nell'art. 79 dello Statuto speciale, anche per assicurare le finalità di coordinamento della finanza pubblica definite dalla legislazione statale.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale la disciplina indicata nel comma 1 tiene luogo delle disposizioni legislative statali di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2.

Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese della Provincia e degli enti strumentali.

1. All'art. 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Patto di stabilità per le agenzie, gli enti strumentali, la Camera di



commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona»;

b) nel comma 1, dopo le parole: «nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» sono inserite le seguenti: «e alle aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento»;

c) nel comma 2, dopo le parole: «nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento» sono inserite le seguenti: «e delle aziende pubbliche di servizi alla persona della provincia di Trento» e dopo le parole: «dagli articoli 3, 4, 5 e 7.» sono inserite le seguenti: «Le direttive alle aziende pubbliche di servizi alla persona possono tenere conto dei fattori dimensionali e finanziari delle medesime, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale; per la loro attuazione è istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Unione provinciale istituzioni per l'assistenza.»;

d) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «Il mancato rispetto delle direttive agli enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dalle direttive stesse. Gli accordi di programma e le direttive dispongono analogamente con riferimento agli enti strumentali indicati nello stesso art. 33, comma 1, lettera b).»

2. All'art. 4 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 della legge provinciale n. 19 del 2009 e dal comma 4-bis, la Giunta provinciale promuove il contenimento delle spese di natura discrezionale in modo da conseguire, a decorrere dal 2013, una riduzione delle spese riferite a nuovi interventi di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010; le spese discrezionali sono imputate a specifici capitoli.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 2013 le spese complessivamente sostenute per gli organi collegiali di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Provincia sono ridotte almeno del 25 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010. Sono escluse dall'applicazione di questo comma le spese sostenute per gli organi collegiali istituiti dalla Provincia, a decorrere dal 2013, per espressa previsione di legge o, per un periodo di validità temporaneamente limitato, per l'esercizio di funzioni consultive o di controllo imposte da specifiche e straordinarie esigenze, derivanti in particolare dal conseguimento degli obiettivi del piano di miglioramento.»

3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'art. 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di ser-

vizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale.»

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e altre misure in materia di trasparenza nei processi di erogazione delle risorse pubbliche.

1. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012, dopo le parole: «previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,» sono inserite le seguenti: «da esprimere entro venti giorni.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi indicati dal comma 2 sono previste, in particolare:


a) azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di investimento informate ai principi di sobrietà, essenzialità e selettività nella programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche; per l'attuazione di queste azioni possono essere promosse revisioni progettuali sulla base di comprovate analisi di convenienza economica o finanziaria;

b) azioni di miglioramento della trasparenza nella gestione ed erogazione delle risorse pubbliche, anche prevedendo l'adozione di strumenti di controllo sulla gestione, la rotazione dei soggetti responsabili della gestione contabile e finanziaria e, ferma restando la vigente disciplina in materia di controlli interni, rafforzando gli interventi di monitoraggio e ispezione, anche mediante l'adozione di controlli a campione.

2-ter. Il piano di miglioramento può essere aggiornato, anche in relazione ai contenuti della manovra di bilancio. L'aggiornamento è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.»

3. Nel comma 5-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 le parole: «entro il 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.»

4. Per l'anno 2013 la Provincia può sostenere azioni volte a migliorare l'efficienza e l'economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle agenzie e degli enti rispettivamente previsti dall'art. 32 e dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), delle scuole d'infanzia equiparate, dei centri di formazione professionale paritari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Le azioni rispettano le direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con il piano di miglioramento approvato dalla Provincia ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 previo parere della competente commissio-



ne permanente del Consiglio provinciale. Per il medesimo anno la Provincia sostiene le azioni di miglioramento dell'efficienza adottate ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, degli articoli 8-bis e 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010.

5. Per i fini del comma 4 con la tabella A è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Spese per la realizzazione di grandi eventi).

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese degli enti locali e dei loro enti strumentali.

1. Dopo il terzo periodo del comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «Nell'intesa può essere prevista anche la possibilità di applicare meccanismi di compensazione verticale e orizzontale degli obblighi, nel rispetto degli obiettivi complessivi di finanza pubblica provinciale.»

2. I commi 2 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono abrogati.

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con le modalità definite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, misure per assicurare il contenimento della spesa del personale dei comuni e delle comunità, che comprendono, in particolare:

1) per l'anno 2013, il divieto per tutti i comuni di assumere personale a tempo indeterminato, e, a decorrere dal 10 gennaio 2014, la possibilità di assumerne solo per la copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio nella misura di un'unità ogni cinque unità cessate, escluse le cessazioni per mobilità; per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti si fa riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nei comuni del medesimo livello demografico appartenenti al territorio della stessa comunità. Resta ferma la possibilità di assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità, quanto previsto da questa legge in materia di segretari comunali e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

2) in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a seguito di cessazione dal servizio di personale già addetto alle funzioni anagrafe ed elettorale, di personale con profilo professionale di cuoco, se già presente nella dotazione organica relativa al 2012, e, limitatamente al 2013, di personale la cui assunzione è già stata autorizzata dalla Giunta provinciale con deroga particolare ai sensi di questo numero, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2013;

3) per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per il Consiglio delle autonomie locali di autorizzare i comuni ad assumere personale a tempo indeterminato e determinato nel numero massimo di quindici unità sull'intero territorio provinciale;

4) per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dal numero 1), la possibilità per i comuni aderenti a gestioni associate non obbligatorie, organizzate attraverso la comunità, di assumere personale a tempo indeterminato da adibire ai servizi o alle funzioni amministrative esercitate in forma associata, nella misura di un'unità ogni cinque unità di ruolo cessate dal servizio, escluse le cessazioni per mobilità, facendo riferimento alle cessazioni complessivamente intervenute nei comuni aderenti;

5) a decorrere dall'anno 2013, la possibilità per tutti i comuni di assumere personale a tempo determinato esclusivamente per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto, anche in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri comuni compresi nel territorio della comunità di appartenenza, nonché la possibilità di assumere personale operaio stagionale in numero non superiore a quello assunto nel 2012;

6) a decorrere dall'anno 2013 e fino alla conclusione della fase di attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'art. 8-bis, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative esercitate in forma associata obbligatoria, fino alla copertura della dotazione prevista dalla relativa convenzione. A tal fine, come unica modalità di reclutamento è utilizzata la mobilità di personale già addetto al servizio o alla funzione amministrativa presso i comuni associati, con l'obbligo per questi ultimi di trasferire o mettere a disposizione della comunità il personale in questione nella misura richiesta dal modello organizzativo individuato per il territorio di riferimento;

7) dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'art. 8-bis, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato da assegnare ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse in caso di cessazione dal servizio di personale di ruolo, nel rispetto della dotazione prevista dalla relativa convenzione e, in ogni caso, previa valutazione dell'effettiva impossibilità di ridurre la dotazione. Queste assunzioni devono avvenire prioritariamente mediante ricorso alla mobilità del personale a tempo indeterminato dei comuni aderenti alla convenzione;

8) dopo l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dall'art. 8-bis, l'obbligo per i comuni associati di mettere a disposizione, per sostituzioni temporanee e a orario parziale presso la comunità o i comuni aderenti alla convenzione, il proprio personale già addetto, anche solo per parte dell'orario, ai servizi e alle funzioni amministrative oggetto delle gestioni stesse che non è stato trasferito o messo a disposizione della comunità;

9) la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato, ricorrendo alla mobilità, oppure di richiedere la messa a disposizione di personale della Provincia già addetto presso i comuni o presso la Provincia stessa all'attività o alla funzione amministrativa oggetto della gestione associata obbligatoria;

10) la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo determinato per la sostituzione temporanea di personale con diritto alla conservazione del posto, previa verifica - limitatamente al personale da assegnare ai



servizi e alle funzioni amministrative esercitate in forma associata obbligatoria - dell'impossibilità di utilizzare la messa a disposizione di personale comunale prevista dal numero 6);

11) per le funzioni precedentemente svolte dai comprensori, la possibilità per le comunità di assumere personale a tempo indeterminato a copertura di posti di ruolo resisi liberi a seguito di cessazione dal servizio di personale addetto alle funzioni stesse nella misura di un'unità per ogni cinque unità cessate, fermi restando la possibilità di assumere mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità e quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999;

12) in deroga a quanto previsto dai numeri 8) e 9), la possibilità per le comunità e, nel territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, per il comune capofila della convenzione per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di assumere a tempo indeterminato e determinato personale addetto alle funzioni socio-assistenziali unicamente nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione oltre all'attività di pianificazione sociale e, dove queste funzioni erano esercitate, in precedenza, in regime di delega da comuni, ad assicurare l'assetto organizzativo del servizio come prima garantito. È inoltre comunque consentita nell'anno 2013 l'assunzione di personale per le finalità di cui all'art. 84-bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999;

13) per le ulteriori funzioni esercitate dalle comunità ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, l'applicazione di quanto previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2012;

14) in deroga a quanto previsto da quest'articolo, la possibilità per i comuni e le comunità di assumere personale la cui assunzione è obbligatoria per assetti imposti da altri soggetti, se il costo è, anche parzialmente, coperto da finanziamento;

15) in deroga a quanto previsto da quest'articolo, il divieto per i comuni e le comunità di assumere a tempo indeterminato e determinato personale di polizia locale, fatti salvi i casi di deroga generale che possono essere stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;»;

b) nella lettera b) le parole: «2010-2012» sono sostituite dalle seguenti: «2010-2014»;

c) alla fine della lettera b) sono inserite le parole: «nel biennio 2013-2014 non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale;»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per i comuni, la determinazione del tetto di spesa annuale per il lavoro straordinario, per i viaggi di missione e per gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza e le collaborazioni da affidare nel rispetto dell'art. 3, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, è fissata in riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2012; per il triennio 2013-2015 sono comunque ammessi, in deroga all'obbligo di riduzione, gli incarichi e le collaborazioni sino all'importo annuo massimo di 40.000 euro;»;

e) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

«d-bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d-ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d-bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;»;


f) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e-ter) per l'anno 2013, la possibilità per gli enti e organismi pubblici e privati controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta, di assumere personale con contratto a tempo indeterminato solo nei limiti del personale cessato dal servizio nel medesimo anno ovvero nell'anno precedente, e solo a condizione che sia garantita una riduzione rispetto alla spesa complessiva di personale sostenuta nell'anno 2011, al netto degli incrementi dovuti ai contratti collettivi o individuali in essere; questa limitazione non trova applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza e delle società che operano in regime misto, limitatamente alle assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio ai cittadini richiesti dall'ente di riferimento o dalle autorità di regolazione ovvero il rispetto di obblighi normativi, nonché per le assunzioni conseguenti ad incrementi di attività o a nuovi investimenti produttivi. Sono fatte salve in ogni caso le assunzioni conseguenti a procedure selettive già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono comunque ammesse le assunzioni per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«5-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, commi 5 e 5-bis, della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e le comunità approvano, entro il



31 marzo 2013, un piano di miglioramento della pubblica amministrazione, con le modalità stabilite dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013.».

5. Nel comma 6 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «tremila abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «duemila abitanti».

6. Alla fine del comma 7 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le seguenti parole: «Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di gestioni associate obbligatorie da parte degli enti locali.

1. Il comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità dell'art. 8, a partire dal 1° luglio 2013, i comuni e le unioni di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante le comunità di appartenenza, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, informatica, contratti e appalti di lavori, servizi e forniture e, con progressiva estensione, i compiti e le attività relativi al commercio. Un organismo composto dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente della comunità di riferimento individua le fasi di attuazione della gestione associata, nel rispetto della tempistica stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Entro il 1° luglio 2013 è data attuazione all'obbligo di gestione associata dei compiti e delle attività relative alle funzioni di polizia locale ai sensi dell'art. 8, comma 5.

1-ter. Con riferimento alla gestione associata obbligatoria del servizio entrate l'organismo previsto dal comma 1 determina gli obiettivi comuni minimi e omogenei che tutti gli enti devono perseguire, con particolare riguardo all'omogeneizzazione delle norme regolamentari, dei supporti informatici e dei livelli di spesa e di produttività. Il predetto organismo predispone un modello organizzativo che può prevedere l'avvalimento di strutture associate esistenti che, in quanto garantiscono i medesimi obiettivi, possono essere mantenute. Le eventuali eccezioni contenute nei progetti di riorganizzazione devono essere autorizzate dalla Giunta provinciale.».

3. Nel comma 2 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «dell'obbligo previsto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi previsti dai commi 1 e 1-bis».

4. Il comma 3 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«3. Le gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1-bis possono essere esercitate anche in accordo tra più comunità.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. A garanzia dell'avvio entro i termini previsti delle gestioni associate obbligatorie è sospesa l'assegnazione di una quota del fondo perequativo dell'anno di competenza, nella misura stabilita dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013.

3-ter. In caso di mancato rispetto del termine stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 per l'attivazione delle gestioni associate obbligatorie previste dai commi 1 e 1-bis, con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è determinata la quota di riduzione definitiva del fondo perequativo, tenendo conto dell'incidenza della spesa corrente del singolo comune sulla spesa complessiva del territorio di appartenenza e del modello organizzativo individuato dal rispettivo territorio. In caso di mancata definizione dei costi del modello organizzativo viene applicata ai comuni, per ciascuna gestione associata obbligatoria, una decurtazione non superiore al 2 per cento della media della spesa corrente relativa all'ultimo biennio.».

6. Nel comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo all'attivazione delle gestioni associate obbligatorie».

7. Il secondo e il terzo periodo del comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono soppressi.

8. Dopo il comma 4 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«4-bis. La Provincia è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l'avvio delle gestioni associate previste da questo articolo mediante l'utilizzo delle risorse straordinarie di cui all'art. 3, comma 4, della legge finanziaria provinciale 2013. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono determinati i criteri e le modalità di assegnazione delle medesime risorse.».

9. Il comma 7 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

«7. Per i comuni del territorio individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, diversi dal Comune di Trento, i servizi e le funzioni amministrative per i quali è previsto l'esercizio in forma associata obbligatoria ai sensi del presente articolo sono esercitati mediante unione di comuni ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), a decorrere dal termine previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2013 o nei diversi termini previsti dalla deliberazione attuativa del comma 1-bis.».



Art. 6.

Inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di servizio di segreteria.

1. Dopo l'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 8-ter. Obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

1. A decorrere dall'entrata in vigore di quest'articolo, i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti non possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vice-segretario. Sono fatte salve le procedure per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 31 ottobre 2012.

2. A decorrere dal 1° luglio 2013 i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti compresi nel territorio di ciascuna comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in gestione associata mediante convenzione, stipulata nel rispetto di una convenzione-quadro elaborata da un organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo. La convenzione-quadro individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i segretari dei comuni aderenti alla gestione in forma associata: provvedano alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte appartenenti agli enti del territorio di riferimento e alla copertura, anche temporanea, della sede segretariale della comunità; possano svolgere funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dai comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica. La convenzione-quadro stabilisce gli strumenti e le modalità per garantire il coordinamento fra i segretari coinvolti nelle gestioni associate di segreteria e per l'affidamento agli stessi delle funzioni segretarie) sulle sedi scoperte.

3. Possono aderire alle convenzioni per la gestione associata del servizio di segreteria i comuni del territorio della stessa comunità con popolazione pari o superiore a 2.000 abitanti, nonché la comunità con la propria sede segretariale. In tal caso, l'organismo rappresentativo di cui al comma 2 è integrato dai rappresentanti degli ulteriori enti aderenti.

4. I segretari degli enti aderenti alla gestione associata di segreteria rimangono incardinati nella pianta organica dell'ente di rispettiva appartenenza e conservano l'inquadramento acquisito presso lo stesso. Nel rispetto della convenzione di cui al comma 2, l'organismo composto dai rappresentanti dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata attribuisce ai segretari degli enti aderenti alle convenzioni le funzioni di coordinamento dei servizi associati affidati dagli stessi comuni alla comunità di appartenenza, nei settori degli appalti, entrate e informatica.

5. La contrattazione collettiva individua le indennità connesse all'affidamento degli incarichi di coordinamento dei servizi svolti in gestione associata nell'ambito delle comunità, nel rispetto delle direttive definite dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

6. Le convenzioni per il servizio di segreteria stipulate dai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti in corso all'entrata in vigore di quest'articolo sono adeguate a quanto previsto dalla convenzione-quadro di cui al comma 2. Sono fatte salve le convenzioni stipulate fra

comuni soggetti all'obbligo di gestione associata del servizio di segreteria e comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti nonché le unioni di comuni già autorizzate alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

7. In caso di cessazione dal servizio di segretari di ruolo nei comuni di cui al comma 1, la copertura delle sedi comunali gestite in forma associata ai sensi del comma 2 è consentita nella misura necessaria ad assicurare la presenza sul territorio di un segretario ogni 2.000 abitanti. Le modalità per assicurare tale dotazione di personale sono definite dall'organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo di gestione in forma associata del servizio.».

Art. 7.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e definizione dell'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013.

1. Dopo il comma 3-*quater* dell'art. 2 della legge provinciale sulla finanza locale è inserito il seguente:

«3-*quater* 1. A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo perequativo disciplinato dall'art. 6, una quota del maggior gettito dei tributi erariale spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti, definito in sede di intesa ai sensi dell'art. 81 dello Statuto speciale, spetta agli enti locali del territorio della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità.».

2. All'art. 13-*ter* della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «Quanto previsto da quest'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Quanto previsto dai commi 1 e 2»;


b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nel rispetto delle norme statali costituenti vincolo in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della regione Trentino - Alto Adige/Siidirol, in relazione all'esigenza di armonizzazione dei bilanci comunali al bilancio della Provincia e a quella di semplificazione delle procedure, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua in un regolamento comunale-tipo di contabilità le misure che gli enti locali con dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti possono adottare per semplificare e rendere omogenee le procedure connesse con la programmazione e la gestione finanziaria e contabile.».

3. All'art. 16 della legge provinciale sulla finanza locale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Se le opere e gli interventi sono stati pianificati per territori la Provincia può attribuire alle comunità anche successive fasi del loro procedimento di finanziamento».



to. In tal caso la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può consentire alle comunità di riprogrammare le opere e gli interventi già individuati e non ancora avviati, nel rispetto delle caratteristiche previste dal comma 1.»;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*bis* 1. Una quota del fondo previsto dal comma 3-*bis* può essere destinata a progetti di investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'art. 8-*bis* (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'art. 25-*bis*, comma 4-*bis*, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai comuni ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti.»;

c) alla fine del comma 3-*ter* sono inserite le seguenti parole: «Sono inoltre finanziati, con la percentuale individuata nel provvedimento previsto dall'art. 12, gli interventi strettamente connessi la cui realizzazione deve essere contestuale agli interventi previsti da questo comma.».

4. Alla fine del primo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale sugli asili nido sono inserite le seguenti parole: », che devono riguardare anche «la partecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi».

5. Il comma 4 dell'art. 25 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto dell'ordinamento europeo in materia di aiuti di Stato i comuni e le comunità possono rilasciare garanzie fideiussorie a favore di aziende da essi dipendenti, delle comunità o di altre forme associative e collaborative, delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale direttamente o indirettamente dagli stessi comuni o comunità, per la realizzazione di progetti d'investimento di rilevante interesse locale o per aggiornare i contributi finalizzati alla copertura di questi progetti. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati, per l'assunzione di operazioni d'indebitamento, secondo quanto stabilito dai regolamenti previsti dall'art. 26. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuati congiuntamente da più soggetti l'ente capofila può rilasciare garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni, con le modalità e i criteri previsti dai citati regolamenti. I regolamenti stabiliscono i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo comma e per l'applicazione alle operazioni qui previste di quanto stabilito dal comma 3.».

6. Nel comma 4-*bis* dell'art. 25-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: «che può essere costituita o partecipata dai predetti enti» sono inserite le

seguenti: «o dalla società di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come inserito dall'art. 22 della legge finanziaria provinciale 2013».

7. Al comma 4-*ter* dell'art. 25-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: «, ai sensi dell'art. 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Provincia può inoltre concedere finanziamenti alla società prevista dall'art. 1, comma 1-*bis*, della legge provinciale n. 27 del 2010, ai comuni e alle comunità per la costituzione e la partecipazione alle società indicate nel comma 4-*bis*, nei limiti di spesa indicati nell'art. 17, comma 3, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2.».


8. I commi 1 e 2 dell'art. 17 (Partecipazioni azionarie) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, sono abrogati.

9. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale sulla finanza locale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni per l'esercizio finanziario 2013 è determinato nella misura stabilita dalla tabella D.

10. La Giunta provinciale è autorizzata a trasferire ai comuni risorse a valere sui fondi di finanza locale in relazione all'applicazione della disciplina statale in materia di imposta municipale propria (IMUP) all'edilizia residenziale pubblica, sulla base di criteri e modalità stabiliti da una specifica intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

11. Se un'opera o un intervento ammesso a finanziamento, alla data di entrata in vigore di quest'articolo, sui fondi previsti dall'art. 11, comma 5, e dall'art. 16, comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale è riprogettato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9 - 84/Leg (Emanazione del regolamento recante «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»), e, in seguito a ciò, si verifica una riduzione della relativa spesa, la quota di finanziamento che torna disponibile può essere destinata, su richiesta dell'ente beneficiario, a integrazione della quota del fondo previsto dal comma 1 di quest'articolo assegnata all'ente stesso o, in caso di comunità, a integrazione della quota del fondo previsto dall'art. 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento, degli oneri di gestione dei comprensori). Questo comma non si applica a opere e interventi, ivi compresi quelli connessi all'edilizia scolastica, rientranti nei fondi destinati alla pianificazione a livello territoriale.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dai corrimi 3, 7 e 10 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 8.

Disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMUP)

1. I comuni possono disporre che siano esenti dall'imposta municipale propria (IMUP) gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera *c*), e dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione può essere disposta anche limitatamente ad alcuni tra i soggetti individuati da questo comma.

2. I comuni, inoltre, possono disporre che siano esenti dall'IMUP gli immobili situati nel proprio territorio posseduti dallo Stato, da regioni, province, comuni e da altri enti locali territoriali, anche se utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali.

3. I comuni possono stabilire che ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa è data la possibilità di beneficiare della detrazione IMUP per i figli come prevista per i proprietari di abitazione principale.

4. Quest'articolo si applica limitatamente alla quota di IMUP di spettanza dei comuni ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 9.

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Dopo il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma, ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 4 (Norme sull'indennità di carica in favore degli amministratori comunali), non spetta alcuna forma di indennità o gettone di presenza.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale), e dell'art. 5 della legge provinciale 1° ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum confermativo previsto dall'art. 47 dello Statuto speciale).

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale n. 14 del 2002 è soppresso.

2. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 14 del 2002 le parole: «i sussidi previsti dal predetto art. 76, primo comma, lettere da *a*) a *d*)», sono concesse nella misura doppia rispetto agli importi ivi previsti.» sono soppresse.

3. All'art. 46 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «150,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «174 euro», e le parole: «120,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «139,20 euro»;

b) nel comma 2 le parole: «di 100,00 e di 70,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 116 e 81,20 euro»;

c) il comma 5 è abrogato.

4. All'art. 47 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «150,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «174 euro»;

b) nel comma 2 le parole: «120,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «139,20 euro»;

c) il comma 3 è abrogato.

5. All'art. 48 della legge elettorale provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «6,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6,96 euro»;

b) il comma 2 è abrogato.

6. All'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nel comma 3 le parole: «150,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «174 euro», e le parole: «120,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «139,20 euro»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 11.

Modificazione dell'art. 27-querter della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

1. Nel comma 1 dell'art. 27-querter della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «A decorrere dall'anno 2012, per le nuove iniziative produttive intraprese» sono sostituite dalle seguenti: «Per le nuove iniziative produttive intraprese nell'anno 2012.»



Art. 12.

Disposizioni in materia di agevolazioni IRAP

1. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è ridotta di 0,2 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo d'imposta in dorso alla data del 1° gennaio 2013, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni di imposta. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già, esercitata nel territorio provinciale.

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso il 1° gennaio 2013, per i pubblici esercizi che non accolgono al loro interno gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'aliquota dell'IRAP dovuta alla Provincia è ridotta a zero per i primi cinque anni d'imposta.

4. Al fine di incentivare la competitività delle imprese e concorrere a ridurre il cuneo fiscale che grava sul lavoro, la Provincia, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto speciale, per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 e per i due successivi riconosce ai soggetti passivi IRAP una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP degli incrementi salariali, erogati ai dipendenti del settore privato, concretamente legati negli specifici contesti produttivi all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale, sentite le parti sociali, con propria deliberazione stabilisce:

a) il limite di importo complessivo degli incrementi salariali deducibile per dipendente, sino a un massimo di 5.000 euro annui;

b) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, ivi comprese le condizioni di accesso al beneficio.

5. Nel caso in cui lo Stato introduca o incrementi la deducibilità IRAP in materia di costo del lavoro la Giunta provinciale con propria deliberazione, da adottare entro il mese di aprile di ciascun anno, riduce il limite di cui al comma 4, lettera a), tenendo conto della norma statale e con la decorrenza prevista dalla medesima norma.

6. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ridotta di ulteriori 0,46 punti percentuali per i soggetti passivi

che alla chiusura del singolo periodo d'imposta rispettano almeno uno dei seguenti parametri:


a) un incremento, rispetto alla media del triennio precedente, del 5 per cento del valore della produzione netta ai fini IRAP, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini dell'IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini dell'IRAP;

b) un incremento, rispetto alla media del triennio precedente, del 5 per cento delle unità lavorative annue (ULA) di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel periodo d'imposta, anche derivanti dalla conferma dei contratti di apprendistato e dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti;

c) l'adesione a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che preveda l'istituzione di un fondo patrimoniale comune oppure l'adesione a consorzi o società consortili previsti dall'art. 24 octies della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

7. Il contratto di rete e i consorzi o le società consortili previsti dal comma 6, lettera c), devono essere rispettivamente redatti o costituiti a partire dal 1° gennaio 2013. La riduzione d'aliquota spetta per il periodo d'imposta di adesione e per quello successivo. La quantificazione dell'incremento della grandezza prevista dal comma 6, lettera a), è effettuata, anche per il triennio precedente, sulla base della disciplina dell'IRAP in vigore nell'esercizio per il quale viene applicata l'aliquota agevolata, tenendo conto degli effetti degli eventi aziendali e societari straordinari intervenuti. Ai fini del rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 6, lettera b), si tiene conto, se applicabili, dei criteri di commisurazione indicati dall'art. 11, commi 4-bis 2 e 4-quater, da terzo a ottavo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

8. Ferme restando le ulteriori agevolazioni previste ai sensi delle disposizioni vigenti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi derivanti da operazioni di fusione intervenute a partire dal 1° gennaio 2013, l'aliquota dell'IRAP stabilita dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è ulteriormente ridotta di 1,38 punti percentuali. L'agevolazione si applica per il periodo d'imposta in cui si effettua la fusione e per i due successivi. L'agevolazione non si applica alle operazioni di fusione intervenute tra società controllate, anche per interposta persona, dallo stesso soggetto, o tra loro controllate o collegate, salvo il caso in cui il rapporto di controllo o di collegamento è intervenuto entro l'anno precedente all'operazione di fusione. L'agevolazione è applicabile se dal conto economico di tutte le società partecipanti alla fusione, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, in base all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra questi versa-



menti non sono compresi i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista dal comma 6.

9. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2012 e per il successivo, ai soggetti passivi del settore privato è riconosciuta la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti nel medesimo periodo d'imposta relativi al personale assunto a tempo indeterminato in attuazione di contratti di solidarietà espansivi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dalla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.

10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo nonché i criteri per la valutazione degli effetti derivanti dall'applicazione delle misure agevolative.

11. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in materia di tassa automobilistica, e dell'art. 9 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile.

1. All'art. 4 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3 ter. Al fine di incrementare la possibilità di controllo dell'amministrazione, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere previste, in relazione a volumi significativi di gettito, modalità di pagamento da parte dei soggetti riscossori anche diverse dalla procedura bancaria di addebito automatico; in corrispondenza sono adeguate le relative garanzie da prestare, che devono essere rapportate alle nuove modalità di accertamento dell'avvenuto pagamento.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto speciale la Giunta provinciale è autorizzata, con apposita deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, a modificare le tariffe entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale a valere sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In prima applicazione la predetta deliberazione è assunta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma con effetto sui pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2013.»;

c) alla fine del comma 6 ter sono inserite le seguenti parole: «I veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati nuovi a partire dal 1° gennaio 2013 sono esonerati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per i primi cinque anni.»;

d) dopo il comma 6-quater è inserito il seguente:

«6-quinquies. Le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria possono eseguire cumulativamente il versamento delle tasse automobilistiche alle scadenze stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), nel testo volta a volta vigente, per i veicoli di cui sono proprietarie ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di esecuzione del versamento cumulativo.».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 9 della legge provinciale n. 18 del 2011 sono inserite le seguenti parole: «L'aliquota dell'imposta prevista da questo comma è ridotta di ulteriori 0,5 punti percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2013.»

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 14.

Modificazione dell'art. 21 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).


1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 21 della legge provinciale n. 26 del 1988 è inserito il seguente:

«1-ter. La Giunta provinciale può prevedere che la concessione e la liquidazione dei contributi per investimenti relativi alle opere di prevenzione delle calamità compresi nel fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale disciplinato dall'art. 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), sia effettuata direttamente dalla cassa con l'utilizzo delle risorse autorizzate sul proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta stessa.».

Art. 15.

Disposizioni in materia di utilizzo di fondi regionali

1. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva disposizioni integrative di quelle contenute nella legge finanziaria della Regione Trentino - Alto Adige/Slidtirol per il 2013, relative alla costituzione del fondo per progetti d'investimento strategici e alla concessione di crediti alle province, che possono anche prevedere eventuali garanzie da prestare, direttamente o per il tramite dei Confidi, per gli interventi previsti dalle predette disposizioni. La deliberazione può anche prevedere la sostituzione di finanziamenti o concessioni di credito già disposti in base alla disciplina provinciale con quelli ottenibili a valere sul fondo in questione.



Art. 16.

Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 in materia di prestazione di garanzie fideiussorie per progetti d'investimento di rilevante interesse provinciale.

1. Nel comma 3-bis dell'art. 10 della legge provinciale n. 1 del 2002, dopo le parole: «gli stanziamenti necessari» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Provincia.».

Art. 17.

Modificazioni della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

1. All'art. 13 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «i rispettivi statuti, i quali corrispondono ai regolamenti previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «i rispettivi statuti, i quali corrispondono agli atti organizzativi previsti per gli enti strumentali della Provincia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Lo statuto di ciascun istituto prevede che il controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto sia effettuato da un revisore dei conti nominato dalla Giunta provinciale. Questo comma si applica a decorrere dalla scadenza del collegio dei revisori dei conti in carica alla data della sua entrata in vigore; entro novanta giorni da questa data gli istituti adeguano i loro statuti.».

2. All'art. 24 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) la quota destinata al finanziamento degli interventi di sostegno all'informazione in lingua minoritaria ai sensi dell'art. 23;»;

b) nella lettera c) del comma 2, dopo le parole: «istituti culturali provinciali» sono inserite le seguenti: «nonché al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali o da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche)»;

c) il comma 3 è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ, PROGRAMMAZIONE, SOCIETÀ PROVINCIALI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 18.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), e disposizioni in materia di programmazione.

1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

«Art. 6-ter Copertura finanziaria degli accordi di programma.

1. Gli accordi di programma previsti dalla legislazione provinciale per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi d'intervento che richiedono, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti sono approvati dalla Giunta provinciale e, se prevedono l'intervento finanziario della Provincia, ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, con riferimento al bilancio annuale e pluriennale vigente alla data di approvazione.


2. Se l'attuazione degli accordi è subordinata alla previsione delle opere, degli interventi o dei programmi d'intervento, nell'ambito degli strumenti di programmazione settoriale o degli altri atti previsti dalla normativa provinciale di riferimento la quantificazione dell'intervento di spesa a carico della Provincia e la relativa copertura finanziaria sono determinati nei medesimi strumenti o atti.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente: «6-bis. L'utilizzo di stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare complessivo pari all'avanzo di amministrazione presunto, applicato ai sensi del comma 6 e non derivante da rendiconti già parificati dalla Corte dei conti in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto), è subordinato alla parificazione da parte della Corte dei conti del rendiconto dell'esercizio precedente. A tal fine al bilancio di previsione è allegato l'elenco dei capitoli di spesa con l'indicazione del relativo importo. La Giunta provinciale con propria deliberazione, fermo restando l'importo complessivo riportato nell'elenco di cui al presente comma, può apportare modifiche con riferimento sia ai capitoli di spesa che agli importi. Qualora l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto parificato dalla Corte dei conti sia inferiore a quello applicato ai sensi del comma 6, la Giunta provinciale, entro quindici giorni dall'avvenuta parificazione, individua gli stanziamenti di spesa di competenza per un ammontare pari al minor avanzo che non possono essere utilizzati.».

3. All'art. 22 della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, dopo la parola: «impreviste» sono inserite le seguenti: «anche in annualità»;

b) nel secondo comma le parole: «e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria



copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale» sono soppresse.

4. Dopo la lettera *c*) del quarto comma dell'art. 27 della legge provinciale di contabilità è inserita la seguente:

«*c-bis*) in relazione a modifiche organizzative con cui può essere disposta la trasformazione, la soppressione o l'accorpamento di strutture provinciali, agenzie ed enti pubblici strumentali, eventualmente attribuendo le relative competenze ad altre strutture, agenzie o enti pubblici strumentali o ridefinendo il livello della relativa dirigenza.».

5. Nel comma 2 dell'art. 27-*ter* della legge provinciale di contabilità le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «previste da quest'articolo».

6. Alla fine del terzo comma dell'art. 33 della legge provinciale di contabilità sono inserite le parole: «, con esclusione di quelle relative a operazioni effettuate a valere su contributi autorizzati sul bilancio della Provincia».

7. Alla fine del terzo comma dell'art. 45 della legge provinciale di contabilità sono inserite le parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, quinto comma».

8. Dopo il quarto comma dell'art. 48 della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

«La società «Trentino riscossioni s.p.a.», ente strumentale della Provincia previsto dall'art. 34 della legge provinciale n. 3 del 2006, può trattenere le somme relative alle entrate provinciali rimborsate agli aventi diritto in sede di versamento alla Provincia delle entrate riscosse, con le periodicità e le modalità di rendicontazione stabilite dal contratto di servizio previsto dal medesimo art. 34, comma 3-*bis*.».

9. Dopo il comma 4 dell'art. 51-*bis* della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

«4-*bis*. In relazione al periodo di eccezionale e generalizzata crisi economico-finanziaria, per l'anno 2013 la Provincia può applicare il comma 3 con riferimento all'omesso pagamento della prima rata oppure, successivamente, di sei rate. Questo comma è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2013.».

10. All'art. 78 *ter* della legge provinciale di contabilità sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a-bis*) del comma 2 le parole: «dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» sono sostituite dalle seguenti: «dai fondi di riserva»;

b) dopo la lettera *h-bis*) del comma 2 è inserita la seguente:

«*h-ter*) individua, in relazione a nuovi assetti organizzativi della Provincia, che possono prevedere la separazione di compiti tra le funzioni gestionali e amministrativo-contabili, i criteri per l'attribuzione delle relative responsabilità, demandando a deliberazioni della Giunta provinciale la definizione delle relative modalità procedurali.».

11. Il quarto comma dell'art. 79 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

12. In relazione alle peculiarità della manovra economico-finanziaria per il 2013, fortemente orientata al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in conseguenza dell'eccezionalità della situazione economica e finanziaria, la Giunta provinciale, in luogo del documento di attuazione previsto dall'art. 11-*bis*, com-

ma 1, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale), approva una relazione programmatico-finanziaria che illustra le strategie e le principali linee d'intervento della manovra, che svolge contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall'art. 12, comma 1, della legge provinciale di contabilità.

Art. 19.

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, e altre disposizioni in materia di storno di fondi.

1. All'art. 33 della legge provinciale n. 19 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea del comma 4 le parole: «viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «viabilità, trasporti e piste ciclabili»;

b) dopo la lettera *e*) del comma 4 è inserita la seguente:

«*e-bis*) legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12 (legge provinciale sulle piste ciclabili), in materia di sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale.».

2. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli interventi a carico del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia, del fondo per la finanza d'impresa e per la ricerca scientifica, sia in conto capitale che in conto annualità, la Giunta provinciale, per il solo anno 2013, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale di contabilità, è autorizzata a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione, e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione di questi interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico.

Art. 20.


Disposizioni in materia di società: modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento), dell'art. 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, dell'art. 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e dell'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10.

1. Nel comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale n. 2 del 2009 le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. Il quinto comma dell'art. 2 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato.

3. L'art. 5 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato.

4. Nel primo comma dell'art. 7 della legge provinciale n. 17 del 1983 le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: e «4».



5. Il secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale n. 17 del 1983 è abrogato.

6. Nel comma 11-*bis* dell'art. 7 della legge provinciale n. 4 del 2004 le parole: «delle fondazioni e delle società controllate dalla Provincia, indicate dall'art. 33, comma 1, lettere *b*) e *c*)», della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)» sono sostituite dalle seguenti: «delle fondazioni indicate dall'articolo «33, comma 1, lettera *b*)», della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e delle società controllate dalla Provincia».

7. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale n. 1 del 2005 è inserito il seguente:

«5.1. Nel caso di messa a disposizione di beni della società alla Provincia e ai suoi enti pubblici strumentali la Provincia, invece di corrispondere il canone o una sua parte, può trasferire alla società diritti pieni o parziali sui beni del proprio patrimonio disponibile, nel rispetto dei commi 3 e 3-*bis*.».

8. L'art. 30 (Disposizioni in materia di intermodalità) della legge provinciale n. 8 del 1995 è abrogato.

9. La lettera *b*) del comma 6 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituita dalla seguente:

«*b*) i revisori dei conti, nominati dalla Giunta provinciale, anche come collegio formato da non più di tre componenti effettivi e due supplenti. Il revisore unico o il presidente, nel caso di collegio, sono scelti fra i soggetti iscritti al registro dei revisori legali o tra i funzionari dell'amministrazione provinciale che abbiano maturato un'esperienza in materia finanziario-contabile di almeno cinque anni;».

10. Dopo il comma 9-*bis* dell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«9-*ter*. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.».

11. Nella lettera *c*) del comma 1 dell'art. 33-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «delle società partecipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate».

12. Dopo l'art. 39-*sexies* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 39-*sexies* 1 Fondazione Accademia internazionale di Smarano.

1. La Provincia è autorizzata a partecipare alla costituzione di una fondazione, denominata «Accademia internazionale di Smarano», finalizzata alla promozione delle attività culturali e della musica, in particolare quella antica, anche in una dimensione internazionale, attraverso il coinvolgimento della società civile, delle realtà associative, delle istituzioni locali e non e l'attivazione di rapporti con enti, scuole, conservatori e organismi culturali operanti in Italia e all'estero.

2. La Provincia è autorizzata a conferire al fondo di dotazione della fondazione la somma di 50.000 euro.».

13. Nella lettera *d*) del numero 2 dell'allegato A della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «1. Trentino fiere s.p.a.» sono soppresse.

14. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 3 della legge provinciale n. 10 del 2012 è inserito il seguente:

«6-*ter*. Le società che svolgono servizi di interesse generale, comprese le società affidatarie di servizi pubblici, e le società controllate dalla Provincia istituite con legge provinciale per assicurare lo svolgimento coordinato, a favore degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale, di attività connesse a funzioni amministrative di interesse comune continuano a operare secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, nel rispetto dei soli limiti derivanti dall'ordinamento europeo e dalla normativa provinciale. La Provincia promuove un piano di ristrutturazione della società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale); il piano individua, in particolare, l'attività svolta dalla società riducendo l'intervento della stessa alle attività ritenute di carattere strategico per gli enti del sistema di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto speciale, anche in relazione alle esigenze di uniformità, interoperabilità e qualità del sistema.».

15. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento»).

1. Le lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*) e *c-ter*) del secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 1973 sono abrogate.

2. Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale n. 13 del 1973 sono abrogati.

3. Alla fine della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 8-*bis* della legge provinciale n. 13 del 1973 sono inserite le parole: «e di agenzie previste dall'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)».

4. Fino alla conclusione del processo di riorganizzazione, la società di cui all'art. 1 della legge provinciale n. 13 del 1973 può continuare a operare nel rispetto della disciplina provinciale vigente prima delle modifiche apportate dal comma 1.

Art. 22.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di società degli enti locali.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano



con riguardo alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento, anche in relazione alle competenze ad essa attribuite dalla normativa provinciale e regionale, e con riguardo alle società da questa costituite o partecipate in riferimento a tali competenze.».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 12-quater nella legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

1. Dopo l'art. 12-ter della legge sulla programmazione provinciale è inserito il seguente:

«Art. 12-quater Animazione territoriale.

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi di programmazione contenuti negli strumenti previsti dall'art. 5, la Provincia, le comunità e, attraverso le comunità, i comuni, anche al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e condiviso dei territori, la valorizzazione delle specificità territoriali e nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e di vocazione sociale, possono promuovere, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati, lo svolgimento di attività di animazione territoriale, in accordo con quanto stabilito dall'art. 24, comma 1-bis, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

2. Per animazione territoriale si intende un metodo di lavoro comprendente attività di ricerca e di azione, di analisi dei contesti e delle loro potenzialità, di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella definizione e nell'implementazione delle politiche e degli obiettivi di sviluppo, di sensibilizzazione e di facilitazione verso le opportunità di sviluppo e imprenditoriali, di animazione socio-economica e imprenditoriale e d'assistenza tecnica alla concertazione e alla progettazione di piani e progetti di sviluppo locale.

3. Gli obiettivi principali da realizzarsi attraverso l'attività di animazione territoriale sono:

a) promuovere politiche di sviluppo condivise fondate sul riconoscimento e la valorizzazione dei valori, delle specificità e delle vocazionalità territoriali di ogni territorio;

b) supportare le comunità e i comuni nella creazione di reti tra attori pubblici e privati;

c) supportare le comunità e i comuni nei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo;

d) supportare le comunità e i comuni nell'attuazione delle strategie di sviluppo e nella promozione di nuove attività e opportunità imprenditoriali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e di vocazione sociale e alla gestione e valorizzazione dei beni comuni e del patrimonio naturale e infrastrutturale.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE, DI ORGANIZZAZIONE E DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 24.

Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010 e abrogazione dell'art. 19 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.

1. Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di ulteriori indennità di vacanza contrattuale.

2. Relativamente agli anni 2013 e 2014 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. È in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovativo volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnosticoterapeutico-assistenziali.

3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

4. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la Provincia procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi, a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento nella misura di un'assunzione ogni cinque cessazioni dal servizio. La Giunta provinciale fissa le modalità di applicazione di questo comma e individua le figure e i profili professionali da assumere presso la Provincia; inoltre impartisce agli enti indicati nell'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 direttive per la quantificazione delle assunzioni e delle dotazioni di personale a tempo indeterminato ferma restando la proroga della validità delle graduatorie in essere, derivanti da procedure selettive o concorsuali interne, fino al 31 dicembre 2014.

5. I commi 3 e 4 non si applicano per le assunzioni necessarie per il funzionamento del corpo permanente dei vigili del fuoco e del nucleo elicotteri, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'art. 37-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'art. 8 della legge sul personale della Provincia, dall'art. 63 (Disposizioni per la riduzione dei rapporti di collaborazione) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, nonché per le assunzioni di personale a seguito di procedura concorsuale bandita ai sensi della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10 (Procedure di assunzione di personale



presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali).

6. Nei numeri 1) e 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

7. All'art. 17 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei comma 1 le parole: «comunque fino al 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «comunque fino al 31 dicembre 2014»;

b) nei commi 3 e 6 le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

8. L'art. 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 25.

Fissazione del limite di spesa per il personale provinciale e abrogazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 18 del 2011.

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge sul personale della Provincia, la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca è fissata in 212.181.000 euro per l'anno 2013, in 209.111.000 euro per l'anno 2014 e in 202.972.000 euro per l'anno 2015 e per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010.

2. Ai sensi dell'art. 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2013, 2014, 2015 e successivi per il personale del comparto scuola è fissata in 482.431.403 euro per l'anno 2013, 480.049.000 euro per l'anno 2014 e 479.549.000 euro per gli anni successivi. Questa spesa è aumentata delle somme previste dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale n. 27 del 2010.

3. L'art. 16 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010, in materia di trattamento economico della dirigenza

1. Nella lettera *d*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 il primo periodo fino alle parole «dell'intera retribuzione spettante» è abrogato con effetto dalla sua entrata in vigore.

2. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogata con effetto dalla sua entrata in vigore.

3. In relazione alle abrogazioni disposte dai commi 1 e 2 e nel quadro delle politiche per la sostenibilità della spesa pubblica nell'attuale fase di crisi, la Giunta provinciale adotta apposite direttive per l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per promuovere la stipula di accordi sindacali finalizzati all'invarianza del

costo individuale relativo alla retribuzione fondamentale e accessoria del personale con qualifica di dirigente.

4. Restano ferme le riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 27 del 2010 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo articolo.

Art. 27.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 16 del 1998 sono inserite le parole: «Resta ferma la possibilità di nominare personale dipendente della Provincia con qualifica di direttore o dirigente.».

Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)

1. Nel comma 3-ter dell'art. 20 della legge sul personale della Provincia le parole: «nominato dal Presidente della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dalla Giunta provinciale» e le parole: «organi elettivi o non» sono sostituite dalle seguenti: «organi di amministrazione, elettivi o non.».

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 24 della legge sul personale della Provincia sono inserite le parole: «Il personale con qualifica dirigenziale, messo a disposizione o comandato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, può essere incaricato della direzione di strutture ai sensi dell'art. 25.»

3. Dopo il comma 5-ter dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

«5-quater. Le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato, oltre la durata massima, nei casi e alle condizioni previsti dalla vigente normativa nazionale.».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 48 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

«2-bis. Le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questo comma si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio, esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente la cessazione del servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si applicano più a decorrere dal 6 luglio 2012. Questo comma non si applica al personale docente e assistente educatore supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni



di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie.».

5. Nel comma 5-*bis* dell'art. 57 della legge sul personale della Provincia, dopo le parole: «di specifici obiettivi» sono inserite le seguenti: «, a tempo determinato, di durata annuale e rinnovabili».

6. L'art. 67-*bis* della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

«Art. 67-*bis* Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.

1. Presso la Provincia autonoma di Trento opera il corpo permanente dei vigili del fuoco previsto dall'art. 1, quinto comma, numero 1), della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano).

2. La Giunta provinciale, con regolamento di organizzazione, definisce le funzioni - compresa quella di supporto tecnico - la composizione e le modalità di accesso al corpo permanente dei vigili del fuoco.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 36, il rapporto d'impiego del personale appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, a esclusione di quello riguardante il personale in possesso della qualifica di dirigente, è disciplinato in regime di diritto pubblico, e la sua disciplina si armonizza con quanto previsto dalla normativa statale in materia, in particolare per gli aspetti assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quanto compatibile con le previsioni di quest'articolo e con l'assetto organizzativo e ordinamentale della Provincia.

4. Il rapporto di impiego previsto dal comma 3 è regolato da appositi accordi negoziali, nel rispetto di quanto disposto dalle relative norme di legge e di regolamento.

5. Gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto delle autonomie locali, nel rispetto dei limiti massimi di spesa appositamente autorizzati con legge finanziaria. Questi accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale. Per la durata e per l'efficacia degli accordi negoziali si applica quanto previsto dall'art. 54, comma 8. Per la disciplina delle aspettative, dei permessi e dei distacchi sindacali si applica la disciplina dei contratti collettivi provinciali quadro.

6. Il personale con qualifica di direttore, finché appartiene al corpo permanente dei vigili del fuoco, è disciplinato da quest'articolo.».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 29.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. All'art. 39 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)»;

b) prima della lettera a) del comma 2 sono inserite le seguenti:

«Oa) adempimenti concernenti le concessioni e gli altri provvedimenti di utilizzazione delle acque pubbliche nelle varie forme d'uso, classificate sia come grandi che piccole derivazioni, comprese le acque sotterranee;

1a) vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse idriche;

2a) determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché determinazione e ripartizione dei sovracani e degli altri oneri dovuti per l'uso idroelettrico delle acque.».

2. All'art. 39-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti»;

b) nel comma 1 le parole: «l'agenzia per i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «l'agenzia provinciale per gli appalti e i contratti»;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione di servizi e forniture, anche nelle forme previste dall'art. 39-*bis*, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), operando quale centrale di acquisto ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi»;

d) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:

«b-*bis*) gestione degli strumenti elettronici di acquisto e del mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»)»;

e) dopo la lettera e-*bis*) del comma 3 è inserita la seguente:

«e-*ter*) degli enti finanziati in via ordinaria con risorse della finanza provinciale, anche per il tramite di altri enti del settore pubblico provinciale, limitatamente alle attività e ai compiti previsti dall'art. 39-*bis*, comma 1, lettera b), della legge sui contratti e sui beni provinciali. La Giunta provinciale può specificare i criteri per l'individuazione di questi enti.».



Art. 30.

Modificazione dell'art. 8-bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di gestioni associate relative agli appalti di lavori, servizi e forniture.

1. Dopo il comma 7 dell'art. 8-bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«7-bis. Con riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, le comunità possono operare quali centrali di acquisto e gestiscono gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».)».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 7 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento).

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 1981 è sostituito dal seguente: «Art. 7 Coordinamento interno.

1. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione della statistica ufficiale dell'amministrazione provinciale è effettuata dal servizio statistica.

2. L'attività di produzione statistica può essere effettuata anche tramite altre strutture provinciali, se prevista dal programma statistico provinciale, con la supervisione scientifica e metodologica del servizio statistica e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite.

3. L'attività di produzione statistica dell'amministrazione provinciale acquista carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte del servizio statistica. Possono essere diffuse, anche da altre strutture provinciali, solo le statistiche validate.

4. La Giunta provinciale, previo parere del consiglio statistico provinciale, può individuare ulteriori attività di produzione statistica, comprese quelle attribuite agli osservatori provinciali comunque denominati, da trasferire al servizio statistica o ad altre strutture provinciali.

5. In seguito al trasferimento delle attività di produzione statistica previsto dal comma 4, o in relazione a quanto stabilito dal piano di miglioramento previsto dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), la Giunta provinciale provvede alla ricognizione degli osservatori provinciali comunque denominati, individua quelli da sopprimere e trasferisce le

relative funzioni alle strutture provinciali competenti. Gli osservatori individuati dalla Giunta sono soppressi, ancorché istituiti con legge, a decorrere dalla data stabilita con regolamento, che fissa la relativa disciplina transitoria e abroga le disposizioni legislative provinciali incompatibili.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede il servizio statistica con il proprio bilancio.

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

1. All'art. 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare.»;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica.

7-ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il procedimento.».

2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sull'attività amministrativa è abrogato.


3. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sull'attività amministrativa, dopo le parole: «e della relativa documentazione» sono inserite le seguenti: «, nonché l'uso della carta provinciale dei servizi o di un diverso strumento che consenta, se necessaria, l'identificazione informatica del richiedente, per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni».

4. Nel comma 7-bis dell'art. 16-*quater* della legge provinciale sull'attività amministrativa, dopo le parole: «commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis,».

5. Nel comma 3-bis dell'art. 16-*quinqies* della legge provinciale sull'attività amministrativa, dopo le parole: «commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis,».

6. All'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché» sono inserite le seguenti: «, se espressamente previsto dalla disciplina vigente,»;



b) nel comma 2 le parole: «Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi in cui la disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive, esclusi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistico-territoriali o culturali e per gli atti imposti dalla normativa europea,»;

c) il comma 7 è abrogato;

d) nel comma 8 le parole: «Ferme restando le esclusioni previste dal comma 7 s'intende che» sono soppresse.

7. All'art. 31 della legge provinciale sull'attività amministrativa sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «nel Bollettino ufficiale della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet istituzionale»;

b) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «Con le stesse modalità sono pubblicati tutti gli atti amministrativi previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive modificazioni.»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet istituzionale. Se questi atti contengono dati personali la comunicazione e la diffusione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).».

8. Dopo l'art. 31 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

«Art. 31-*bis* Amministrazione aperta.

1. Per le finalità indicate nell'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati:

a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;

b) l'importo;

c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;

d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

2. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, il piano di miglioramento previsto dall'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), e gli atti indicati nel comma 3 del medesimo articolo, definiscono le azioni necessarie e i tempi per l'effettuazione degli adempimenti indicati nel

comma 1, nonché gli eventuali altri dati oggetto di pubblicazione. In materia di amministrazione aperta i comuni e le comunità applicano quanto previsto per i comuni dalla normativa regionale a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. A decorrere dal termine indicato nel comma 1, la pubblicazione effettuata in base a quest'articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare.

4. Restano fermi gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 31, dalla legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali), e dall'art. 39-*undecies* della legge sui contratti e sui beni provinciali.».

9. Dopo l'art. 33 della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

«Art. 33-*bis* Comunicazioni telematiche.

1. Le comunicazioni previste da questa legge sono effettuate per via telematica, nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.».

10. L'art. 42 della legge provinciale sull'attività amministrativa è abrogato.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 33.


Progetto per l'imprenditorialità giovanile

1. Per sostenere la nascita e il consolidamento di iniziative imprenditoriali promosse da giovani fino a trentacinque anni, con particolare riferimento ad ambiti di interesse collettivo con elevate potenzialità di sviluppo, la Giunta provinciale approva un progetto per l'imprenditorialità giovanile, individuando l'ente o la struttura provinciale incaricato del suo coordinamento. Il progetto è definito nel rispetto dei seguenti contenuti e modalità:

a) la Giunta provinciale si avvale, senza oneri a carico del bilancio provinciale, di un gruppo di lavoro coordinato da un esperto del comitato per lo sviluppo provinciale, al quale partecipano, in ogni caso, rappresentanti delle associazioni di categoria, degli istituti di credito, della cooperazione e del volontariato;

b) il progetto definisce, in particolare, le misure per la promozione e il sostegno dell'imprenditorialità giovanile, da attivare sulla base della vigente normativa provinciale di settore e di quest'articolo, individuando anche le risorse finanziarie a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché le modalità e i tempi di attuazione;

c) il progetto può prevedere misure per la costituzione di centri specialistici a supporto della nascita e dello sviluppo di nuova imprenditorialità, nonché interventi di coworking per favorire la creazione di spazi d'impresa a basso costo, con le modalità previste dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).



2. Per attuare le misure individuate dal progetto la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con propria deliberazione, può modificare la disciplina attuativa della normativa provinciale di settore.

3. In attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile la Giunta provinciale promuove gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese giovanili, come definite dall'art. 24-*quater*, comma 2, lettera b), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese. A tal fine la Provincia può partecipare a un fondo destinato agli interventi nel capitale di rischio delle imprese sociali e delle cooperative sociali costituite e partecipate da giovani, alimentato anche da capitali privati, costituito e gestito presso un ente, scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, tra:

a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);

b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dal comma 3, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento dev'essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 51 per cento. I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 3 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.

5. La Provincia, i comuni, le società controllate ed eventualmente gli altri enti pubblici possono, in aggiunta agli interventi previsti dall'art. 25 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, mettere a disposizione delle imprese costituite e partecipate da giovani strutture pubbliche non utilizzate, secondo criteri definiti dalla Giunta provinciale nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

6. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, se gli interventi previsti da quest'articolo si configurano come aiuti di Stato l'efficacia della deliberazione prevista dal comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le risorse già autorizzate ai sensi delle leggi di settore, comprese le risorse previste dalla programmazione europea.

Art. 34.

Modificazione dell'art. 26 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le parole: «Per l'attuazione del progetto per l'imprenditorialità giovanile previsto dall'art. 33 della legge finanziaria provinciale 2013, una quota del fondo è riservata a interventi nel capitale di rischio delle imprese costituite e partecipate da giovani fino a trentacinque anni, escluse le imprese sociali, per le quali si applica il comma 4 del predetto articolo.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e con le risorse derivanti dalla programmazione europea.

Art. 35.

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«2-*ter*. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: «marketing internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionalizzazione».

3. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono inserite le seguenti parole: «Sono inoltre comprese attività di informazione, di facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale. A tal fine la Provincia può mettere a disposizione della società personale con idonea professionalità.»

4. Nel comma 1 dell'art. 24-*ter* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-*bis* e 6».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 24-*quater* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

«3-*bis*. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi indicati nel comma 3 sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi



finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi, ammissibili.».

6. All'art. 24-*sexies* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-*bis* le parole: «da parte di piccole e medie imprese trentine» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine»;

b) nel comma 1-*bis* la parola: «stabilmente» è soppressa.

7. All'art. 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *a)* del comma 1 è inserita la seguente:

«*a-bis*) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera *a)* e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica);»;

b) nel comma 2 dopo le parole: «Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

8. All'art. 34-*ter* della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, all'internazionalizzazione delle imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia.»;

c) nel comma 2, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 3, 4» sono inserite le seguenti: «, 7», e dopo le parole: «nonché degli articoli 6 e 6-*bis* della legge provinciale n. 35 del 1988» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)»;

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Accedono al fondo anche le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), fino a che essa è efficace, ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia. A queste domande si applica la legge provinciale sul risparmio energetico nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 36 della legge provinciale sull'energia; la legge provinciale sul risparmio energetico continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad essa anche dopo la sua cessazione di efficacia.».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 3, 5 e 6, lettera *a*, dal comma 7, lettera *a*, e dal comma 8, lettera *b*, si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 36.

Modificazioni dell'art. 37 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, in materia di impianti di macellazione.

1. All'art. 37 della legge provinciale n. 2 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «provenienti dal territorio provinciale e» sono soppresse;

b) nel comma 1, dopo le parole: «concessione del contributo» sono inserite le seguenti: «anche in relazione alla provenienza locale dei capi»;

c) nel comma 1 le parole: «ed è escluso per i capi di proprietà del titolare del macello o del suo gestore» sono sostituite dalle seguenti: «ed è escluso per i capi di proprietà del gestore dell'impianto di macellazione che richiede l'aiuto».

2. Quanto previsto da questo articolo si applica anche con riferimento alle domande presentate alla data di entrata in vigore di questo articolo e per le quali non è stato concesso l'aiuto.

Art. 37.

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica).

1. Nel comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sulla promozione turistica le parole: «stabilite nel contratto di servizio previsto» sono sostituite dalle seguenti: «stabilite nella convenzione prevista».

2. All'art. 6 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «mediante apposito contratto di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «mediante convenzione»;

b) nella lettera *a)* del comma 3 le parole: «nel periodo di validità del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo di validità della convenzione»;

c) nella lettera *h)* del comma 3 le parole: «la durata del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «la durata della convenzione».

3. Dopo l'art. 12-*sexies* della legge provinciale sulla promozione turistica, nel capo IV, è inserito il seguente:

«Art. 12-*septies* Promozione dei servizi turistici di territorio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 nel bilancio provinciale possono essere finanziati progetti di promozione dei servizi turistici di territorio, proposti dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-*quater*, comma 3, per lo svolgimento di servizi di mobilità e altri servizi d'interesse generale integrativi dell'offerta turistica di utilità collettiva, che assicurino migliori condizioni di fruizione del territorio.

2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina le modalità attuative di questo articolo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi d'interesse economico generale e ai servizi di trasporto di passeggeri, e, in particolare, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione dei servizi turistici, per l'elaborazione dei progetti, per la determinazione ed ero-



gazione dei contributi a carico del fondo, tenuto conto degli apporti finanziari assicurati dai soggetti indicati negli articoli 9 e 12-*quater*.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 38.

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale sul commercio 2010, è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'attività commerciale può essere proseguita in assenza di requisiti professionali, se questi sono venuti a mancare nel corso dell'attività o in caso di subingresso per causa di morte, per il tempo strettamente necessario alla nomina di un soggetto in possesso di tali requisiti, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione.».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale sul commercio 2010, sono inserite le seguenti parole: «e i limiti al subingresso legati all'irrogazione di misure sanzionatorie».

3. Dopo l'art. 20 della legge provinciale sul commercio 2010, nella sezione V, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* Attività temporanea di vendita al dettaglio.

1. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al comune competente per territorio, secondo quanto previsto dal regolamento anche in deroga a quanto previsto dall'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e ha durata massima pari a quella della manifestazione».

4. All'art. 36 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni fiscali e delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi, l'esercizio di un nuovo impianto è subordinato alla presentazione da parte del titolare dell'autorizzazione d'idonea certificazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell'impianto al progetto autorizzato. Le caratteristiche della certificazione e l'ulteriore documentazione richiesta sono individuate con deliberazione della Giunta provinciale.»;

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

5. All'art. 39 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «all'erogazione di carburanti agricoli agevolati» sono sostituite dalle seguenti: «al prelievo di carburante occorrente ai mezzi e automezzi utilizzati da imprese agricole per la propria attività»;

b) il comma 4 è abrogato.

6. All'art. 40 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio di un impianto stradale o autostradale ristrutturato è subordinato alla presentazione della certificazione prevista dall'art. 36, comma 4.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. L'aggiornamento dell'autorizzazione non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente.»

7. All'art. 41 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «, oltre i turni di chiusura stabiliti nel provvedimento previsto dall'art. 44, comma 4,» sono soppresse;

b) nel comma 3, dopo le parole: «chiudere definitivamente l'impianto» sono inserite le seguenti: «stradale o autostradale»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fermo restando l'obbligo di bonificare il serbatoio, l'impianto a uso privato può essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.».

8. All'art. 44 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) nel comma 4 le parole: «e di chiusura» sono soppresse;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per assicurare un'adeguata copertura del servizio di distribuzione di carburante con assistenza in favore dei consumatori in situazione di svantaggio, la deliberazione prevista dal comma 4 può imporre il rispetto di turni di apertura con assistenza anche agli impianti che utilizzano esclusivamente apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.».

9. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «dieci espositori» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque espositori».

10. All'art. 49 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'organizzatore presenta la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica al comune territorialmente competente in caso di manifestazione fieristica locale, alla struttura provinciale competente in materia di commercio in caso di manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

11. L'art. 50 della legge provinciale sul commercio 2010 è abrogato.

12. All'art. 56 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 2 le parole: «chiusura dell'impianto di distribuzione di carburante» sono sostituite dalle seguenti: «chiusura definitiva dell'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante»;



b) nella lettera f) del comma 3 le parole: «e chiusura» sono soppresse;

c) nel comma 5 le parole: «prima del collaudo previsto dall'art. 36, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «senza aver presentato la certificazione prevista dall'art. 36, comma 4».

13. Il comma 2 dell'art. 64 della legge provinciale sul commercio 2010 è sostituito dai seguenti:

«2. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio la Provincia promuove livelli qualificati di animazione nei luoghi storici del commercio, attraverso l'organizzazione di eventi di richiamo, d'interesse culturale e di spettacoli, nonché di percorsi eno-gastronomici e altre iniziative, per il tramite di soggetti a livello comunale e di un soggetto unico a livello provinciale, che soddisfa i requisiti stabiliti dalla Giunta provinciale e purché assicurino la partecipazione degli operatori commerciali e l'adesione aperta dei soggetti che hanno interesse alla qualificazione e alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio.

2-bis. Per i fini di cui al comma 2 le iniziative realizzate da questi soggetti sono orientate a favore dell'intero luogo storico del commercio e sono incentivate, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa ai servizi di interesse economico generale, mediante contributi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, con i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.» 14. All'art. 75 della legge provinciale sul commercio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell'art. 53, primo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi dell'art. 36, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale 12 luglio 2012, n. 183, gli impianti sono sottoposti alla verifica di conformità prevista dall'art. 38, comma 2, entro il 28 febbraio 2014. L'ente proprietario o gestore della strada o autostrada comunica i risultati della verifica alla Provincia e al titolare dell'autorizzazione che, se è stata rilevata la sussistenza di fattispecie di incompatibilità relativa, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare un proprio programma di chiusura e smantellamento dell'impianto oppure di adeguamento alla normativa vigente. La Provincia, se è stata rilevata la sussistenza di fattispecie d'incompatibilità assoluta, o se il programma non viene presentato o rispettato, oppure non è ritenuto adeguato, dichiara la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ne ordina la chiusura e lo smantellamento, dandone comunicazione all'ente proprietario o gestore della strada. Per la valutazione dell'adeguatezza del programma la struttura provinciale competente in materia di commercio acquisisce il parere dell'ente proprietario o gestore della strada.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta provinciale adotta la deliberazione prevista dall'art. 38 entro tre mesi dall'entrata in vigore di

questo comma. Oltre a quanto già previsto dall'art. 38 la deliberazione, in particolare, distingue tra fattispecie d'incompatibilità assoluta e fattispecie di incompatibilità relativa, e detta la disciplina necessaria per l'attuazione del comma 3-bis.»;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 39.

Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).

1. All'art. 5 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «delegato o» sono soppresse e le parole: «previsti dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo»;

b) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'art. 3, se effettuata in forma non imprenditoriale, e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'art. 14.»

2. Nel comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: «al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «al possesso di requisiti morali e professionali, secondo quanto previsto dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010» e la parola: «sanitarie» è sostituita dalle seguenti: «igienico-sanitarie».

3. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 la parola: «sanitarie» è sostituita dalle seguenti: «igienico-sanitarie».

4. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 9 del 2000 la parola: «sanitarie» è sostituita dalle seguenti: «igienico-sanitarie».

5. L'art. 11 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 Decadenza, sospensione e revoca del titolo abilitativo.

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio delle attività previste dagli articoli 7, 8 e 9 decade nei seguenti casi:


a) se il titolare dell'attività non risulta più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

b) se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) se viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dallo Stato. In tal caso il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare il regolare stato dei locali entro il termine assegnato;

d) per gli esercizi alberghieri, se è stata revocata la classificazione.

2. Restano ferme le ulteriori ipotesi di decadenza, sospensione e revoca previste dalla normativa vigente in



materia di sicurezza, anche con riferimento agli esercizi alberghieri.»

6. All'art. 13-*bis* della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3 le parole: «negli esercizi pubblici» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 1, quale misura alternativa a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, la Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono concessi solo agli esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si impegni a non installare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta provinciale. La Giunta determina altresì le modalità di attuazione di questo comma, compresi anche i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione di quanto previsto da questo comma. A decorrere dalla data di adozione della predetta deliberazione è abrogato l'art. 12, comma 3, della legge finanziaria provinciale 2013, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa.»

7. L'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da presentare ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. La segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza dei presupposti indicati nel comma 1, delle condizioni di sicurezza, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché al possesso, da parte del richiedente, dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e alla designazione di un responsabile, in possesso dei medesimi requisiti morali, incaricato di seguire direttamente l'intero svolgimento della manifestazione.

3. L'attività di somministrazione temporanea ha una durata massima pari a quella della manifestazione.»

8. All'art. 16 della legge provinciale n. 9 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «a mezzo di un preposto» sono inserite le seguenti: «, nominato con segnalazione certificata di inizio attività,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con regolamento sono stabilite le condizioni per assicurare l'effettiva conduzione dell'esercizio.»

9. Nel comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale n. 9 del 2000 le parole: «Negli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'esercizio delle attività disciplinate dall'art. 14».

Art. 40.

Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti).

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. Elenco delle associazioni di consumatori e utenti.

1. Al fine di promuovere l'associazionismo tra i consumatori la Provincia riconosce le associazioni di consumatori e utenti che operano, senza fine di lucro e senza rapporti con enti economici, esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti e che statutariamente perseguono finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi di consumatori e utenti.

2. Per i tini di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e utenti sono iscritte in un apposito elenco istituito presso la competente struttura provinciale in materia di commercio.

3. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.

4. L'iscrizione, su richiesta degli interessati, costituisce condizione per la concessione dei contributi provinciali previsti per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.»

2. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 8 del 1997 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* Promozione delle associazioni di consumatori e utenti.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti la Provincia concede contributi per la realizzazione di progetti e programmi e per le attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 alle associazioni di consumatori e utenti iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 7.


2. La Giunta provinciale, sentito il Comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, stabilisce con deliberazione i criteri per la concessione di contributi.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 41.

Modificazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, in materia di differimento di prescrizioni economico-finanziarie.

1. Nel comma 4 dell'art. 44 della legge provinciale n. 18 del 2011, dopo le parole: «in virtù dell'art. 32 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché le prescrizioni tecniche e di vincoli economico-finanziari a carico dei beneficiari degli interventi ai sensi del capo V della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini)»



Art. 42.

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura).

1. Dopo l'art. 41-*bis* della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 41-*ter* Misure di semplificazione relative all'attività di pascolo vagante dei greggi.

1. Qualsiasi spostamento a piedi dei greggi entro i confini del territorio provinciale per ragioni di pascolo vagante è annualmente comunicato al Consorzio dei comuni trentini almeno quindici giorni prima della data di partenza, ai fini dell'informazione del comune interessato dallo spostamento.

2. Il Consorzio dei comuni trentini assicura ai comuni la conoscibilità della comunicazione prevista dal comma 1 entro tre giorni dalla ricezione. La comunicazione, redatta secondo le modalità individuate dalla Giunta provinciale, contiene:

a) l'indicazione degli esiti degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti immunizzanti e antiparassitari previsti dalla normativa nazionale e dai piani di profilassi approvati dalla Giunta provinciale cui il bestiame è stato sottoposto, con la dichiarazione che non vi sono motivi di polizia veterinaria che ostano allo spostamento;

b) la descrizione del percorso del bestiame;

c) il periodo di partenza ed entro cui il bestiame attraversa il territorio dei comuni interessati dal pascolo vagante;

d) la dichiarazione che il percorso e le date individuate sono compatibili con la disciplina provinciale vigente in materia di pascolo e con le prescrizioni eventualmente adottate dai comuni attraversati.

3. Lo spostamento degli ovi-caprini è autorizzato se il comune non vieta lo spostamento in ragione della mancanza di pascolo disponibile sul proprio territorio entro sette giorni dalla data di conoscibilità della comunicazione.

4. Dalla data di entrata in vigore di questo articolo cessano di applicarsi sul territorio provinciale gli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), fatta eccezione per le norme che regolano lo spostamento del bestiame sotto il profilo sanitario, contenute negli stessi articoli.

5. La Provincia promuove un confronto con le associazioni di categoria dei pastori per individuare buone prassi per il pascolo vagante e al fine di stimolare la semplificazione e l'uniformazione della normativa che disciplina il pascolo vagante nelle regioni confinanti.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La Provincia può realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi del settore agricolo provinciale, oppure di collaborazioni con altri enti pubblici, iniziative e progetti riguardanti:

a) inchieste, studi, nonché ricerche finalizzati alla valorizzazione delle peculiarità presenti nell'agricoltura di montagna, anche in relazione a fattori di salubrità nutrizionale e terapeutica dei suoi prodotti;

b) l'individuazione e la caratterizzazione di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

4-*ter*. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti rappresentativi di cui al comma 4-*bis*. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.».

3. Dopo l'art. 61 della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:

«Art. 61-*bis* Intervento straordinario in favore dei consorzi di miglioramento fondiario del Primiero.

1. In relazione alla grave situazione di dissesto finanziario provocata ai danni dei consorzi di miglioramento fondiario di Tonadico, Sagron - Mis e Siror, la Provincia è autorizzata a concedere a questi consorzi un contributo straordinario secondo criteri e modalità determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Il contributo è concesso a condizione che i consorzi si impegnino a restituire le somme eventualmente recuperate nei confronti dei responsabili del dissesto; la predetta deliberazione può individuare limiti alla restituzione in relazione alla necessità che le somme recuperate debbano essere comunque utilizzate per far fronte al dissesto. Nell'ambito del contributo previsto da questo articolo possono essere riconosciute anche le spese di cui all'art. 32, anche in deroga ai limiti previsti da tale articolo.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 43.

Modificazione dell'art. 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave).

1. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale sulle cave sono inserite le parole: «, anche promuovendo la partecipazione a fiere e l'istituzione di marchi».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITÀ

Art. 44.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dell'art. 4 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica).

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla seguente:

«c) la progettazione curricolare ed extracurricolare che le singole istituzioni adottano nell'ambito della loro autonomia; tale progettazione comprende anche l'attività didattica alternativa all'insegnamento della religione cattolica e le attività di sostegno, di orientamento e di formazione integrata, valorizzando l'acquisizione di espe-



rienze nell'ambito del sociale, della cooperazione, della solidarietà;».

2. All'art. 42 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'IPRASE, inoltre, ha il compito di:

a) provvedere alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e al monitoraggio di iniziative di formazione rivolte al personale del comparto scuola - anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale -, ad altre attività formative funzionali allo sviluppo professionale continuo e al sostegno dell'innovazione e dello sviluppo del sistema educativo provinciale;

b) effettuare rilevazioni, a livello locale, nazionale e internazionale, in merito alla qualità degli apprendimenti degli studenti, e svolgere attività di monitoraggio sulle azioni d'innovazione didattica; a tal fine PIPRASE collabora, in particolare, con il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'art. 43 e con l'istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione, per la partecipazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali alle iniziative nazionali. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione, anche al fine della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale;

c) elaborare, raccogliere e mettere a disposizione del sistema educativo provinciale la documentazione relativa alle materie e alle attività di competenza, favorendo anche la diffusione delle buone pratiche.»;

b) alla fine della lettera b) del comma 2 sono inserite le parole: «. Il comitato e il suo presidente sono nominati dalla Giunta provinciale»;

c) la lettera c) del comma 3 e il comma 4 sono abrogati.

3. L'art. 42-bis della legge provinciale sulla scuola e il comma 1 dell'art. 72 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati.

4. All'art. 43 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera e) del comma 1 sono inserite le parole: «, utilizzando anche le rilevazioni effettuate dall'IPRASE»;

b) la lettera g) del comma 1 è abrogata;

c) il secondo periodo del comma 3 è soppresso.

5. La rubrica del capo IV del titolo IV della legge provinciale sulla scuola è sostituita dalla seguente: «Alta formazione professionale e percorsi d'istruzione e formazione tecnica superiore».

6. All'art. 67 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I percorsi di alta formazione professionale sono attivati attraverso le istituzioni scolastiche e formative, hanno natura terziaria non accademica e durata massima triennale, si collocano al quinto livello del quadro europeo delle qualificazioni previsto dalla raccomandazione 2008/C111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo

delle qualifiche per l'apprendimento permanente e si concludono con il rilascio di un diploma di tecnico superiore che, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 7 settembre 2011 (Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008), ha la stessa validità e gli stessi effetti di quello rilasciato al termine dei percorsi degli istituti tecnici superiori istituiti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta provinciale definisce gli standard di riferimento delle figure professionali, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi di alta formazione professionale, anche in relazione agli standard nazionali per gli istituti tecnici superiori.»;

c) i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per approfondire e monitorare i fabbisogni professionali e per validare le figure professionali è istituito un apposito comitato, composto da rappresentanti della Provincia, delle istituzioni scolastiche e formative, delle parti sociali, delle associazioni di categoria, della cooperazione, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, degli ordini e collegi professionali e dell'università. La partecipazione al comitato è gratuita.»;

e) il comma 6 è abrogato.

7. Dopo l'art. 67 della legge provinciale sulla scuola, nel capo IV della legge, è inserito il seguente:

«Art. 67-bis Percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore.

1. I percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore sono percorsi di specializzazione di durata annuale ai quali possono accedere gli studenti in possesso del titolo di studio conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo e che si concludono con il rilascio di un certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

2. La Giunta provinciale stabilisce gli standard di riferimento per la definizione degli ambiti di specializzazione, per la programmazione, la progettazione e l'attuazione dei percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore, anche in relazione agli appositi standard nazionali.».

8. Nel comma 4-bis dell'art. 73 della legge provinciale sulla scuola le parole: «e della condizione economica familiare, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3» sono soppresse.

9. Nel numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'art. 74 della legge provinciale sulla scuola le parole: «dal centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante previsto dall'art. 42-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'IPRASE».



10. Dopo il comma 4 dell'art. 84 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

«4-bis. Nel primo ciclo d'istruzione la sorveglianza nell'attività di interscuola, anche durante la fruizione del servizio di mensa, è assicurata anche tramite l'affidamento a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio. Per l'anno scolastico 2013-2014 è sospesa l'applicazione di questo comma al fine di individuare, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali, possibili misure alternative che garantiscano comunque il mantenimento della qualità del servizio scolastico.»

11. All'art. 92 della legge provinciale sulla scuola sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
- b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

«2-ter. Le graduatorie provinciali per titoli vigenti alla data del 31 dicembre 2012 e formate secondo quanto previsto dal comma 2 hanno durata indeterminata e non sono più integrate e aggiornate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2-quater e 2-quinquies.

2-quater. Con il regolamento previsto dal comma 2, nelle graduatorie previste dal comma 2-ter è istituita un'ulteriore fascia, nella quale sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti che, negli anni accademici dal 2009-2010 al 2013-2014, hanno conseguito l'abilitazione, all'insegnamento dopo aver frequentato:

- a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello a indirizzo didattico;
- b) il secondo e il terzo anno di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- c) i corsi di laurea in scienza della formazione primaria.

2-quinquies. Entro l'anno scolastico 2013-2014 è aggiornato il punteggio dei titoli dei docenti già inseriti nelle graduatorie previste dal comma 2-ter.

2-sexies. Entro l'anno scolastico 2014-2015 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2013. Entro l'anno scolastico 2015-2016 sono inseriti nell'ulteriore fascia prevista dal comma 2-quater gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro l'anno 2014; in questo caso i titoli di cultura e di servizio sono quelli maturati e posseduti entro l'anno scolastico 2012-2013. L'inserimento nell'ulteriore fascia non pregiudica la posizione di coloro che sono già inseriti nelle graduatorie provinciali per titoli alla data del 31 dicembre 2012.»

12. Nel comma 1 dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola le parole: «; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli» sono sostituite dalle seguenti: «e hanno durata biennale».

13. Dopo l'art. 95 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente:

«Art. 95-bis Disposizioni particolari per il reclutamento del personale docente per l'insegnamento in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto.

1. I piani di studio provinciali previsti dall'art. 55 stabiliscono i casi in cui le discipline non linguistiche sono insegnate in modalità di apprendimento integrato di lingua e contenuto (content and language integrated learning - CLIL). Le istituzioni scolastiche e formative, nel dare attuazione a quanto previsto dai piani di studio provinciali, possono inoltre prevedere, nei limiti delle risorse loro assegnate, ulteriori casi per l'insegnamento in modalità CLIL, utilizzando le lingue di insegnamento previste dai piani di studio provinciali.

2. Per conferire incarichi di insegnamento in modalità CLIL la Provincia istituisce l'albo provinciale dei docenti con specializzazione CLIL, secondo le modalità di istituzione e di tenuta definite con regolamento. L'albo è distinto per gradi di scuola e per classe di concorso ed è composto da due sezioni:

a) sezione I: per il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e in possesso della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente;

b) sezione II: per il personale aspirante all'assunzione di incarichi di docenza a tempo determinato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e della specializzazione CLIL prevista dalla normativa statale vigente.

3. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa conferisce gli incarichi al personale iscritto nell'albo con le modalità di conferimento disciplinate dal regolamento previsto dal comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) riconoscimento della priorità al personale iscritto nella sezione I dell'albo, titolare di cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa, che ha attivato l'insegnamento in modalità CLIL e in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL;

b) conferimento dell'incarico al personale iscritto nella sezione II dell'albo a seguito di una selezione per titoli e colloquio, effettuata dall'istituzione scolastica e formativa anche attraverso accordi di rete tra istituzioni, alla quale possono partecipare solo gli aspiranti docenti in possesso dell'abilitazione nella disciplina non linguistica oggetto di insegnamento in modalità CLIL; l'incarico è prorogabile per un massimo di due anni scolastici;

c) definizione dei casi in cui, se non c'è disponibilità di personale iscritto all'albo, è possibile incaricare aspiranti docenti privi della specializzazione CLIL tenuto conto, con riferimento al grado di scuola, del titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina non linguistica e delle competenze linguistiche necessarie, corrispondenti al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» elaborato dal Consiglio d'Europa;

d) in via residuale e solo se è possibile attivare anche la compresenza del docente della disciplina non linguistica, definizione dei casi in cui può essere incaricato l'aspirante docente in possesso almeno della competenza linguistica necessaria, corrispondente al «Quadro europeo di riferimento per le lingue» elaborato dal Consiglio d'Europa con riferimento al grado di scuola.

4. Il servizio prestato ai sensi del comma 3, lettere b) e c), è valutato ai fini dell'attribuzione del relativo punte-



gio nelle graduatorie d'istituto, secondo quanto previsto nel regolamento di cui dell'art. 93.».

14. Dalla data stabilita dal regolamento previsto dall'art. 95-bis, comma 2, come inserito dal comma 13, nel comma 3-bis dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola, le parole: «per, l'insegnamento sia della lingua straniera, sia in lingua straniera» sono sostituite dalle seguenti: «per l'insegnamento della lingua straniera».

15. Alla fine del comma 2 dell'art. 109 della legge provinciale sulla scuola sono inserite le parole: «Inoltre è autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio e relativamente agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, riferiti ai servizi gestionali. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative previste da quest'articolo è riportato in un apposito allegato del documento tecnico.».

16. Nel comma 2 dell'art. 111 della legge provinciale sulla scuola le parole: «nonché ai comuni e all'azienda sanitaria, per il conseguimento dei loro fini istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «nonché ai comuni, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari e alle università, per il conseguimento dei loro fini istituzionali».

17. Il comma 2-ter dell'art. 112 della legge provinciale sulla scuola è sostituito dal seguente:

«2-ter. I progetti e le iniziative previsti dal comma 2-bis sono individuati e realizzati dalla Provincia, anche avvalendosi di soggetti privati, o individuati dalla Provincia, anche su proposta delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, e realizzati da esse.».

18. Nella lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 29 del 1993, dopo le parole: «rapporti fra le banche dati della Provincia e dell'università» sono inserite le seguenti: «, anche con la trasmissione dei dati contenuti nell'anagrafe degli studenti prevista dall'art. 111 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola)».

19. A eccezione delle graduatorie del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza nell'anno scolastico 2012-2013 sono prorogate fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale dispone la soppressione dell'agenzia denominata «Centro per la formazione continua e aggiornamento del personale insegnante». Dalla data di soppressione gli organi dell'agenzia decadono, a eccezione del dirigente e del revisore dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro. Dalla data di soppressione l'IPRASE subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso centro. Fino alla data di soppressione il centro continua a svolgere le funzioni

previste dall'art. 42, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale sulla scuola, come modificato dal presente articolo, secondo quanto previsto dalla normativa precedente. Per l'anno 2013, successivamente alla data di soppressione del centro, le risorse assegnate ad IPRASE, per i nuovi compiti ad esso spettanti a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, non superano quelle destinate al centro con riferimento all'anno 2012, per lo svolgimento dei medesimi compiti.

21. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 13 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 45.

Modificazioni dell'art. 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, in materia di valorizzazione e professionalizzazione dei giovani.

1. All'art. 59 della legge provinciale n. 20 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a) del comma 1 le parole: «, anche all'estero» sono soppresse;

b) dopo la lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

a-bis) frequenza all'estero di specifici e mirati periodi formativi d'istruzione e formazione di durata almeno semestrale, nell'ambito dei percorsi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale;»;

c) alla fine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «Per le finalità indicate nel comma 1, lettera a-bis), la Provincia eroga borse o assegni di studio e concede prestiti agevolati privilegiando gli studenti più meritevoli, nel rispetto di parametri di equità assegnando un punteggio aggiuntivo agli studenti che hanno svolto attività di volontariato, determinato sulla base di specifici criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.».

2. Per i fini del comma 1, lettera c), con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.20.210 (Fondo per la valorizzazione della formazione e altri interventi a favore dei giovani).

Art. 46.


Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia).

1. All'art. 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2-bis dopo le parole: «A partire dall'anno scolastico 2009-2010» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno scolastico 2012-2013», e le parole: «Il finanziamento è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento previsto da questo comma e dal comma 2-ter è ripartito»;

b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

«2-ter. A partire dall'anno scolastico 2013-2014 e per i successivi quattro anni scolastici, il finanziamento per le spese previste dal comma 1, lettera c), è determinato dal corrispondente finanziamento dell'anno scolastico



precedente ridotto annualmente di una quota fissata dalla Giunta provinciale, in grado di garantire, al termine del quinquennio, un risparmio di spesa in linea con gli obiettivi previsti dal piano di miglioramento della Provincia di cui all'art. 3 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino). Al fine di rendere più efficaci e condivisi gli interventi previsti da questo comma, la Giunta provinciale istituisce un tavolo tecnico con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell'attuazione degli stessi. Le deliberazioni attuative di questo comma sono sottoposte al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.».

Art. 47.

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali).

1. All'art. 5 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) del comma 2 le parole: «, compreso il grado di soddisfazione dell'utenza,» sono soppresse;
- b) la lettera d) del comma 2 è abrogata.

2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale sulle attività culturali è abrogata.

3. All'art. 20 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: «istituiti dagli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «promossi dagli enti locali»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia riconosce gli ecomusei in possesso dei requisiti e degli standard qualitativi minimi definiti dalla Giunta provinciale, attribuendo a ciascuno una denominazione esclusiva e originale, nonché un marchio. Per il riconoscimento dell'ecomuseo è necessaria la partecipazione degli enti locali.».

4. All'art. 22 della legge provinciale sulle attività culturali sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera e) del comma 2 è abrogata;
- b) nella lettera a) del comma 4 le parole: «le modalità per garantire la rappresentanza nel comitato d'indirizzo degli enti pubblici e delle loro forme associative che affidano al centro la gestione di strutture destinate ad attività culturali o di servizi culturali; «e le parole: «e del comitato d'indirizzo» sono soppresse.

Art. 48.

Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale.

1. La Provincia promuove la ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente in tali ambiti.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia è autorizzata a promuovere la costituzione di una fondazione e a stipulare con essa un accordo di programma per il finanziamento e la realizzazione di interventi e attività rientranti negli obiettivi del comma 1. In alternativa la Provincia

può perseguire le predette finalità nell'ambito dell'accordo di programma con la fondazione Bruno Kessler previsto dall'art. 20 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).

3. In relazione alle scelte da compiere ai sensi del comma 2, l'Istituto regionale di studi e ricerca sociale può presentare alla Provincia un progetto di ristrutturazione e di riprogettazione della propria attività. Fino al 31 marzo 2013 la Provincia corrisponde all'Istituto regionale di studi e ricerca sociale i contributi previsti dall'art. 8 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, ancorché abrogato.

4. La Provincia è autorizzata a designare l'assessore competente in materia di istruzione quale proprio rappresentante all'interno del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale, anche in deroga alla procedura prevista dalla legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 «Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi»).

5. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 760.000 euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 25.10.210 (Interventi per il miglioramento della qualità della scuola).

Art. 49.

Proroga della durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria.

1. In attesa dell'adeguamento della sua composizione, conseguente alle nuove disposizioni dello statuto dell'Università degli studi di Trento, la durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Opera universitaria, previsto dall'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), è prorogata fino al 31 dicembre 2013. Questi organi continuano a operare nella composizione in essere al momento dell'entrata in vigore di questa legge, ferma restando la possibilità di sostituire i singoli componenti in caso di dimissioni o altre cause d'impedimento.


Art. 50.

Modificazioni della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca).

1. Al comma 1-ter dell'art. 20 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «I risultati delle attività finanziate con accordo di programma» sono inserite le seguenti: «e dei progetti realizzati dalle fondazioni ai sensi dell'art. 22»;

- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'accordo di programma prevede che le fondazioni utilizzino i predetti risultati secondo i criteri previsti dall'art. 25, comma 1, e che per la valorizzazione di questi risultati le fondazioni si avvalgano di Trentino sviluppo s.p.a., nei



limiti e secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.».

2. Nel comma 1 dell'art. 21-*bis* della legge provinciale sulla ricerca dopo le parole: «programmi di attività» sono inserite le seguenti: «- anche partecipando ai soggetti che ne attuano la realizzazione -».

3. All'inizio del comma 4 dell'art. 22 della legge provinciale sulla ricerca sono inserite le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 1-*ter*,»; e nel secondo periodo dopo le parole: «diritti di condivisione nell'utilizzo dei risultati del progetto» sono inserite le seguenti: «o la proprietà dei risultati medesimi».

4. All'art. 25 della legge provinciale sulla ricerca sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo del comma 1 le parole: «in un fondo specifico per il finanziamento della ricerca, impiegato per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fondo previsto al comma 1-*bis*»;

b) il quarto e il quinto periodo del comma 1 sono soppressi;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. È istituito presso Trentino sviluppo s.p.a. un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca destinato alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale nonché all'industrializzazione dei brevetti e dei trovati della ricerca derivanti dal sistema provinciale di cui all'art. 4. Il fondo può essere impiegato anche per l'acquisto di brevetti, di tecnologie o di diritti di utilizzo purché funzionali alla promozione delle iniziative economiche da realizzare nel territorio provinciale. Il fondo è amministrato con separata contabilità ed è alimentato dall'assegnazione di risorse da parte della Provincia e dei soggetti previsti dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c), che intendono avvalersi di Trentino sviluppo s.p.a. e aderire al fondo con apposita convenzione, nonché dai proventi derivanti dalla valorizzazione dei risultati della ricerca».

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 e dal comma 4, lettera c), si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 51.

Disposizioni per l'organizzazione dell'Universiade invernale Trentino 2013»

1. La Provincia organizza con l'Università degli studi di Trento e altri enti pubblici e privati la «XXVI Universiade invernale Trentino 2013», assegnata dalla Federazione internazionale sport universitari (FISU). A tal fine la Provincia partecipa al comitato organizzatore.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per coordinare le risorse organizzative, finanziarie e i servizi necessari alla realizzazione dell'evento.

3. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'universiade, stabilisce le modalità di assegnazione al comitato stesso delle somme risultanti dal piano operativo approvato dalla Giunta provinciale. La

Giunta provinciale stabilisce le modalità di rendicontazione delle somme assegnate.

4. Per i fini di quest'articolo con la tabella A è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2013 sull'unità previsionale di base 35.20.210 (Contributi in c/ capitale per impianti sportivi).

5. Alla copertura delle spese derivanti dal piano operativo previsto dal comma 3 e poste a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.

Art. 52.

Modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13 (Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini).

1. Nel comma 1 dell'art. 13 della legge provinciale n. 13 del 2012 le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

2. All'art. 14 della legge provinciale n. 13 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni

a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;

b) nel comma 2 le parole: «lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c) ed)»;

c) nel comma 4 le parole: «per l'elezione sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «per la designazione delle/dei componenti indicate/i nel comma 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti».

3. Nel comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 13 del 2012 le parole: «della collaborazione di prestazioni volontarie nonché» sono soppresse.

Capo VI


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, ABITATIVE E LAVORO

Art. 53.

Modificazione dell'art. 12 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria).

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono inserite le parole: «La quota di compartecipazione alle prestazioni assistenziali di carattere non sanitario nell'ambito delle cure palliative domiciliari è determinata in misura fissa. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 56, comma 3-*quinquies*, della legge provinciale sulla tutela della salute, possono essere definiti le condizioni e i limiti per l'applicazione delle deliberazioni adottate ai sensi di questa lettera ai piani assistenziali in essere alla data di adozione delle medesime deliberazioni».

2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio.



Art. 54.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

1. Dopo l'art. 23 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

«Art. 23-bis Sperimentazioni gestionali di servizi innovativi.

1. Al fine di, assicurare a livello locale l'attuazione degli interventi di integrazione sociosanitaria e la riqualificazione dei relativi servizi sotto il profilo della loro adeguatezza ai complessi-bisogni emergenti, la Provincia promuove, previo coinvolgimento dei comitati di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 21, comma 4, progetti di sperimentazione finalizzati all'adozione di innovativi modelli gestionali comportanti forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati volti all'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale nelle aree di cui all'art. 21, comma 1.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida per la sperimentazione dei modelli gestionali di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992.

3. Il programma di sperimentazione evidenzia, dandone adeguata motivazione, le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza socio-sanitaria e di coerenza con le previsioni del piano provinciale per la salute.»

2. Dopo l'art. 48 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. Parto fisiologico indolore.

1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, la Provincia promuove il parto fisiologico, favorendo l'appropriatezza degli interventi, anche per ridurre il ricorso al taglio cesareo; la Provincia organizza il servizio sanitario provinciale in modo da garantire ad ogni donna in stato di gravidanza che lo richieda un parto fisiologico indolore, attraverso l'uso di tecniche analgesiche e in particolare della partoanalgesia epidurale.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell'apprendimento e dell'uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio e nel parto, comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie e analgesie locali e di tipo epidurale.

3. L'Azienda provinciale per i servizi, sanitari, direttamente o attraverso i consultori per i singoli, la coppia e la famiglia, assicura l'informazione sulle possibilità, sui limiti e sui rischi delle tecniche antalgiche nel parto. L'informazione è chiara, precisa, completa e comprende l'indicazione delle strutture dove sono usate le tecniche antalgiche.»

3. Il comma 3-*quiquies* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:

«3-*quiquies*. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.»

4. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute è inserito il seguente:

«4-*ter*. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'Azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 55.

Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 1991 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il medico non può beneficiare di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia per più di una volta, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata se non a fronte della restituzione di un importo definito dalla Giunta provinciale in relazione alle somme già percepite.»

2. Dopo l'art. 4 della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo I, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis* Borsa di studio destinata ai medici in formazione specifica in medicina generale.

1. Ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale organizzato dalla Provincia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai posti aggiuntivi per la formazione medico-specialistica secondo quanto previsto dall'art. 3 che si obbligano ad assumere per un periodo fino a due anni, anche non continuativi, incarichi nel servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, è corrisposta una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla normativa nazionale. La borsa di studio aggiuntiva è concessa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili determinate nel programma triennale della formazione previsto dall'art. 43 della legge provinciale n. 8 del 1996,



secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

2. A seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale il beneficiario della borsa presenta domanda per l'inserimento nella prima graduatoria provinciale di medicina generale utile, per ottemperare all'obbligo assunto ai sensi del comma 1. L'obbligo viene meno se l'Azienda provinciale per i servizi sanitari non contatta il beneficiario per la stipula di una convenzione o di un contratto entro l'anno di validità della stessa graduatoria provinciale.

3. Il medico che non adempie totalmente o parzialmente all'obbligo versa alla Provincia, a titolo di penale, una somma determinata secondo criteri e modalità definiti nella deliberazione prevista dal comma 1, nel limite massimo di 25.000 euro, in relazione alla gravità dell'inadempimento. Quest'importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

3. Dopo l'art. 4-*bis* della legge provinciale n. 4 del 1991, nel capo I, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter* Organizzazione della formazione specifica in medicina generale.

1. La Provincia realizza le attività di formazione specifica in medicina generale previste dal titolo IV del decreto legislativo n. 368 del 1999, direttamente o avvalendosi dell'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri.

2. Ai componenti della commissione d'esame per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e della commissione d'esame finale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 368 del 1999 può essere riconosciuto, per la partecipazione alle sedute, un compenso, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura effettivamente sostenuta e il pagamento dell'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale.

3. L'ammissione al secondo e al terzo anno di corso è subordinata al superamento di una valutazione certificativa davanti a una commissione nominata dall'ente gestore, presieduta dal direttore della formazione e composta da quattro docenti. 11 medico in formazione che non supera queste valutazioni è ammesso per una sola volta, al termine del primo o del secondo anno, pena l'esclusione dal corso, a ripetere l'anno di formazione senza oneri a carico della Provincia.

4. I tutori nell'ambito della formazione specifica in medicina generale sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale da almeno cinque anni che operano in uno studio professionale e sono titolari di un numero di assistiti in una misura almeno pari alla metà del massimo vigente, alla data di instaurazione del rapporto di tutoraggio. Fino a che tutti i tutori attuali non hanno almeno un allievo non si procede con la formazione di nuovi tutori, né si consente a quelli attuali di seguire più di un allievo.

5. Per quanto non diversamente previsto da questa legge si applica la vigente normativa statale in materia di formazione specifica in medicina generale.».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56.

Modificazione dell'art. 59-bis della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

1. Nel comma 1 dell'art. 59-*bis* della legge provinciale n. 29 del 1983 le parole: «Gli atti relativi alla determinazione del numero delle farmacie e alla loro localizzazione, adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di questo articolo, non sono utilizzati nell'ambito del procedimento previsto da questo articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «La Provincia utilizza, nell'ambito del procedimento, gli atti relativi alla determinazione del numero di farmacie e alla loro localizzazione già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore di quest'articolo, se i comuni non formulano la propria proposta nel termine previsto dall'art. 58, comma 2-*bis*.».

Art. 57.

Modificazioni della legge provinciale 10 ottobre 2006, n. 6 (Disciplina della formazione in apprendistato).

1. Prima dell'art. 1 della legge provinciale n. 6 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 01 Disposizione di coordinamento.

1. Fino all'adeguamento alle disposizioni dell'ordinamento statale introdotte con il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), nel testo modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, continua ad applicarsi questa legge, in quanto compatibile.


2. Per i contratti di apprendistato già in essere ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 167 del 2011, la Provincia continua a offrire l'offerta formativa secondo le disposizioni di questa legge vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo.».

2. L'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. Profili formativi.

1. La Provincia definisce i profili formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'alta formazione e ricerca secondo quanto disposto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) e dai rispettivi regolamenti attuativi per la definizione dei piani di studio del secondo ciclo, nel rispetto degli accordi sottoscritti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I profili formativi per il conseguimento dei titoli nell'ambito dell'apprendistato per l'alta formazione e ricerca sono definiti previa intesa con l'università interessata, gli istituti di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, nel rispetto degli standard nazionali.



3. I profili formativi relativi all'apprendistato professionalizzante sono definiti dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali ai sensi della normativa statale in materia.

4. I percorsi formativi preposti al conseguimento dei profili formativi sono stabiliti dalla Provincia nel rispetto degli accordi sottoscritti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale.»

3. All'art. 6 della legge provinciale n. 6 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia può attivare percorsi formativi destinati ai tutori aziendali per l'acquisizione di specifiche competenze e adeguata formazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia, mediante convenzione con i soggetti indicati dall'art. 4, comma 2, lettera b), stabilisce le modalità di erogazione dell'offerta formativa richiesta e i relativi rapporti finanziari.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Provincia può proporre un'offerta formativa professionalizzante secondo gli standard definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta all'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali. La Giunta provinciale, nell'ambito del documento degli interventi di politica del lavoro, stabilisce le modalità per l'erogazione dell'offerta formativa e per il concorso dei datori di lavoro ai relativi costi.»

4. Gli articoli 3 e 9, il comma 3 dell'art. 10, il numero 7) della lettera a) e la lettera e) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale n. 6 del 2006 sono abrogati.

5. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede l'Agenzia dei lavoro con il proprio bilancio.

Art. 58.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro)

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«Art. 1.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, feline restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione.

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale, il reddito di continuità concorre al sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro attraverso l'integrazione del reddito per il mantenimento dell'occupazione e il miglioramento della professionalità. Il reddito di continuità è

composto, oltre che dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione e dalle prestazioni dei fondi di solidarietà previsti dalla legislazione statale, dai trattamenti erogati dai fondi bilaterali dei settori per i quali operino, ai sensi dell'art. 3, comma 14 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), consolidati sistemi di bilateralità. Ferme restando le disposizioni della legislazione statale in materia di procedure di informazione e di consultazione, le modalità per la concessione della cassa integrazione guadagni sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque; la deliberazione prevede:

a) il coinvolgimento delle parti sociali per la concessione dei trattamenti mediante una o più commissioni trilaterali;

b) la determinazione di un limite massimo di validità dei provvedimenti di concessione delle prestazioni.


3. Per l'attuazione di programmi di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro previsti e disciplinati dalle fonti istitutive dei fondi bilaterali nei settori per i quali operino consolidati sistemi di bilateralità, la Provincia può concedere contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti in provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con particolare riferimento alle caratteristiche dei programmi.

4. Il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione finanziate dall'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e dalle altre indennità, definite dalla Giunta provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto dalla presente legge, finalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni finanziate dallo Stato.

5. Alla concessione dei trattamenti pubblici di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, esclusi quelli erogati dai fondi bilaterali, e del reddito di attivazione provvede la Provincia, fermo restando che i trattamenti medesimi sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo quanto previsto dagli accordi operativi con la direzione provinciale dell'INPS nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano successivamente all'entrata in vigore della norma di attuazione e a seguito della stipulazione dell'intesa di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto dalla stessa previsto.

7. I commi 1 e 2 dell'art. 1-bis e i commi 1 e 2 dell'art. 1-ter di questa legge sono abrogati a decorrere dalla data prevista dalle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4.»



2. Dopo il comma 2 dell'art. 1-*bis* della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per favorire la realizzazione di interventi di politica attiva a favore di lavoratori disoccupati e occupati, con particolare riferimento agli apprendisti, la Giunta provinciale può concedere contributi per l'attuazione di programmi presentati dagli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche a supporto della rete provinciale dei servizi per il lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 17-*bis*. La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 1-*ter* della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per sostenere i contratti collettivi aziendali di solidarietà previsti dalla normativa statale, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che perseguono il fine di incrementare gli organici, anche mediante l'assunzione di apprendisti, la Provincia può erogare aiuti economici ai lavoratori coinvolti dalla riduzione di orario di lavoro e di retribuzione, con i criteri e le modalità stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.»

4. L'art. 1-*quater* della legge provinciale sul lavoro è sostituito dal seguente:

«Art. 1-*quater* Interventi a supporto delle cooperative sociali per la formazione e l'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili.

1. Il documento degli interventi di politica del lavoro può prevedere specifiche misure per favorire in forma integrata la formazione, l'inserimento occupazionale e l'accompagnamento di persone svantaggiate e di disabili, attraverso specifici interventi, nel rispetto della durata, dell'intensità e delle altre disposizioni previste dai regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Per i fini di quest'articolo sono svantaggiate le persone individuate dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), quelle comunque prese in carico dai servizi sociali ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e da essi segnalate ai competenti servizi pubblici per l'impiego, nonché i cittadini stranieri sottoposti a situazione di violenza o grave sfruttamento ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

3. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo indicate nell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991 o a loro consorzi, accreditati secondo quanto previsto dall'art. 17-*bis* anche al fine di aumentare le opportunità di impiego dei soggetti di cui al comma 2. In prima applicazione di questo comma si applica l'art. 1-*quinquies*, comma 3, terzo periodo.»

5. All'art. 1-*quinquies* della legge provinciale sul lavoro sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I titoli di acquisto di servizi previsti dal comma 2 costituiscono titoli di acquisto di servizi spendibili dal beneficiario presso cooperative sociali d'inserimento lavorativo e altri operatori accreditati, secondo quanto previsto dall'art. 17-*bis*. Le modalità di utilizzo, la durata e i limiti di importo dei titoli di acquisto sono stabiliti dal documento degli interventi di politica del lavoro. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma e fino alla data prevista dalla deliberazione di attuazione dell'art. 17-*bis* si considerano provvisoriamente accreditati gli operatori che hanno i requisiti previsti dal documento degli interventi di politica del lavoro.»

b) nel comma 4 le parole: «il soggetto accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore accreditato».

6. Nel comma 7 dell'art. 4-*bis* della legge provinciale sul lavoro la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «contemporaneamente».

7. Dopo l'art. 4-*bis* della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter* Tirocini estivi per giovani studenti.

1. La Provincia promuove tirocini estivi per favorire l'orientamento e l'addestramento pratico a favore di giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico, regolarmente iscritti presso università o istituti scolastici di ogni ordine o grado.

2. Il tirocinio estivo ha una durata non superiore a tre mesi, anche per il caso di più tirocini attivati con il medesimo giovane, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico o scolastico e l'inizio di quello successivo.

3. I tirocini estivi possono essere promossi dall'Agenzia del lavoro, dall'università o dagli istituti scolastici, anche se non sono coerenti rispetto ai piani di studio. Si applicano ai tirocini estivi i commi 3, 4, 9, 12, 14 e 16 dell'art. 4-*bis*.»


8. Dopo l'art. 4-*ter* della legge provinciale sul lavoro è inserito il seguente:

«Art. 4-*quater*. Reddito di qualificazione.

1. La Provincia attiva in via sperimentale, per l'anno 2013, un sostegno al reddito per l'acquisizione di un titolo di studio a favore di giovani di età fino a trentacinque anni compiuti che a tal fine concordano con il datore di lavoro di sospendere o ridurre l'attività lavorativa.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo sono definiti dal documento degli interventi di politica del lavoro approvato dalla Giunta provinciale. Il beneficiario dev'essere in possesso dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'erogazione di borse di studio finanziate dall'Agenzia del lavoro sul fondo valorizzazione giovani. È escluso il settore del lavoro domestico.»

9. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.»



Art. 59.

Modificazioni della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia).

1. Dopo il quarto comma dell'art. 6 della legge provinciale n. 34 del 1974 è inserito il seguente:

«Se l'impresa non è in grado di produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC), le anticipazioni sono subordinate al rilascio di idonee garanzie sul rimborso di quanto ottenuto. In assenza di queste garanzie l'erogazione ai lavoratori delle anticipazioni può essere effettuata dal consorzio, con utilizzo diretto dei fondi, solo se ciascun interessato conferisce al consorzio un mandato irrevocabile - ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, del codice civile - a riscuotere, nei limiti delle anticipazioni ricevute, le indennità spettanti ai lavoratori, a titolo di trattamento d'integrazione salariale straordinaria.»

2. Nel secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale n. 34 del 1974, dopo le parole: «l'istituto di credito» sono inserite le seguenti: «o il consorzio» e dopo le parole: «al quarto comma» sono inserite le seguenti: «e al quinto comma».

Art. 60.

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)».

1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

«4-bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie utile abitabile, che non può essere in nessun caso inferiore alla metratura individuata dal regolamento, l'ente locale può autorizzare la locazione dell'alloggio, seguendo l'ordine di graduatoria, ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo familiare pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio.»

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 è sostituita dalla seguente:

«b) del canone di mercato a metro quadro, ridotto nella misura del 30 per cento per gli alloggi destinati ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 3, lettera d), o, in alternativa, applicando i valori del canone concordato come definiti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dall'accordo territoriale per i comuni della provincia vigente alla data di stipulazione dei contratti di locazione. Il canone di mercato a metro quadro è determinato con riferimento ai dati medi desumibili dalle più diffuse pubblicazioni in materia immobiliare e ai risultati di specifiche indagini di mercato.»

3. Alla fine della lettera a) del comma 2-ter dell'art. 6 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono aggiunte le parole: «, ad eccezione della revoca per morosità a seguito della quale si applica il canone sostenibile incrementato del 30 per cento;».

Art. 61.

Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

1. Nell'ambito degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata e tenuto conto delle particolari difficoltà delle famiglie, derivanti dalla situazione di crisi economica, la Giunta provinciale con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può disciplinare i criteri, i termini e le modalità per:

a) riammettere a contributo coloro che, con provvedimento adottato dopo il 31 dicembre 2005 ed entro la data di entrata in vigore di questo comma, sono decaduti dai benefici di edilizia abitativa agevolata per l'impossibilità di trasferire il contributo su un altro alloggio a seguito di cessione di proprietà dell'immobile oggetto di contributo ai sensi dell'art. 84 della legge provinciale n. 21 del 1992; la riammissione a contributo è disposta sulla base della verifica delle condizioni oggettive del nuovo alloggio sul quale trasferire il contributo;


b) esonerare dalla restituzione del contributo ai sensi dell'art. 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 coloro che, alla data di entrata in vigore di questo comma, non hanno ancora restituito le somme dovute e hanno una condizione economico-patrimoniale tale da rendere insostenibile la restituzione;

c) consentire l'accesso ai benefici di edilizia abitativa agevolata a coloro che, dopo il 31 dicembre 2005, ne sono stati esclusi a causa della parziale non coincidenza tra richiedenti e proprietari.

2. Nel comma 2 dell'art. 83 della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo le parole: «nel periodo di tempo di dieci anni» sono inserite le seguenti: «, ridotti a cinque nel caso di passaggio di proprietà tra parenti entro il secondo grado.»

3. Nel comma 1 dell'art. 86-bis della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo le parole: «è diventato proprietario» sono inserite le seguenti: «o comproprietario assieme al coniuge.»

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e c), si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Art. 62.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento»).

1. Dopo la lettera *I*) del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 16 del 1990 è inserita la seguente:

«1-*bis*) i casi in cui le comunità possono autorizzare enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro a destinare ad altre attività socio-assistenziali gli alloggi finanziati o ad assegnare questi alloggi a persone che si trovano in particolare stato di bisogno, accertato dai servizi sociali territoriali;».

Art. 63.

Reviviscenza e modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (legge provinciale sulla protezione civile) e modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina dell'attività di protezione civile in provincia di Trento), nella lettera *e*) del comma 1 dell'art. 84 della legge provinciale n. 9 del 2011 le parole: «tranne gli articoli 7-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «tranne il comma 2-*ter* dell'art. 4-*bis* e gli articoli 7-*bis*».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 9 del 2011, nella lettera *p*) del comma 2 dell'art. 84 della legge provinciale n. 9 del 2011, dopo le parole: «12 settembre 2008, n. 16» sono inserite le seguenti: «, tranne il comma 1».

3. Nel comma 2-*ter* dell'art. 4-*bis* della legge provinciale sulla protezione civile le parole: «I corpi dei vigili del fuoco volontari sono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «I corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro unioni distrettuali sono iscritti, a richiesta.».

4. Alla fine del comma 4-*bis* dell'art. 20-*bis* della legge provinciale sulla protezione civile sono inserite le seguenti parole: «La Provincia può cedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei terzi responsabili ai comuni, che sono tenuti a versare al bilancio provinciale le somme recuperate, anche mediante regolazione contabile a valere sui fondi della finanza locale secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale. Resta ferma la possibilità per la Provincia di esperire le ulteriori azioni risarcitorie in relazione agli importi non recuperabili a seguito della predetta cessione, divenute azionabili successivamente alla definizione delle azioni di recupero intraprese dai comuni.».

5. All'art. 55 della legge provinciale n. 9 del 2011 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato:

1) nelle attività di gestione delle emergenze di cui al comma 1, che comportano un'assenza dal lavoro non inferiore al limite di giornate lavorative stabilite dal regolamento, in misura comunque non inferiore alle due giornate continuative; il rimborso è dovuto per il periodo eccedente la prima giornata di assenza dal lavoro;

2) nelle iniziative di formazione e di addestramento di cui al comma 1, che comportano un'assenza dal lavoro.».

6. Il comma 9 dell'art. 61 della legge provinciale n. 9 del 2011 è sostituito dal seguente:

«9. Gli statuti delle unioni distrettuali possono prevedere la nomina di uno o più vice ispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'ispettore in caso di sua assenza o impedimenti temporanei o per altre attività di supporto.»

7. Gli ispettori di zona già nominati alla data di entrata in vigore di questa legge continuano a svolgere le relative funzioni per un periodo di tempo massimo di sei mesi dalla medesima data.

8. Alla fine della lettera *a*) del comma 7 dell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011 sono inserite le seguenti parole: «in caso di calamità dovute ad incendi con distruzione di blocchi di abitazioni, possono essere considerate in casi eccezionali anche le seconde abitazioni, ai fini dell'assegnazione dei contributi per la ricostruzione;».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 5 provvede la cassa provinciale antincendi con il proprio bilancio.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 64.

Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti).


1. Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione è volta ad accertare il diritto alla prestazione fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dev'essere presentata.».

2. Il comma 1 si applica con riferimento alle prestazioni concesse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 65.

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. Nella lettera *c*) del comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sulle politiche sociali le parole: «accreditati ai sensi dell'art. 20» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati e accreditati ai sensi degli articoli 19 e 20».



2. All'art. 19 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) del comma 2 le parole: «, revoca» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione, o quando l'autorizzazione è dichiarata decaduta, è disposta l'immediata sospensione dell'attività ed eventualmente la chiusura della struttura in cui essa si svolge. Queste misure possono essere disposte anche in caso di esercizio dei servizi in grave difformità dall'autorizzazione o di reiterate violazioni di minore entità.»

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente:

«2-ter. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, lettera g), la Provincia favorisce l'inclusione sociale delle persone sorde, promuovendo la diffusione della lingua italiana dei segni (LIS) nella comunicazione ed informazione pubblica, con particolare riferimento ai servizi televisivi.»

3. Il comma 2-bis dell'art. 34 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, lettere d), e), f) e g), la Giunta provinciale individua le attività svolte dall'équipe multidisciplinare alla data del 31 dicembre 2012 per le quali la Provincia stipula con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari una convenzione per la messa a disposizione delle idonee professionalità di supporto e per la regolazione dei rapporti finanziari connessi.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 35 della legge provinciale sulle politiche sociali è inserito il seguente:

«2-bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i casi in cui l'intervento di sostegno economico di cui al comma 2, lettera a), è concesso a favore dei titolari di partita IVA, anche prescindendo dall'obbligo di cessazione dell'attività. Con la stessa deliberazione è fissato l'importo massimo dell'intervento di sostegno economico in relazione agli effetti connessi al cumulo di benefici erogati dalla Provincia o dagli enti locali.»

5. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 53 della legge provinciale sulle politiche sociali sono inserite le parole: «Dalla medesima data le comunità e i comuni provvedono, per le funzioni di livello locale, alle forme d'intervento previste dall'art. 7, quarto comma, della legge provinciale n. 35 del 1983 applicando, fino alla data prevista dal comma 5, le sue disposizioni attuative già approvate con deliberazione della Giunta provinciale.»

Art. 66.

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente «Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione, della cultura della pace)».

1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2007 è inserito il seguente:

«1-quater. La Provincia è autorizzata a conferire risorse al fondo di dotazione della fondazione Opera campana dei caduti di Rovereto, fissandone le modalità d'impiego.»

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2013, di 460.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 e di 350.000 euro per l'anno 2017, sull'unità previsionale di base 90.10.290 (Altre spese in conto capitale non ripartibili).

Art. 67.

Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale).


1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale le parole: «di paesi indicati nella lista dei paesi in via di sviluppo (DAC list of aid recipients), predisposta periodicamente dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» sono sostituite dalla seguente: «locali».

2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è inserito il seguente:

«2-ter. La Provincia può affidare al centro per la formazione alla solidarietà internazionale la valutazione dei progetti di cooperazione solidale, perché verifichi la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, per la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario e della congruità tecnico-amministrativa della spesa.

3. Nel caso di convenzioni già stipulate dalla Provincia alla data di entrata in vigore di questo comma con altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), la Giunta provinciale con propria deliberazione può anticipare ai soggetti di cooperazione solidale internazionale, a cui è affidata l'attuazione delle convenzioni, gli oneri finanziari posti a carico dei medesimi soggetti pubblici dalle convenzioni. Con la stessa deliberazione la Giunta provinciale può determinare le condizioni, i limiti e le modalità in base alle quali, in caso di minore erogazione di somme da parte dei soggetti pubblici firmatari delle convenzioni, l'onere finanziario rimane a carico della Provincia.

4. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, ENERGIA,
URBANISTICA, ESPROPRI, RIFIUTI, ACQUE PUBBLICHE E USI
CIVICI

Art. 68.

*Modificazioni dell'art. 30 della legge provinciale
10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori
pubblici).*

1. All'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3-*bis* sono inserite le seguenti parole: sulla base dei bandi-tipo approvati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

b) nel comma 5-*bis* dell'art. 30 della legge provinciale sui lavori pubblici le parole: «che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, anche per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 40» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'art. 58.29».

Art. 69.

*Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale
13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni
provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con
tensione nominale fino a 150.000 Volt).*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale n. 7 del 1995 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Quest'articolo non si applica ai casi disciplinati dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); questi restano regolati dal medesimo comma.».

Art. 70.

*Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1
(legge urbanistica provinciale)*

1. Al comma 6 dell'art. 14 della legge urbanistica provinciale le parole: «Il regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Con la deliberazione di approvazione della carta di sintesi della pericolosità, la Giunta provinciale».

2. Il comma 2 dell'art. 25-*bis* della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità, comprensivo di tutti i contenuti previsti dall'art. 21, l'approvazione di piani stralcio è subordinata all'approvazione del documento preliminare indicato nell'art. 22, comma 2, e l'accordo con la Provincia previsto dal comma 1 è esteso ai comuni rientranti nel territorio della comunità.».

3. La lettera *h*) del comma 3 dell'art. 29 della legge urbanistica provinciale è abrogata.

4. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale sono inserite le seguenti parole: «In tal caso il piano guida è equiparato a un piano attuativo, anche ai sensi dell'art. 52, e l'esecuzione degli interventi

edilizi previsti dal piano guida medesimo può essere effettuata in seguito alla sua approvazione».

5. All'art. 46 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 dopo le parole «piano attuativo di iniziativa pubblica» sono inserite le seguenti: «, compreso il piano attuativo a fini generali di cui all'art. 45, comma 1, lettera.

b) Il comma 4-*bis* è abrogato.

6. Dopo l'art. 61 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«Art. 61-*bis* Ricostruzione filologica degli edifici.

1. La ricostruzione filologica fedele senza mutamento della destinazione d'uso del patrimonio immobiliare collocato in aree non destinate specificatamente ad edificazione e non classificabile nell'ambito della disciplina del patrimonio edilizio tradizionale prevista dall'art. 61, è consentita, anche sulla base di documenti storici o fotografie d'epoca, secondo le modalità di recupero dell'edificio previste dal piano regolatore generale, definite in riferimento a edifici o a parti di edifici esistenti, individuati catastalmente e aventi elementi perimetrali tali da consentire l'identificazione della forma e del volume originali del fabbricato.».

7. Nel primo periodo del comma 15 dell'art. 91 della legge urbanistica provinciale, le parole: «alle fattispecie accertate» sono sostituite dalle seguenti: «agli illeciti commessi e accertati» e il secondo periodo è soppresso.

8. All'art. 97 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a-*bis*) del comma 1 le parole: «che possono pregiudicare la staticità dell'edificio» sono soppresse;

b) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:

«c-*bis*) gli allacciamenti dei servizi all'utenza diretta, sottoservizi e impianti a rete in genere, con esclusione delle linee elettriche aeree;»;

c) nel comma 1-*bis* le parole: «lettere a-*bis*) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a-*bis*), c-*bis*) e g)».

9. All'art. 99 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Resta ferma in ogni caso la possibilità di realizzare le addizioni consentite dai piani regolatori generali nell'ambito di questa categoria d'intervento per assicurare una migliore fruibilità degli edifici e le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica»;

b) la lettera f) del comma 1 è abrogata.



10. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 100 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

«*d*) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti che comportano un aumento di volume o superficie;».

11. Nel comma 2 dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: «numero di copie» sono inserite le seguenti: «, da una dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati».

12. La rubrica della sezione II del capo II del titolo V della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)».

13. Il comma 1 dell'art. 105 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a SCIA i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;

b) sopraelevazioni e ampliamenti che non superano il 10 per cento del volume edilizio esistente e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *c*);

c) il mutamento della destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie;

d) interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio o, se i piani attuativi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, rispetto ai quali la CPC ha espresso parere favorevole in presenza di elementi formali e architettonici;

e) interventi realizzati in conformità a manuali tipologici approvati dalle comunità o dai comuni;

f) lavori di cui all'art. 103, comma 5, per rendere l'opera abitabile o agibile;

g) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali al piano terreno degli edifici, ai fini del rispetto degli standard richiesti per le singole unità immobiliari;

h) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 97, comma 1, lettera *a-ter*);

i) le varianti a concessioni edilizie riguardanti opere che rientrano tra gli interventi previsti da questo comma e comunque nel limite del 20 per cento delle misure di progetto.».

14. All'art. 106 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «Con deliberazione della Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «sono stabilite eventuali ulteriori precisazioni sulla presentazione della SCIA e»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Contestualmente alla presentazione della SCIA l'interessato può iniziare i lavori, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'art. 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo successivo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. A tal fine la SCIA è corredata dalla documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri. La SCIA è inefficace se

presentata in assenza della documentazione che attesta l'avvenuto pagamento degli oneri, dei provvedimenti permissivi indicati nel comma 4 o dell'attestazione del progettista circa la formazione del silenzio assenso sui predetti atti, se previsto. In questi casi il comune ordina la sospensione dei lavori, se iniziati, e assegna all'interessato un congruo termine per regolarizzare o integrare la documentazione mancante o per corrispondere gli oneri dovuti, anche a titolo di conguaglio. In caso di mancata regolarizzazione o versamento delle somme dovute entro il termine assegnato il comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, provvede secondo quanto disposto dal comma 5.»;

c) Il comma 3 è abrogato;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal titolo VI il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione vieta, di iniziare o di proseguire i lavori e ordina la rimessa in pristino, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività e i suoi effetti - se ciò è possibile - entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal comune. A tal fine il comune può individuare le opere e le modalità esecutive necessarie per conformare gli interventi alle norme urbanistiche, ordinando la loro esecuzione nel termine stabilito. Se ne ricorrono i presupposti il comune provvede anche alla comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista. È fatto salvo il potere del comune di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci il comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, può adottare in ogni tempo i provvedimenti previsti da questo comma.»;


e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per quanto non espressamente previsto dal titolo V, capo II, sezione II, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa) in materia di segnalazione certificata di inizio attività.»

15. Il comma 3 dell'art. 113 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'immodificabilità dell'esclusiva destinazione a parcheggio, la proprietà dei parcheggi realizzati ai sensi di questo articolo può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, nei casi previsti dall'art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393).».

16. All'art. 116 della legge urbanistica provinciale, la lettera *d*) del comma 2 è abrogata.



17. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 117 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

«*c-bis*) per gli interventi relativi a volumi entro terra pertinenziali a edifici con destinazione residenziale.»

18. Dopo il comma 5 dell'art. 128 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«*5-bis*. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, non si ha difformità parziale del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.»

19. Dopo il comma 4 dell'art. 130 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«*4-bis*. Il deposito dei tipi di frazionamento presso il comune previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è sostituito da un sistema informativo telematico mediante il quale gli uffici del catasto rendono disponibili per ogni comune i tipi di frazionamento presentati relativi al suo territorio.»

20. All'art. 148 della legge urbanistica provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *d)* del comma 5, dopo le parole «limitatamente alle parti oggetto di modifica» sono inserite le seguenti: «, felino restando quanto stabilito dall'art. 31, comma *5-bis*»;

b) dopo il comma *8-bis* è inserito il seguente:

«*8-ter*. Fino all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'art. 61, sono sospese le disposizioni dei predetti piani che consentono la ricostruzione di ruderi, come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo art. 61.»

21. Dopo il comma *4-ter* dell'art. 149 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

«*4-ter* 1. Il comma 3 dell'art. 103 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute riguardano anche le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), se, alla stessa data, i lavori sono già iniziati entro il termine previsto dalla legge urbanistica provinciale vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2012 e non sono ancora decorsi tre anni dal rilascio della concessione, o se, alla stessa data, i lavori non hanno avuto inizio e non è ancora decorso il termine di un anno dal rilascio della concessione.

22. Per contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese nel settore dell'edilizia, la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, per gli anni 2012 e 2013, i provvedimenti di adeguamento del costo di costruzione previsto dall'art. 115, comma 4, lettera *d)*, della legge urbanistica provinciale.

23. Salvo quanto diversamente disposto da quest'articolo le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «SCIA» sostituiscono, ovunque ricorrono, quelle di «denuncia d'inizio attività» e «DIA», nella legge urbanistica provinciale e nelle altre disposizioni legislative provinciali in materia di urbanistica. Con regolamento, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la legge urbanistica provinciale e le altre disposizioni legislative provinciali possono essere

modificate per adeguarle a questo comma. Per le domande di concessione e le denunce di inizio attività presentate prima della data di entrata in vigore di quest'articolo continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, le disposizioni vigenti prima della medesima data.

24. Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9. Le disposizioni previste dal comma 9, in materia di demolizione e ricostruzione di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia, e da questo comma si applicano alle domande di titolo edilizio presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. Le disposizioni previste dal comma 9 prevalgono su quelle recate in materia dai piani regolatori generali e dai regolamenti edilizi adottati e vigenti, nel rispetto delle previsioni tipologiche, architettoniche e planivolumetriche stabilite dai predetti strumenti di pianificazione comunale. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC.

25. Il comma 8 dell'art. 61 della legge urbanistica provinciale è applicabile, in deroga a quanto previsto dall'art. 121, comma 4, anche con riferimento a crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore di questa legge nel solo caso di edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione edilizia secondo la disciplina prevista dai piani regolatori generali in conformità al predetto art. 61 della legge urbanistica provinciale.

26. Le disposizioni introdotte dal comma 6 trovano applicazione solo successivamente all'adeguamento dei piani regolatori generali alla disciplina dell'art. 61 della legge urbanistica provinciale, in presenza sul territorio comunale di ruderi come definiti dalle disposizioni attuative del medesimo art. 61.

27. Il comma *4-bis* dell'art. 130 della legge urbanistica provinciale, inserito da questo articolo, si applica a decorrere dalla data di effettiva operatività del sistema informativo telematico, individuata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di catasto.

Art. 71.


Modificazioni dell'art. 91-ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

1. All'art. 91-ter della legge provinciale n. 22 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione o le coperture di edifici già esistenti, prevedono:

a) l'applicazione delle misure preventive e protettive previste dal regolamento tecnico previsto dal comma 6, di seguito denominato regolamento tecnico, che consento-



no, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, lavori in quota in condizioni di sicurezza;

b) la redazione di un elaborato tecnico della copertura, contenente l'indicazione della posizione dei punti di ancoraggio che devono essere conformi al regolamento tecnico.»

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il mancato deposito in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori dell'elaborato tecnico della copertura indicato al comma 2, lettera b), e della dichiarazione prevista dal comma 3, qualora richiesti, rendono inefficace la dichiarazione di ultimazione dei lavori anche ai fini delle certificazioni concernenti l'agibilità.»

c) Il comma 5 è abrogato.

Art. 72.

Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali.

1. Presso il dipartimento provinciale competente è istituito l'Osservatorio per lo sviluppo del corridoio del Brennero e delle connesse infrastrutture provinciali, organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta provinciale con compiti di accompagnamento alla realizzazione delle tratte d'accesso sud al corridoio del Brennero, con particolare riguardo al coordinamento delle infrastrutture ferroviarie, stradali e logistiche nonché alla cura delle relazioni con la popolazione.

2. In particolare l'osservatorio, con l'ausilio di un comitato scientifico, svolge le seguenti attività:

a) monitoraggio delle fasi di progettazione e realizzazione del corridoio del Brennero e delle opere ad esso afferenti, in relazione agli aspetti ambientali, economici e territoriali;

b) esame di documenti, raccolta di dati ed elaborazione di proposte agli organi competenti;

c) elaborazione di studi e ricerche afferenti la materia dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo economico e sociale dei territori interessati;

d) attività di informazione ai cittadini in relazione all'impatto delle infrastrutture;

e) gestione delle segnalazioni di criticità provenienti da soggetti pubblici e privati e da cittadini.

3. Il comitato scientifico elabora un programma delle attività dell'osservatorio, verifica l'attività complessiva svolta dallo stesso e relaziona annualmente alla Giunta provinciale su detta attività.

4. Il comitato scientifico è costituito da cinque componenti, ed in particolare:

a) dal dirigente generale del dipartimento competente;

b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di ambiente e territorio;

c) da due componenti designati rispettivamente dai comuni del territorio provinciale e dalle comunità interessate dal corridoio del Brennero;

d) da un esperto in materia di infrastrutture di trasporto designato dalla Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici.

5. L'osservatorio esercita le proprie attività anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti nonché della collaborazione di università o di altri istituti scientifici.

6. La Giunta provinciale disciplina con propria deliberazione il funzionamento dell'osservatorio.

7. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 73.

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

1. Dopo il comma 2-ter dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:


«2-*quater*. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di appalti di servizi per l'affidamento di attività complementari alla depurazione delle acque reflue urbane provinciali, ivi compreso il trattamento dei relativi fanghi, effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, la struttura provinciale competente in materia di gestione degli impianti di depurazione può stipulare, acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, accordi e convenzioni con i soggetti affidatari della gestione degli impianti tecnologici medesimi, per consentire l'immissione diretta delle acque di processo all'impianto di depurazione stesso. I predetti accordi e convenzioni stabiliscono le modalità di conferimento, la quantità e qualità degli scarichi, tenuto conto della relativa compatibilità con la capacità depurativa dell'impianto di depurazione, nonché degli altri aspetti tecnici ed economici. I medesimi accordi e convenzioni tengono luogo, a tutti gli effetti, delle autorizzazioni previste dal titolo ifi della parte I in materia di scarichi e dell'eventuale autorizzazione per il riutilizzo nell'ambito dei predetti impianti tecnologici connessi delle acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione. Con riferimento allo scarico finale dell'impianto di depurazione, resta fermo in ogni caso il rispetto della disciplina prevista per lo scarico di acque reflue urbane, compresi i relativi limiti.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 65 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

«5.1 A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Provincia può cedere alle comunità territorialmente interessate la proprietà dei centri di raccolta zonali. La Provincia e la comunità stipulano una convenzione per definire le modalità e le condizioni del passaggio di proprietà e disciplinare i rapporti pendenti.»

3. All'art. 71-*bis* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1-*bis* le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2014»;



b) nei commi 5 e 5-bis le parole: «fino all'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2013».

4. Nella lettera e) del comma 5 dell'art. 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti la parola: «depuratori» è sostituita dalla seguente: «impianti.»

5. Dopo l'art. 102-*quater* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

«Art. 102-*quinquies* Disposizioni transitorie per la gestione delle discariche per rifiuti urbani.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate dall'art. 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia, che subentra alle comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso. I beni mobili funzionali all'esercizio delle discariche sono trasferiti gratuitamente alla Provincia.

2. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 e, se ne ricorrono i presupposti, l'autorizzazione integrata ambientale concernenti le discariche indicate nel comma 1 sono volturate alla Provincia con effetto dal 1° gennaio 2014. L'esercizio delle competenze e la realizzazione degli interventi da parte della Provincia costituiscono garanzia equivalente ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera a), punto IV, della direttiva 1999/31/CE, e delle relative disposizioni statali di attuazione.

3. Resta ferma la competenza attribuita ai comuni, alle comunità e al Comune di Trento, ai sensi della normativa vigente, relativamente alla gestione delle stazioni di trasferimento dei rifiuti urbani e all'addebito e riscossione delle tariffe o dei tributi in materia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari tra la Provincia, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi di raccolta, compresi quelli relativi alla riscossione delle tariffe o dei tributi.

5. Agli interventi previsti da quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per la depurazione con il proprio bilancio.»

Art. 74.

Modificazioni dell'art. 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'art. 11 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici).

1. All'art. 13-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In materia di discariche si applica l'art. 102-*quinquies* del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per pro-

muovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.»;

b) all'inizio del comma 7 sono inserite le parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis.»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'art. 13, comma 6, entro il 30 giugno 2013 e l'intesa è sottoscritta entro il 31 dicembre 2013. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.»

2. Nel comma 8 dell'art. 11 della legge provinciale n. 6 del 2004 le parole: «entro il 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014.»

Art. 75.

Modificazioni dell'art. 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

1. Nel comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 dopo le parole: «costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre,» sono inserite le seguenti: «i, provvedimenti di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'art. 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché» e le parole: «ai sensi del comma 1» sono soppresse.

Art. 76.

Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche).

1. Il comma 3-bis dell'art. 16-*novies* della legge provinciale sulle acque pubbliche è sostituito dal seguente:

«3-bis. I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, a seguito di breve istruttoria ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche, nel corso della quale si procede anche alla valutazione dell'interesse ambientale, ai sensi dell'art. 12-bis del regio decreto n. 1775 del 1933.»

2. Nel sesto comma dell'art. 17 della legge provinciale sulle acque pubbliche, dopo le parole: «dei canoni non corrisposti.» sono inserite le seguenti: «Quando più persone concorrono nella commissione della predetta violazione amministrativa, i trasgressori sono obbligati al pagamento di una sanzione accessoria complessivamente pari al doppio dei canoni non corrisposti, suddivisa in ragione della posizione e del ruolo rivestito da ciascuno dei concorrenti nella consumazione dell'illecito.»



Art. 77.

Modificazione dell'art. 26 ter della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26-ter della legge provinciale n. 4 del 1998 è inserito il seguente:

«3-bis. La Giunta provinciale, a seguito dell'accordo stipulato ai sensi del comma 2 e dei provvedimenti e degli atti assunti in base al medesimo comma, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio provinciale ai sensi dell'art. 27, primo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).»

2. Il comma 15-ter dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998 non si applica alla concessione di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico disciplinata dall'art. 26-ter della legge provinciale n. 4 del 1998, ferma restando la sua applicabilità a tutte le altre concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico in essere in provincia di Trento alla data di entrata in vigore del predetto comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, la Giunta provinciale assume le deliberazioni indicate alla lettera f) del comma 15-quater dell'art. 1-bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998, in relazione alle concessioni per le quali tali deliberazioni non siano ancora state assunte.

Art. 78.

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia)

1. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale sull'energia le parole: «misura massima del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura massima del 30 per cento».

2. Il comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale sull'energia è sostituito dal seguente:

«2. In relazione al servizio previsto dal comma 1, le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali.»

3. All'art. 37 della legge provinciale sull'energia sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, stimati nell'importo di 10.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 4.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'art. 12 della legge provin-

ciale n. 10 del 1997, come disposta dall'art. 36 di questa legge.»

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, si provvede con le minori spese riferite alle unità previsionali di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) e 61.12.220 (Contributi annui alle imprese), derivanti dall'abrogazione degli articoli 3, 3-bis, 3-quinquies, 3-sexies e 10-bis della legge provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'art. 36 di questa legge.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 15, si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.30.210 (Spese in c/capitale nel settore dell'energia) derivanti dall'abrogazione dell'art. 6-quinquies della legge provinciale n. 14 del 1980, come disposta dall'art. 36 della presente legge.

1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18, comma 1, si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.210 (Acquisto mobili, attrezzature e automezzi).»

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20, stimati nell'importo di 50.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.5.110). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale sull'energia è inserito il seguente:

«3-bis. In sede di prima applicazione dell'art. 34, per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione di gas naturale si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale, salvo quanto disposto da questo comma. La Provincia pubblica il bando di gara entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma. Le disposizioni statali, anche di carattere organizzativo, relative al soggetto che gestisce la gara si applicano in quanto compatibili con quanto previsto dall'art. 34, comma 2.»

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 79.

Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici).

1. All'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo le parole: «indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta.» sono inserite le seguenti: «La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue.»;



b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.»

2. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale sugli usi civici è sostituito dal seguente: «L'elezione del comitato è valida se partecipa alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto. Lo statuto può prevedere la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori comunque non inferiore al 30 per cento degli aventi diritto.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sugli usi civici è inserito il seguente:

«1-bis. Le Regole di Spinale e Manez, la Magnifica Comunità di Fiemme e le ASUC sono in ogni caso equiparate agli enti locali ai fini dell'ottenimento dei contributi provinciali, coerenti con le finalità di questa legge e diversi da quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), anche per l'assunzione di spese in conto capitale.»

4. Il comma 5 dell'art. 15 della legge provinciale sugli usi civici è abrogato.

5. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale sugli usi civici le parole: «Ove l'estinzione sia deliberata dal comitato dell'ASUC, il servizio provinciale può richiedere al comune elementi in ordine alla coerenza dell'estinzione con gli strumenti di programmazione e pianificazione comunale. Il comune si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine il servizio provinciale procede prescindendo dalle valutazioni del comune.» sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sugli usi civici le parole: «L'ASUC ha la facoltà» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione competente ha la facoltà».

7. All'art. 18 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, se in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale (PUP) e delle relative varianti, che non costituiscono un mero adeguamento normativo alla disciplina del PUP di natura obbligatoria, l'ente procedente intende mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'amministrazione competente. L'ente procedente motiva la scelta pianificatoria tenuto conto del suddetto parere. Il mutamento della destinazione in atto non può essere disposto con l'approvazione di piani attuativi previsti dalla legge 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale).»;

b) nel comma 3 le parole: «la verifica è effettuata mediante una conferenza di servizi indetta dal servizio

provinciale alla quale partecipano i rappresentanti delle strutture provinciali interessate, nonché del comune e dell'ASUC interessata. Il pronunciamento della conferenza di servizi è reso nel termine previsto per l'espressione della commissione urbanistica provinciale ai sensi dell'art. 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991» sono sostituite dalle seguenti: «la verifica è effettuata secondo la procedura stabilita dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e l'associazione più rappresentativa delle ASUC».

8. All'art. 21 della legge provinciale sugli usi civici sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente:

«b-bis) le opere di cui al comma 3-bis per le quali l'ASUC interessata non abbia dato previamente assenso;»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità la richiesta di regolarizzazione prevista dal comma 1 può essere presentata con riferimento a situazioni preesistenti all'entrata in vigore di questo comma, anche se successive alla data individuata dal comma 1.»

9. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sugli usi civici, come modificato da quest'articolo si applica alle consultazioni richieste dopo l'entrata in vigore della presente legge e non ancora effettuate.

10. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 18, comma 3, della legge provinciale sugli usi civici, come modificato da questo articolo, per la verifica di compatibilità del mutamento di destinazione con le esigenze di tutela dei diritti di uso civico si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore di questo articolo.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3 si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio ai sensi delle leggi di settore.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80.

Abrogazioni

1. L'art. 25 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativo alla partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale, è abrogato.

2. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura);

b) l'art. 1 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5;



c) gli articoli 28, 29 e 30 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27;

d) l'art. 30 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

e) l'art. 33 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11;

f) l'art. 62 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;

g) l'art. 95 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

h) il decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° agosto 1985, n. 8-21/Legisl. (Approvazione regolamento di esecuzione legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 - art. 10).

Art. 81.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni relative ai capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese e delle minori entrate derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2013 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 82.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 dicembre 2012

PACHER

(Omissis).

13R00158

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 27.

Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia -Giulia - Supplemento ordinario n. 2 del 7 gennaio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate

1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.089.602.624,21 euro, suddivisi in ragione di 7.516.318.812,84 euro per l'anno 2013, di 6.286.851.118,67 euro per l'anno 2014 e di 6.286.432.692,70 euro per l'anno 2015, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, ivi indicate.

2. Per le finalità di cui all'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è applicata la somma di 701.870.377,74 euro quale saldo finanziario presunto. Gli stanziamenti di cui all'allegata Tabella N relativa all'utilizzo dell'avanzo presunto non sono disponibili ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale n. 21/2007 fino alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione a seguito della deliberazione della Giunta regionale che provvede a formalizzare le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2007 nell'esercizio 2013 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 87.970.000 euro.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2013 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 87.970.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilan-



cio per l'anno 2013, ivi indicate, con riferimento al «Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario» del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2013 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'art. 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) nella misura massima di 875.509.907,35 euro.

6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge n. 144/1989 ;

b) durata non superiore ai venti anni.

7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.

8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2013-2015, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.

9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;

b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;

c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettati tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;

d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;

e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.

10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.


11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 30, comma 10, della legge 289/2002 .

Art. 2.

Finalità 1 - Attività economiche

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri necessari per l'attuazione delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 3, comma 36, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai fini della gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 385.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere sino al 98 per cento della spesa complessiva per la realizzazione di opere pubbliche di ammodernamento degli impianti irrigui e di trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le quote non impegnate, ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), degli stanziamenti relativi alle assegnazioni statali di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), allocati all'unità di bilancio 1.1.2.1003 e ai capitoli 7182 e 7183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per il ripristino della viabilità interpodereale danneggiata dagli eventi calamitosi verificatisi dal 1998 al 2004, per concedere contributi a titolo di indennizzo per i danni causati alle strutture aziendali e alle scorte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Consorzio Boschi Carnici un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 2743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Cooperativa Pavees, in qualità di gestore della struttura denominata «Casa delle farfalle di Bordano», un contributo straordinario per il rilancio, attraverso l'implementazione della propria offerta espositiva, scientifica e didattica, dell'offerta turistica.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 9107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

12. Per finalità culturali e turistiche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale alla Guardia Costiera Ausiliaria F.V.G. ONLUS, con sede a Trieste, da destinare alla messa in sicurezza e alla manutenzione della gru su pontone denominata «Ursus», reperto di archeologia industriale portuale di epoca austriaca, unico esemplare ancora esistente, ubicata nel golfo di Trieste.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata entro il 31 marzo 2013 al Servizio sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive corredata di uno studio di fattibilità e relativo piano finanziario.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2027 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

15. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario pluriennale, integrativo del contributo pluriennale concesso ai sensi dell'art. 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto SSSTR 16 ottobre 2009, n. 2436, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile.

16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato il limite di impegno decennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 76.500 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 9124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

18. Le domande di finanziamento presentate nel corso dell'anno 2012, ai sensi dell'art. 2, commi da 43 a 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e dirette alla creazione di centri commerciali naturali e centri in via e non accolte nel corso dell'esercizio finanziario 2012 per carenza di fondi, possono essere accolte, nei limiti dello stanziamento di bilancio, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, anche antecedentemente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle nuove domande di finanziamento per lo stesso esercizio finanziario.



19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa all'uopo disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con la Tabella B di cui al comma 82.

20. In deroga a quanto previsto dall'art. 101, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le domande presentate ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005 nel corso dell'anno 2012 possono essere accolte e finanziate dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) con i fondi assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di commercio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Pro Loco di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione di un'area attrezzata per la sosta dei camper finalizzata alla valorizzazione turistica del territorio comunale.

22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3489 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 50.000 euro alla Pro Loco della Comunità di Bueri in Comune di Magnano in Riviera per spese di ristrutturazione della sede sociale.

25. La domanda per il contributo di cui al comma 24, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione ed i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in unica soluzione e in via anticipata.

26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 3495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

27. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere l'assunzione di soggetti svantaggiati, è autorizzata a concedere a «II Mosaico Consorzio di cooperative sociali - Società cooperativa sociale» con sede a Gorizia un contributo in regime «de minimis», nella misura indicata dal comma 29, a sollievo

degli oneri, sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo, concernenti la locazione di immobili, destinati anche alla realizzazione di progetti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di cooperazione corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi «de minimis» di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle azioni finalizzate a promuovere il mantenimento dei livelli occupazionali nei comuni montani, nell'esercizio di attività economiche rispettose dell'ambiente naturale, idonee a prevenire lo spopolamento e la disgregazione del tessuto sociale, è autorizzata a concedere a «Comco Nordest soc. coop. R.L.», con sede in Savogna, un contributo in regime «de minimis», nella misura indicata dal comma 32, a sollievo degli oneri costituiti dai costi salariali effettivamente sostenuti successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio coordinamento politiche per la montagna, corredata di una relazione illustrativa, del relativo preventivo di spesa con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario e di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), avente a oggetto i contributi «de minimis» di cui l'impresa ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione del contributo.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 16.666,66 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di euro 16.666,68 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC - Incubatori FVG Spa un contributo a sostegno del progetto «Sistema integrato di governance energetica regionale» al fine di creare per le imprese le migliori condizioni di partecipazione ai bandi europei.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della



Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

36. L'art. 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

«Art. 174. Attività promozionale

1. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, con le seguenti modalità:

a) attraverso la concessione ed erogazione di contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 ;

b) attraverso la stampa e la diffusione di materiali promozionali, anche da parte soggetti terzi, nonché la realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità.

2. Con regolamento sono definiti criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a).».

37. Per le finalità di cui all'art. 174, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dal comma 36, e comma 39, è autorizzata la spesa complessiva di 2.100.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per l'anno 2013 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. Per le finalità di cui all'art. 174, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2002, come sostituito dal comma 36, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

39. Ai procedimenti in corso fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 174, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 si applica la disciplina previgente come attuata dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2006, n. 380 (Regolamento concernente l'acquisizione di beni, servizi ed il cofinanziamento di iniziative nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive tramite apertura di credito a favore di funzionari delegati).

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo di Azione Locale (GAL) Torre Natisone un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto di sviluppo turistico per l'integrazione tra «Ci-

vidale longobarda Patrimonio dell'Unesco» e il territorio dell'Unione dei Comuni montani di Torre e Natisone.

41. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

43. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), è abrogato.


44. In relazione all'abrogazione di cui al comma 43 sono riversate al bilancio regionale le somme erogate per complessivi 2.497.180 euro, in base a convenzioni esecutive delle disposizioni contenute all'art. 14, comma 33, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), o a convenzioni esecutive del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, a favore di Agemont Spa, iscritte nelle passività dello stato patrimoniale di Agemont Centro Innovazione Tecnologica Srl, costituita ai sensi del Capo I della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), nelle voci «debiti verso altri finanziatori» e «debiti verso controllanti».

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel corso dell'anno 2012 per le iniziative progettuali di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), nel limite massimo di 1.050.000 euro per l'anno 2013.

46. Per le finalità di cui al comma 45 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo, di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), un finanziamento pari a 900.000 euro per la messa in sicurezza e il ripristino degli immobili conferiti in seguito alle operazioni di scorporo delle attività di Agemont Spa, previste dal Capo I della legge regionale n. 17/2011.

48. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 47 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare. Con il decreto di concessio-



ne sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

49. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. In relazione al disposto di cui al comma 44 sono previste entrate di pari importo per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 2607 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio artigiano e piccole imprese di Cividale srl un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, necessari alla variante aerea dell'attuale tracciato, della linea elettrica da 132 KV, interferente con il progetto di lottizzazione del Consorzio medesimo.

52. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 1804 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

54. Al fine di incrementare la competitività del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale dell'area montana un contributo straordinario diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al Cloud Computing.

55. L'istanza per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale e Servizio competenti in materia di politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. Con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il riferimento al capitolo 9188 previsto dall'art. 6, comma 63, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), va inteso come riferimento al capitolo 9839 dello stato di previsione della spesa del bilancio plu-

riennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

58. Al comma 107 dell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «comma 111» sono sostituite dalle seguenti: « comma 106 ».

59. In relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2013-2015 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito del Programma Attuativo Regionale - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono individuati, in particolare, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo relative ai canali contributivi delegati all'Unione Regionale delle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA) ai sensi, rispettivamente, dell'art. 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e dell'art. 72 bis, comma 3, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e il termine per l'emanazione delle direttive giuntali a Unioncamere FVG e al CATA.

60. Le risorse assegnate all'Ente bilaterale dell'artigianato (EBIART), ai sensi dell'art. 68 bis della legge regionale n. 12/2002, a integrazione delle risorse destinate al «Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti», possono essere impiegate nell'annualità 2013 anche per l'eventuale copertura delle spese sostenute dalle aziende che abbiano attivato, nel corso del 2012, sospensioni del lavoro riconducibili a situazioni di crisi aziendale o occupazionale.

61. Le somme relative ai contributi liquidati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7, comma 69, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), ai Consorzi garanzia fidi, che si sono rese e che si renderanno disponibili a conclusione di operazioni finanziarie attivate per l'abbattimento dei tassi di interesse attraverso lo strumento del prestito partecipativo a favore delle PMI, sono destinate al rilascio di garanzie in favore dei propri soci, in regime di minimis, in relazione a operazioni bancarie e di finanziamento a breve, medio e lungo termine.

62. Per le finalità di cui al comma 61 le somme ivi indicate comprensive degli interessi attivi maturati nell'ambito della gestione del prestito partecipativo sono imputate al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva patrimoniale, anche costituente fondo rischi.

63. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola « Direzione » sono inserite le seguenti: « , previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione, ».



64. All' art. 24 della legge regionale n. 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 5 e dal comma 6, nell' ipotesi di cui all' art. 20, comma 4.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti cooperativi non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, tenuti alla redazione del bilancio in forma non abbreviata, contribuiscono alla spesa relativa alle revisioni ordinarie nella misura e con le modalità che sono determinate per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dei parametri di cui al comma 2.»;

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10 bis. Ai fini del controllo sull' attività di vigilanza cooperativa dei soggetti esterni all' Amministrazione regionale, le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono obbligate a trasmettere alla Regione i verbali di revisione e la connessa documentazione.».

65. La lettera g) del comma 2 dell' art. 32 della legge regionale n. 27/2007 è sostituita dalla seguente:

«g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.».

66. Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, la somma di 500.000 euro destinata all' Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - “Eventuale finanziamento del sistema di gestione adottato per il POR”, come individuata e assegnata alla competenza della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari, con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1642 (Individuazione per l' anno 2008 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), quota di cui all' art. 19, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 21/2007, successivamente iscritta a bilancio regionale sul capitolo di spesa 322 e impegnata e trasferita, con decreto del Direttore del Servizio risorse finanziarie 22 ottobre 2009, n. 1008/Refv. (Decreto di impegno sul capitolo di spesa 322 relativo al Programma Aggiuntivo Regionale - PAR a favore della gestione fuori bilancio denominata “FONDO POR FESR 2007 - 2013” di cui alla legge regionale n. 7/2008), alla gestione fuori bilancio POR FESR 2007-2013 “Obiettivo competitività e occupazione regionale (PAR)”, viene destinata per l' attuazione Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 - “Attività 6.1.a Consulenza e assistenza tecnica”.

67. Al comma 1 dell' art. 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «di durata quinquennale» sono soppresse.

68. Gli importi liquidati all' organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a stima del cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati per la chiusura del Programma secondo i dati di certificazione presentati da AGEA alla Commissione Europea, comunicate dall' Organismo pagatore stesso alla Regione, possono essere utilizzati a copertura delle esigenze di cofinanziamento regionale del PSR 2007-2013.

69. Gli importi liquidati all' organismo pagatore regionale AGEA nel periodo 2000-2006 a copertura degli impegni aggiuntivi regionali del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Friuli Venezia Giulia e non utilizzati a causa di economie di spesa, secondo i dati di certificazione presentati da AGEA, possono essere utilizzati a copertura delle quote di fondi aggiuntivi regionali previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

70. All' art. 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell' accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 dopo le parole «rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo.» sono aggiunte le seguenti: «In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all' art. 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l' istanza di deliberazione dell' intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell' ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell' adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedurali previsti dal regolamento di cui all' art. 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.»;

b) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25 bis. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIE non ancora deliberate dal Comitato di gestione del FRIE sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all' art. 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi, anche successivamente alla data di cui al comma 24, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all' art. 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l' istanza di deliberazione dell' intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca convenzionata ai fini dell' ammissibilità delle spese, la domanda di esame al Comitato di gestione del FRIE, trasmessa dalla banca convenzionata e già ricevuta presso il Comitato medesimo alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell' adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini



procedimentali previsti dal regolamento di cui all'art. 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.

25 ter. I procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione sono conclusi dal Comitato di gestione di cui all'art. 10. A tali procedimenti continua ad applicarsi anche successivamente alla data di cui al comma 24 la normativa previgente.».

71. Per la copertura della quota IVA non certificabile all'Unione Europea relativa alle spese assoggettate a tale tributo nell'ambito della Misura 511 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, è autorizzata la costituzione presso AGEA del Fondo IVA di cui agli accordi della Conferenza Stato - Regioni del 29 luglio 2009.

72. Al Fondo di cui al comma 71 sono assegnate le risorse derivanti dalla riassegnazione a fondi cofinanziati di pagamenti già effettuati a valere su fondi aggiuntivi regionali per la Misura 123 - azione 1, in conseguenza dell'aumento della dotazione di piano finanziario del Programma avvenuto con l'accettazione della versione 6 da parte della Commissione Europea.

73. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità corrente necessarie per lo svolgimento delle attività delle associazioni allevatori aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti agevolati per l'anticipazione finanziaria delle entrate derivanti:

a) dall'incasso delle quote associative relative alle attività di tenuta dei libri genealogici e di controllo funzionale delegate dallo Stato o dalla Regione;

b) dall'incasso delle quote associative relative alle altre attività svolte dalle associazioni.

74. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati con le disponibilità del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per un importo massimo pari all'80 per cento delle entrate attese nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda a fronte dell'incasso delle quote associative. I finanziamenti di cui al comma 73, lettera b), sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis».

75. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 73 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione analitica delle quote associative per l'incasso delle quali è richiesta l'anticipazione finanziaria e con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982.

76. I finanziamenti di cui al comma 73 sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno dell'anno successivo a

quello di presentazione della domanda di anticipazione finanziaria.

77. Dopo l'art. 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis

(Tutela del gambero di acqua dolce)

1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale, l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), apposito Piano d'azione in cui sono individuate:

a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;

b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);

c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);

d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.


5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonché l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati.».

78. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6 bis della legge regionale n. 19/1971, come inserito dal comma 77, fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.



79. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 6 bis, comma 8, della legge regionale n. 19/1971, come inserito dal comma 77, sono introitate dall'Ente Tutela Pesca.

80. Al comma 47 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole «30 settembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2013».

81. I commi 5 e 5 bis dell' art. 6 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono abrogati.

82. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.

Art. 3.

Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse relative ai contributi di cui all' art. 24 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il finanziamento integrale della graduatoria approvata con decreto del Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa n. 2370 di data 27 settembre 2012 e relativa alle domande presentate entro il 25 giugno 2012; l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a utilizzare le risorse eccedenti per il finanziamento della graduatoria relativa alle domande presentate entro il 30 settembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con l'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella C di cui al comma 20 a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1004 e del capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Nelle more della modifica del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per il completo trasferimento alla Regione dei beni dello Stato appartenenti al demanio idrico e delle relative funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere in via di anticipazione con fondi a carico del bilancio regionale le spese necessarie per la realizzazione, mediante l'avvalimento previsto dall' art. 4, comma 2, del decreto legislativo 265/2001, di opere idrauliche e di interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati a ridurre le situazioni di pericolosità lungo le tratte fluviali di competenza dello Stato.

4. Le anticipazioni di cui al comma 3 sono valutate nell'ambito dei rapporti Stato-Regione di cui al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2010, tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell' art. 119 della Costituzione.

5. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente alle spese di investimento, è autorizzata la spesa di 769.681 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio

2.3.2.1049 e del capitolo 1837 e, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.1.1049 e del capitolo 1836 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Bassa friulana il contributo di 90.000 euro per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlinò, a integrazione del contributo concesso ai sensi dell' art. 3, comma 18, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

7. Il Consorzio di cui al comma 6 presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.3.2.1050 e del capitolo 4083 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Al fine di concorrere alla promozione del biennio di Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare le iniziative previste dal programma delle Regioni alpine interessate.

10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. Sono confermati gli impegni assunti con il decreto del Servizio territorio montano e manutenzioni n. 2651 del 5 ottobre 2007 a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico forestale lungo il corso del Rio Barman e, al fine di migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio montano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere l'area di intervento al corso principale del torrente Resia.

12. All' art. 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 2, 3 e 4 le parole « In via transitoria, » sono soppresse;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

13. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo «CO.S.IN.T.» è autorizzato a utilizzare integralmente le economie derivanti dall'esecuzione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva, di interventi sugli argini del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di Amaro, al fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la messa in sicurezza dell'argine sinistro



del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale di Amaro.

14. I soggetti attuatori di interventi di regimentazione idraulica e messa in sicurezza della rete fluviale in delegazione amministrativa intersoggettiva sono autorizzati a utilizzare integralmente le economie di spesa derivanti dalla realizzazione delle opere.

15. Ai commi 9 e 11 dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), le parole «per le attività di valorizzazione territoriale e per il perseguimento dell'attività istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per la copertura degli oneri di realizzazione della sede».

16. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), è aggiunta la seguente:

«*b bis*) gli interventi di manutenzione ordinaria delle vie navigabili.».

17. Al comma 34 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

18. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2 dell'art. 11 le parole «competente per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»;

b) al comma 1 dell'art. 17 le parole «competente in materia di energia» sono sostituite dalle seguenti: «alla programmazione»;

c) al comma 5 dell'art. 57 dopo le parole «suddetto Commissario» sono aggiunte le seguenti: « , nonché, a sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione degli spazi a favore della struttura commissariale, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 giugno 2002, n. 3217 ».

19. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituita dalla seguente:

«*b*) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.».

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.

Art. 4.

Finalità 3 - Gestione del territorio

1. A far data dall'1 gennaio 2013 non sono accoglibili le domande volte a ottenere, ai sensi dell'art. 138, comma 9, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879).

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano regionale per le attività estrattive - PRAE di cui all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive).

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale Animaimpresa un contributo a sostegno della realizzazione di progetti innovativi nel settore ambientale volti alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti mediante il riutilizzo a fini sociali di prodotti invenduti.

5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.


6. Il contributo di cui al comma 4 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

7. Il contributo di cui al comma 4 è concesso a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore «de minimis».

8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.3.2.1062 e del capitolo 9121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. I commi 28 e 29 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2012 sono sostituiti dai seguenti:

«28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Polcenigo un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione e all'adeguamento di impianti fotovoltaici sulle malghe di proprietà del Comune medesimo.



29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Con il decreto di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.»

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 4, comma 28, della legge regionale n. 14/2012, come sostituito dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 3.4.2.1068 e al capitolo 1824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle parrocchie di Maria Santissima Regina di Gorizia, dei Santi Pietro e Paolo di Staranzano e del Santissimo Salvatore di Gradisca d'Isonzo un finanziamento straordinario di 10.000 euro ciascuna a fronte delle spese di manutenzione ordinaria, nonché degli oneri di funzionamento di immobili di proprietà sostenute nel 2008-2012.

12. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo prospetto riepilogativo delle spese sostenute. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1118 e del capitolo 5976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti assegnati al Comune di Vajont ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963), e parzialmente erogati, sono definitivamente determinati nella misura dell'importo erogato.

15. Ai fini della determinazione del finanziamento di cui al comma 14, il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione della documentazione prevista dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento attestante che il finanziamento percepito è stato speso per le finalità previste dal relativo decreto di concessione.

16. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 15 è disposta la revoca del decreto di concessione del finanziamento a seguito di decadenza per inadempimento ed è ordinata la restituzione, senza interessi, delle somme erogate.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Vajont un finanziamento pari a 200.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

18. Ai fini di cui al comma 17 il Comune di Vajont presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Erto e Casso un finanziamento pari a 15.000 euro da destinare a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont.

21. Ai fini di cui al comma 20 il Comune di Erto e Casso presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una domanda corredata della dichiarazione attestante che il finanziamento è destinato a finalità connesse a interventi conseguenti alla catastrofe del Vajont. Il finanziamento è definitivamente concesso ed erogato in un'unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 1853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


23. Al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature da destinare alla struttura».

24. La domanda di contributo per le finalità di cui all'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 14/2012, come modificato dal comma 23, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione le modalità già definite dall'art. 4, comma 10, della medesima legge regionale n. 14/2012.

25. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 9, della legge regionale n. 14/2012, come modificato dal comma 23, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Basagliapenta in Comune di Basiliano per la ristrutturazione dell'edificio del ministero pastorale (antica canonica).

27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.



28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porpetto un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale.

30. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per la riqualificazione urbana.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

34. Per la finalità prevista dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3526 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Quirino un contributo straordinario per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per la finalità prevista dal comma 35 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3527 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunella - Jus di Contovello un contributo straordinario di 40.000 euro per interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro conservativo della chiesa della Madonna della Salvia di Contovello.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Sant'Andrea e Rita di Trieste un contributo straordinario per la ristrutturazione della sala polifunzionale David Maria Turoldo.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste a sostegno delle spese per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione della casa canonica della chiesa di Nostra Signora della Provvidenza.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Santuario di Santa Maria Maggiore di Trieste a sostegno delle spese per la



realizzazione dell'intervento di recupero e restauro delle vetrate della navata laterale sinistra.

48. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3494 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Martino Vescovo di Percoto un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la parrocchia stipula per il completamento delle opere di risanamento e di manutenzione straordinaria del Santuario Beata Vergine di Muris - Percoto.

51. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di San Paolo Tesis di Vivaro per lavori di restauro e manutenzione straordinaria del campanile e della chiesa parrocchiale di San Paolo Apostolo di Tesis di Vivaro.

54. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 53, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3499 dello stato

di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia San Giovanni Battista -Ipplis di Premariacco un contributo straordinario per la ristrutturazione e la manutenzione della chiesa filiale San Girolamo in Azzano - Comune di Premariacco.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla chiesa Concattedrale di San Marco Evangelista di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la chiesa Concattedrale stessa stipula per l'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sacrestia interrata del Duomo Concattedrale - secondo stralcio.

60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia di Santa Maria Assunta di Manzano un contributo straordinario per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la manutenzione di opere di culto e di ministero pastorale.

63. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 92.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



65. Alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù a Trieste è concesso un contributo straordinario per l'effettuazione dei lavori di sostituzione della centrale termica della chiesa e dell'oratorio siti nei locali della parrocchia medesima, attualmente fuori uso.

66. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 65 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1118 e del capitolo 9122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio 2013.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Valvasone un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di interventi di restauro architettonico, conservazione e adeguamento funzionale del Castello.

69. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 68 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

70. Per le finalità di cui al comma 68 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1066 e del capitolo 1834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Moruzzo un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per lavori di riqualificazione urbana, miglioramento della viabilità e dell'arredo urbano.

72. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 71 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 27.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 81.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli

anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Fiume Veneto un contributo straordinario per la riqualificazione urbana del "Parco del Mortol".

75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

76. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Arzene un contributo straordinario per la realizzazione di piste ciclabili.

78. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.


79. Per le finalità previste dal comma 77 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Brugnera un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la realizzazione di percorsi e piste ciclabili.

81. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 80 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

82. Per le finalità previste dal comma 80 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 32.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 96.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.7.2.1082 e del capitolo 4089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

83. Sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese legali sostenute dai Comuni che si sono costituiti parte civile in procedimenti penali, definiti con sentenza passata in giudicato, che hanno coinvolto, tra gli altri, soggetti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 3



della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 (Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici), nei limiti degli importi eccedenti le spese legali liquidate dalle rispettive sentenze a favore dei medesimi Comuni.

84. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1072 e del capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

85. L'importo di 45.000 euro non impegnato sull'unità di bilancio 3.9.2.1072 e sul capitolo 9621 alla data del 31 dicembre 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), non è trasferito nella competenza dell'esercizio 2013 e costituisce quota dell'avanzo vincolata alla copertura dell'autorizzazione di spesa disposta con il comma 84.

86. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui al capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in favore di coloro che, prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale, abbiano alienato la nuda proprietà di edifici destinati, rispettivamente, a uso di abitazione e di attività agricola, a soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela entro il secondo grado, ancorché gli stessi edifici, sotto il profilo strutturale, non facciano corpo unico pur appartenendo allo stesso proprietario.

87. La progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza lungo la «Vecchia strada della Valcellina» in Comune di Montebelluna, affidate in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Provincia di Pordenone, in base alla deliberazione della Giunta regionale del 18 novembre 2011, n. 2223 con la quale è stato approvato il riparto di 1.500.000 euro per la realizzazione di opere di sistemazione geologica e di prevenzione da calamità naturali, finanziate dalla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali aversità atmosferiche), da affidarsi mediante l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, sono eseguite dal Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna che subentra, quale delegatario, alla Provincia di Pordenone.

88. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia di Pordenone è tenuta a trasferire al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna l'importo di 25.000 euro erogato, a titolo di acconto pari al 10 per cento del finanziamento relativo alla delegazione amministrativa intersoggettiva di cui al comma 87, con decreto del direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna del 28 febbraio 2012, protocollo Sgeo/444-Pn/Ig/21.

89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 281.588,37 euro, concesso ed erogato all'Autorità d'Ambito territoriale ottimale «Centrale Friuli» per i lavori di sistemazione idraulica e fognaria

del bacino est del canale Fosso Grande in Comune di Porpetto, rispettivamente, con i decreti del Direttore del Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento n. 3017 del 25 novembre 2010, e n. 2274 del 29 novembre 2011, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), a favore della medesima Autorità d'Ambito territoriale ottimale «Centrale Friuli» per la realizzazione del collegamento fognario dell'abitato del Comune di Porpetto alla rete fognaria per acque nere in Comune di San Giorgio di Nogaro, afferente all'impianto di depurazione centralizzato di San Giorgio di Nogaro, in attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sulla base di quanto indicato nella delibera dell'Autorità d'Ambito n. 23/2010 (Attività e procedure per l'avvio della redazione del Piano d'Ambito), e nel progetto di Piano regionale di tutela delle acque, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 15 novembre 2012.

90. Ai fini di cui al comma 89 l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale «Centrale Friuli» presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda di conferma del contributo corredata del progetto preliminare dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Bertolo ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i lavori di recupero e riqualificazione immobili «ex Filanda» di Bertolo fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detto intervento trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.

92. Ai fini di cui al comma 91 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.

93. Il Comune di Attimis è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096, del 28 novembre 2012, a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale n. 2/2000, art. 4, commi da 55 a 57, per la ristrutturazione dell'ex asilo nido e delle



pertinenze in luogo dell'intervento indicato nella delibera di concessione citata.

94. Per le finalità del comma 93 è fatta salva a tutti gli effetti la relativa domanda presentata dal Comune di Attimis alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

95. Il Comune di Castions di Strada è autorizzato a utilizzare il contributo costante annuo ventennale concesso dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 2096 del 28 novembre 2012 a valere sui fondi dell'esercizio 2012 della legge regionale n. 2/2002, art. 4, commi da 55 a 57, anche per gli interventi di valorizzazione del sito di interesse ambientale «Palude Selvotte».

96. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso alla parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, ai sensi dell'art. 3, commi da 28 a 37, della legge regionale n. 1/2003, fissando nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento e che per la realizzazione della stessa venga mantenuta da parte del beneficiario la quota di cofinanziamento dell'8,45 per cento. Per detto intervento trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.

97. Ai fini di cui al comma 96 la parrocchia presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 96.

98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costante annuo ventennale concesso al Comune di Bagnaria Arsa con deliberazione della Giunta regionale n. 1084 del 14 maggio 2009, e con decreto PMT/215/ERCM/UD - 292, del 14 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale n. 2/2000, per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana diverso da quello originariamente previsto.

99. Per le finalità di cui al comma 98 il Comune di Bagnaria Arsa presenta alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

100. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secon-

do le modalità di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

101. In deroga al disposto dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso per la realizzazione di interventi e opere di edilizia scolastica e universitaria a favore di altro soggetto pubblico o privato che intenda acquistare il bene immobile oggetto di contributo, a condizione che siano soddisfatti anche nei confronti dell'acquirente i requisiti richiesti dalla norma di finanziamento di settore e che l'acquirente stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.

102. Il trasferimento del contributo rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.


103. Le domande vanno presentate alla struttura regionale che ha concesso il contributo, congiuntamente dal beneficiario originario e dal soggetto che intende acquisire l'immobile oggetto di contribuzione, corredate della documentazione dalla quale risultino rispettate le condizioni di cui al comma 101.

104. La struttura regionale comunica, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.

105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detti interventi trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.

106. Ai fini di cui al comma 105 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 105.

107. Le domande presentate nell'esercizio 2012, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879), relative agli interventi esclusi dalla graduatoria unica regionale approvata nel medesimo anno, sono riammesse d'ufficio al contributo purché facenti parte di una graduatoria comunale e pur-



che' pervenute alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici entro il 31 dicembre 2012. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a integrare la graduatoria unica regionale già approvata per l'anno 2012.

108. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), dopo le parole « o volontari » sono aggiunte le seguenti: « , ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizze assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato ».

109. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.

Art. 5.

Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo ventennale costante a ulteriore sollievo degli oneri di ammortamento discendenti dal finanziamento con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di costruzione della strada denominata « Variante S.P. n. 80 » Comune di Porpetto, già assistito da contribuzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001).

2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 750.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva alla società Autovie Venete S.p.A., concessionaria dell'autostrada A4 Trieste-Venezia, la progettazione e realizzazione delle opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 450.000 euro re-

lativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1074 e del capitolo 3534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per il completamento delle opere relative alla strada regionale 251 per interventi di messa in sicurezza.

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 700.000 euro a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.1095 e del capitolo 9163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

9. Al comma 112 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo la parola « stradale » sono aggiunte le seguenti: « anche per spese già sostenute dall'Ente gestore ».

10. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 112, della legge regionale n. 1/2004, come modificato dal comma 9, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3535 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Roveredo in Piano un contributo di 488.250 euro per la realizzazione di una rotonda tra via Brentella e via Primo Maggio in Comune di Roveredo in Piano, da erogare in via anticipata e in un'unica soluzione.

12. L'Ente presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture una relazione dettagliata dell'intervento con il relativo cronoprogramma e rendiconta l'intervento entro il 31 dicembre 2016.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 488.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.1.2.3021 e del capitolo 3653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, un contributo straordinario nella misura di 1 milione di euro a favore della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., soggetto attuatore del Polo Intermodale annesso all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, finalizzato alla realizzazione del Polo medesimo.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio



4.4.2.1080 e del capitolo 3599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Zona Industriale di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi urgenti finalizzati a garantire la transitabilità sui raccordi ferroviari della zona industriale di Trieste.

17. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di cui all'art. 56, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.5.2.1081 e del capitolo 1835 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire una Commissione tecnica regionale per attuare gli studi di microzonazione sismica del territorio regionale finanziati ai sensi del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

20. La Commissione è composta da:

- a) il Direttore del Servizio edilizia con funzioni di presidente;
- b) un dipendente della Direzione centrale ambiente - Servizio geologico;
- c) un dipendente della Protezione civile regionale;
- d) un dipendente del Servizio pianificazione territoriale;
- e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale;
- f) un rappresentante dell'Ordine dei geologi;
- g) un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste - Dipartimento di matematica e geoscienze;
- h) un rappresentante dell'Università degli studi di Udine - Centro di riferimento per lo studio e la ricerca in materia di sicurezza e protezione dai rischi di origine naturale e tecnologica;
- i) un rappresentante dell'ANCI regionale.

21. La Commissione resta in carica per due anni e può essere rinnovata fino a completo adempimento delle attività previste dal decreto legge 39/2009, convertito dalla legge 77/2009.

22. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza e il trattamento di missione dei dirigenti regionali ai sensi della normativa vigente.

23. Per le finalità previste dai commi 19 e 22 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.7.1.1085 e del capitolo 3427 dello

stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

24. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 50 le parole « dal coordinatore di strutture stabili a tal fine costituite » sono sostituite dalle seguenti: « dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento, inquadrato in categoria D » e le parole « Le funzioni di committente e di responsabile dei lavori di cui al decreto legislativo 494/1996 e successive modificazioni sono svolte dal direttore del servizio competente per materia. » sono soppresse;

b) dopo l'art. 50 è inserito il seguente:

«Art. 50 bis

(Delegazione amministrativa interorganica)

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.»

c) la lettera g) del comma 7 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»;

d) il comma 10 ter dell'art. 51 è abrogato;

e) il comma 4 dell'art. 51 bis è sostituito dal seguente:

«4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.»;

f) il comma 6 dell'art. 51 bis è abrogato;

g) il comma 4 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:


«4. Per i contributi concessi a decorrere dall'1 gennaio 2013 ad avvenuta conclusione dei lavori l'ente pubblico beneficiario è tenuto a restituire eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento. Il ribasso d'asta può essere utilizzato esclusivamente per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 27, comma 1, nonché per le varianti migliorative nei limiti ammessi dalla legge e la quota eccedente costituisce economia di spesa.»;

h) il comma 6 ter dell'art. 56 è abrogato;

i) la lettera a) del comma 1 dell'art. 57 è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per le seguenti fattispecie:

1) progettazione;



2) lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo;»;

j) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 57 è aggiunta la seguente:

«b bis) per gli enti locali quando il contributo è destinato a sollievo delle rate di rimborso di un prestito, l'apertura del ruolo di spesa fissa è disposta sulla base e in coerenza con il piano di ammortamento.».

25. La Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. assolve alle condizioni di operatività richieste dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), attraverso lo svolgimento della propria attività per la Regione in via prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore.

26. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per la quota non utilizzata, il contributo concesso nell'anno 2010 alla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. finalizzato alla dotazione di un contributo conoscitivo volto alla definizione delle prospettive di sviluppo nella gestione dei servizi di interesse regionale, per la copertura parziale degli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto MICOTRA nel periodo giugno-dicembre 2013.

27. L'Amministrazione regionale, in via di anticipazione e nelle more del trasferimento dei finanziamenti della gestione commissariale, è autorizzata a intervenire con fondi propri, nella misura massima di 625.259,35 euro per sostenere le spese finalizzate ad assicurare la navigabilità del canale Coron, già di competenza del cessato Commissario straordinario per l'emergenza socio ambientale della laguna di Marano e Grado.

28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 625.259,35 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 4.3.1.1077 e del capitolo 3787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. In relazione all'onere di 625.259,35 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 28 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dallo Stato a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 1339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Porpetto, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento. Per detti interventi trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.

31. Ai fini di cui al comma 30 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 30.

32. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Gonars ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale n. 2/2000, per i lavori di sistemazione della viabilità comunale lungo le vie Dante, Monte Santo, Monte Grappa, Cormons fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie previste dalla legge regionale in base alla quale è stato disposto il finanziamento.

33. Ai fini di cui al comma 32 il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera diversa, alle condizioni stabilite al comma 32.

34. Ai fini del potenziamento delle aree produttive regionali e in una logica di sviluppo della logistica da perseguire anche attraverso atti di fusione dei soggetti gestori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti concessi ed erogati all'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. per la realizzazione dell'interporto, ai fini della partecipazione al Fondo di dotazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Corno.


35. I finanziamenti di cui all'art. 4, commi 121 e seguenti, della legge regionale n. 1/2004, per la realizzazione tramite la società di trasformazione urbana del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, si intendono confermati a favore del Comune di Ronchi dei Legionari per le medesime finalità qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata costituita la società di trasformazione urbana.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario di 950.000 euro concesso a favore del Comune di Gorizia ai sensi dell'art. 4, commi 36 e 37, della legge regionale n. 11/2011, sulla base di un nuovo studio di fattibilità sostitutivo di quello già presentato.

37. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 36 è presentata dal Comune di Gorizia beneficiario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura direzionale regionale competente in materia di edilizia.

38. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini per la rendicontazione.

39. Il finanziamento di cui all'art. 6, comma 10, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), disposto a favore del Comune di Gorizia, è de-



stinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione di Corso Italia e della viabilità in generale.

40. Il finanziamento di cui all'art. 6, commi 77 e 78, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è destinato, altresì, alla realizzazione di interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità locale di collegamento alla strada regionale 251 in Comune di Barcis.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.

Art. 6.

Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Remanzacco con delibera della Giunta regionale 18 novembre 2011, n. 2235 a valere sui fondi 2011 di cui all'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche nel caso in cui le spese rendicontate siano riferite a oneri sostenuti per l'acquisto di attrezzature necessarie per la realizzazione dell'iniziativa sportiva prevista.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo assegnato al Comune di Pagnacco con delibera della Giunta regionale 29 giugno 2007, n. 1558 ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), con contestuale ridefinizione degli interventi da realizzare sulla palestra delle scuole medie.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comune di Pagnacco presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa.

4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa delibera della Giunta regionale, il contributo assegnato alla Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica con delibera della Giunta regionale 21 giugno 2012, n. 1175 ai sensi della legge regionale n. 8/2003, per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso rispetto a quello ivi previsto.

6. Il contributo di cui al comma 5 è finalizzato anche alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento del diverso intervento.

7. Per le finalità di cui al comma 5, la Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2013, un'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore del diverso intervento, corredata di:

a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;

b) preventivo di spesa;

c) piano di ammortamento.

8. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e adotta i conseguenti provvedimenti di concessione ed erogazione del contributo medesimo.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste il contributo quindicennale di complessivi 750.000 euro, pari a 50.000 euro annui, già concesso all'amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco ai sensi dell'art. 6, comma 156, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per la realizzazione dei medesimi interventi.

10. Per le finalità previste dal comma 9 il Comune di Trieste presenta, entro il 30 giugno 2013, domanda di contributo alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio attività ricreative e sportive -, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa degli interventi da realizzare.

11. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i nuovi termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e di presentazione della relativa rendicontazione.

12. L'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Prosecco, beneficiario dell'originario contributo di cui al comma 9, restituisce alla Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la somma corrispondente alle annualità costanti accreditate all'amministrazione medesima alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono accertate e rimosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1317 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere complessivo di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2027 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Campeggio Club Trieste di Trieste, un contributo straordinario per la realizzazione delle finalità istituzionali, ivi comprese la copertura delle spese sostenute nel 2012.

16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15 è presentata al servizio competente della



Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

18. All'art. 5 della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), i commi 210 e 211 sono sostituiti dai seguenti:

«210. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Team Friuli Sanvitese di San Vito al Tagliamento e all'associazione sportiva ciclistica Valvasone un contributo straordinario di 6.000 euro ciascuna per lo svolgimento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi delle associazioni medesime.

211. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 210 sono presentate alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione.»

19. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 210, della legge regionale n. 1/2005, come sostituito dal comma 18, è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Comitato per la costituzione di San Daniele del Friuli per lo svolgimento della attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Pro Sandaniele di San Daniele del Friuli per la realizzazione delle finalità istituzionali e la copertura delle passività pregresse.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5948 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione sportiva dilettantistica Diportisti Muggia di Muggia per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli ormeggi.

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Hermada - soldati e civili di Duino-Aurisina -, un contributo straordinario per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.


30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione dell'attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonché sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5973 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato 2 giugno - Festa della Repubblica di Staranzano -, per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi del comitato medesimo.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'uni-



tà di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5974 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione M.E.T.A. Turisti di Trieste un contributo straordinario per il funzionamento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previo decreto del direttore del servizio competente in materia di attività e beni culturali, i contributi già concessi:

a) al Comune di Muzzana del Turgnano ai sensi dell'art. 6, commi 75, 76 e 77 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

b) all'associazione Partigiani Osoppo Friuli di Udine ai sensi dell'art. 11, commi 227, 228 e 229 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

c) all'associazione Circolo giovani della provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 11, commi 239, 240 e 241 della legge regionale n. 18/2011 ;

d) all'associazione Centro culturale regionale Enzo Piccinini ai sensi dell'art. 11, commi 242, 243 e 244 della legge regionale n. 18/2011 ;

e) all'associazione istituto regionale di studi e ricerche Daniele Milocco di Udine ai sensi dell'art. 6, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 1720;

f) al circolo culturale Nuove Speranze di Pasiano di Pordenone ai sensi dell'art. 6, commi 158, 159 e 160 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

40. Per le finalità previste dal comma 39, entro il termine del 28 febbraio 2013, i beneficiari presentano al servizio competente in materia di attività e beni culturali,

l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. Con il decreto di cui al comma 39 il servizio competente in materia di attività e beni culturali conferma il contributo, fissa nuovi termini per la rendicontazione dello stesso, comunque non inferiori a centoventi giorni dalla conferma del contributo e adotta eventuali conseguenti provvedimenti di erogazione del contributo medesimo.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia incentivi annui a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.

42. Le domande di concessione degli incentivi di cui al comma 41 sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate di:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa;

b) preventivo di spesa.

43. Gli incentivi di cui al comma 41 sono erogati contestualmente all'atto di concessione per una quota pari al 70 per cento del loro ammontare; la somma rimanente è erogata a seguito della presentazione di una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

44. Al fine di consentire la verifica del regolare svolgimento del progetto, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia trasmette al Servizio attività ricreative e sportive:

a) entro venti giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e un rendiconto finanziario, utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive;

b) entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti e un rendiconto finanziario finale sulle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. Il Servizio attività ricreative e sportive può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia è tenuto a fornire i dati richiesti entro venti giorni.

45. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 43 e 44, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000 .

46. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

47. Alla legge regionale n. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'art. 3 è inserito il seguente:

«2 bis. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione, da parte della



Giunta regionale, del programma degli interventi di cui al comma 1 bis.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 6 è inserito il seguente:

«2 bis. Il procedimento di concessione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della documentazione di cui agli articoli 56 e 59, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).»;

c) al comma 1 dell'art. 6 bis, dopo le parole « diritto di accesso », sono inserite le seguenti: « per un importo pari alla spesa ammissibile. »;

d) dopo il comma 1 dell'art. 6 bis è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile il contributo è proporzionalmente rideterminato, purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente inalterato.»;

e) l'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Contributi regionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro e costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, per la realizzazione di manifestazioni sportive nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti ivi previsti per le manifestazioni sportive d'interesse regionale, nazionale e internazionale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al comma 1 per sostenere la realizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della regione.

4. Il procedimento per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo si conclude entro centocinquanta giorni, con l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi delle iniziative di cui ai commi 2 e 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare anche direttamente le iniziative di cui ai commi 2 e 3.»;

f) All'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. I contributi concessi ai sensi dell'art. 11 non sono cumulabili con altri contributi ottenuti, per le stesse iniziative, ai sensi della presente legge, né con i contributi ottenuti ai sensi dell'art. 15, commi da 8 a 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).»;

2) al comma 4 le parole « il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività » sono soppresse;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore all'ammontare del contributo concesso, quest'ultimo è proporzionalmente rideterminato, purché l'iniziativa realizzata risulti sostanzialmente inalterata; qualora l'importo rendicontato sia inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, quest'ultimo viene comunque revocato.»;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. Il procedimento di concessione dei contributi di cui all'art. 11 si conclude entro novanta giorni decorrenti dall'approvazione dei programmi delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 11.»;

g) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Contributi per il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente abili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

2. Sono altresì ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative espressamente promosse per favorire la pratica sportiva di soggetti diversamente abili da parte di associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni rivolte a tale obiettivo e che operano in modo continuativo in tale ambito.

3. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, dal 1 al 31 maggio di ogni anno corredate di:

a) relazione illustrativa riguardante la manifestazione ovvero l'utilizzo dei mezzi, dell'equipaggiamento e delle attrezzature;

b) dettagliato preventivo di spesa.

4. La Giunta regionale determina con regolamento la spesa ammissibile.

5. I beneficiari dei contributi forniscono la dimostrazione del loro impiego non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello della concessione del contributo con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni responsabilità, di una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione o sull'acquisto dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nonché dell'elenco analitico dei giustificativi di spesa fino all'ammontare del contributo concesso.

6. La mancata presentazione di quanto richiesto al comma 5 o la non realizzazione della manifestazione o intervento comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.»;

h) dopo il comma 1 ter dell'art. 29 è inserito il seguente:

«1 quater. Il procedimento di concessione dei contributi di cui al comma 1 bis si conclude entro novanta giorni.».

48. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2013 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, è fissata in 800.000 euro.



49. In relazione al disposto di cui al comma 48 è destinata la spesa di 800.000 euro a valere sullo stanziamento all'uopo previsto per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio annuale per l'anno 2013.

50. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'annessa tabella O.

51. Con riguardo ai contributi concessi nell'esercizio 2012 per le finalità di cui all'art. 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), il termine finale di cui all'art. 20, comma 2, del regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici, di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 279/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici), è fissato al 30 giugno dell'anno 2013.

52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti e per le finalità previste dall'art. 24 della legge regionale n. 29/2007, i seguenti finanziamenti:

- a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza 18.000 euro;
- b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele 14.500 euro;
- c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba 13.500 euro;
- d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli 17.400 euro;
- e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo 17.400 euro;
- f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine 40.100 euro;
- g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine 18.600 euro;
- h) Kappa Vu s.a.s. di Udine 14.500 euro;
- i) Societat Scientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine 6.000 euro.

53. Gli oneri per complessivi 160.000 euro derivanti dal disposto di cui al comma 52 sono posti a carico dello stanziamento previsto sull'unità di bilancio 5.4.1.5043 e sul capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. Dopo il comma 171 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2012, è inserito il seguente:

«171 bis. Fatte salve le domande presentate ai sensi del comma 171, i procedimenti per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 170 sono assegnati alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.»

55. Le disposizioni previste dall'art. 6, commi 20 e 21, della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010), trovano applicazione anche per l'anno 2013 con riferimento alle domande presentate ai sensi dei titoli II, III e IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione

delle attività culturali), entro il termine del 28 febbraio 2013. Il direttore centrale competente in materia di cultura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato con proprio decreto ad assegnare i contributi riferiti agli organismi culturali riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), nel rispetto dei criteri di valutazione presenti nel programma straordinario del 2013 e dei criteri di classificazione per livello di rilevanza indicati nella tabella approvata con l'art. 7, comma 64, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), entro i seguenti limiti:

- a) livello 1: da 32.500 a 60.000 euro;
- b) livello 2: da 25.000 a 32.000 euro;
- c) livello 3: da 12.500 a 24.500 euro.

56. Gli oneri derivanti dal comma 55 sono posti a carico dello stanziamento previsto a carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. Ai fini della determinazione dei finanziamenti regionali nel settore culturale si applicano i seguenti criteri:

- a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo, risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto, relativi all'anno di concessione del contributo regionale, che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il 15 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
- b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda il 20 per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

58. Le disposizioni di cui al comma 57 si applicano altresì alle posizioni soggettive la cui entità economica è stata confermata dall'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine i soggetti interessati presentano al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie apposita istanza di rideterminazione del contributo entro il 30 settembre 2013.

59. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province e ai Comuni capoluogo un contributo di 25.000 euro a ciascun ente per la realizzazione di un evento culturale nel corso del 2013. L'ente presenta una sola domanda, a valere sull'esercizio finanziario 2013, riferita a un solo evento. La domanda di concessione del contributo è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura, entro il 28 febbraio 2013, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.



60. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 59 fanno carico, per 200.000 euro per l'anno 2013, all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, a valere sull'autorizzazione di spesa disposta a carico dei medesimi unità di bilancio e capitolo con la Tabella F di cui al comma 416.

61. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale n. 21/2006, sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa tabella P.

62. I soggetti individuati nella tabella P, presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura, entro il 31 gennaio 2013, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso e del bilancio consuntivo 2012 e previsionale 2013.

63. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

64. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 61 è destinata, per l'anno 2013, la spesa di 655.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 122.500 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 290.500 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi dei profughi giuliano e dalmati di cui all'art. 35 della legge regionale 5 febbraio 1992 n. 4 (Legge finanziaria 1992), individuati nella annessa tabella Q, un contributo per il loro funzionamento e a sostegno delle attività da essi promosse nell'anno 2013, nella misura indicata nella medesima tabella.

66. Per le finalità di cui al comma 65 i soggetti individuati presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura, entro il 31 gennaio 2013, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che si intendono finanziare con il contributo regionale, di un preventivo particolare di impiego dello stesso e del bilancio consuntivo 2012 e previsionale 2013.

67. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

68. Per le finalità derivanti dal comma 65 è prevista la spesa di 140.000 euro per l'anno 2013, a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

69. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'art. 13 comma 1, lettera h), e dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa tabella R.

70. I soggetti individuati nella tabella R, presentano domanda alla direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2013, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il

relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2012.

71. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

72. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 69 è prevista la spesa di 320.000 euro per l'anno 2013 a valere sullo stanziamento previsto a carico all'unità di bilancio 5.3.1.5054 e al capitolo 5250 per 320.000 euro dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

73. All'art. 6 della legge regionale n. 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 40 dopo le parole « beni e attività culturali » sono inserite le seguenti: « e da parte del servizio competente in materia di lingue minoritarie », e le parole « del citato servizio » sono sostituite dalle seguenti: « dei citati Servizi »;

b) al comma 41 dopo le parole: « in materia di cultura » sono inserite le seguenti: « entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 40 ».

74. Al comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/1999 le parole « con distinto provvedimento » sono soppresse.

75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Corpo bandistico Federico Vidale di Forni Avoltri un contributo straordinario a sostegno delle spese di funzionamento e per la realizzazione dell'attività istituzionale.

76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla direzione centrale e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

77. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 76 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

78. Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Coro Le Colone di Castions di Strada un contributo straordinario per la realizzazione di un programma di iniziative volte a valorizzare l'opera di Padre David Maria Turollo.

80. La domanda di concessione del contributo straordinario di cui al comma 79 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.

81. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 80 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di con-



cessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

82. Per le finalità previste dal comma 79 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5777 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santi Pietro e Paolo di Villalta di Fagagna un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute per lavori di ampliamento del fabbricato adibito a centro di aggregazione giovanile, denominato Sala Don Bosco.

84. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 83 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia -, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e dei documenti comprovanti la spesa sostenuta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

85. Per le finalità previste dal comma 83 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 5778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

86. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Ippolito e Stanislao Nievo di Roma un contributo straordinario a sostegno dei progetti e delle attività istituzionali della stessa.

87. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 86 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla direzione e al servizio competenti in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

88. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 87 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

89. Per le finalità previste dal comma 86 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

90. Al fine di valorizzare il patrimonio folcloristico popolare del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Lis Primulis di Zampis di Pagnacco un contributo straordinario per la realizzazione del Festival delle minoranze etno-linguistiche e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione medesima.

91. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione e servizio competenti in materia di minoranze linguistiche, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

92. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda il servizio di cui al comma 91 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione ed i termini per la rendicontazione del contributo.

93. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

94. Al fine di valorizzare il patrimonio di beni della tradizione rurale del Friuli Venezia Giulia con iniziative culturali, di educazione, di ricerca e di divulgazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Coce'l di Fagagna un contributo a sostegno dei progetti e dell'attività istituzionale della stessa da attuarsi anche con l'intervento del volontariato.

95. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 94 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione e al servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

96. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 95 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo.

97. Per le finalità previste dal comma 94 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

98. Al fine di promuovere e valorizzare il rapporto tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia e quelle di altri Paesi in ambito culturale, scientifico e sociale, mediante l'utilizzo della lingua italiana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Deputazione del laboratorio internazionale della comunicazione di Udine un contributo a sostegno dei progetti e dell'attività istituzionale della stessa.

99. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 98 è presentata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione e al servizio competenti in materia di politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

100. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il servizio di cui al comma 99 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo.

101. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Torre di Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'associazione sportiva stipula per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica per partite non agonistiche e allenamenti sito all'interno dell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, adiacente al campo principale esistente, previa demolizione del parcheggio in cemento e lo spostamento della cabina Enel, compreso il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale esistente, ormai fatiscente, e l'impianto di illuminazione artificiale.

103. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 102 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

104. Per le finalità previste dal comma 102 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 105.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5783 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

105. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali concessi al Comune di Sacile ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali), per il restauro di palazzo Ettoreo e a stabilire i nuovi termini dei lavori, su istanza da presentarsi alla struttura regionale che ha concesso tali contributi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

106. Il Comune di Sacile può altresì utilizzare per le finalità di cui al comma 105 il contributo ventennale concessogli ai sensi della legge regionale n. 77/1981 per il restauro dell'ex caserma Girolamo da Sacile.

107. Ai fini dell'utilizzo di cui al comma 106 il Comune di Sacile presenta alla struttura regionale competente in materia di beni e attività culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali concessi al Comune di Sacile ai sensi della legge regionale n. 10/2000 per il restauro del torrione del Duomo e a stabilirne i nuovi termini dei lavori, previa presentazione del nuovo progetto, con esclusione di attività espropriative.

109. A tal fine il Comune di Sacile presenta al servizio competente in materia di beni e attività culturali, entro il

termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione progettuale prevista dall'art. 56 della legge regionale n. 14/2002.

110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Ginnastica Triestina associazione sportiva dilettantistica di Trieste un contributo straordinario per le celebrazioni dei centocinquanta anni della Società Ginnastica Triestina, comprendenti la realizzazione dei campionati italiani assoluti di scherma 2013.

111. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per il completamento del campo di calcio comunale sito in Trieste in via Campanelle.

114. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 113 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

115. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 120.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'unione tiro a volo B. Giorgini di Verzegnis un contributo straordinario per l'organizzazione del sesto campionato europeo di tiro combinato.

117. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il con-



tributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

118. Per le finalità di cui al comma 116, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia Santa Maria Caterina di Salino, in Comune di Paularo, un contributo per la realizzazione di un campo di sfogo per finalità ricreative e sportive.

120. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

121. Per le finalità di cui al comma 119, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario per la messa in sicurezza e il completamento del campo di calcetto.

123. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

124. Per le finalità di cui al comma 122, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Club alpino italiano (CAI) di Gemona del Friuli un contributo straordinario per la sistemazione del rifugio E. Pischiutti sito sul Monte Cuarnan.

126. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale attività produttive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

127. Per le finalità di cui al comma 125, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

128. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla realizzazione di miglioramenti funzionali e impiantistici della Casa Gortani, sede dell'archivio e biblioteca della Carnia e di Palazzo Campeis.

129. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

130. Per le finalità di cui al comma 128, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

131. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo ANA di San Giorgio di Nogaro un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

132. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

133. Per le finalità previste dal comma 131 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Military Historical Center di Udine un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.

135. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

136. Per le finalità previste dal comma 134 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società sportiva Sangiorgina di San Giorgio di Nogaro un contributo a sollievo degli oneri, anche pregressi, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali.



138. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

139. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

140. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2013 al centro giovanile di cultura e ricreazione - Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli per iniziative culturali e di aggregazione giovanile da effettuarsi nell'anno 2013.

141. La domanda di concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo della spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del contributo. Sono ammesse altresì le spese già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge per le medesime finalità, fino ad un massimo del 25 per cento delle spese ammissibili già sostenute. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

142. Per le finalità previste dal comma 140 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Lions Club Brugnera-Pasiano-Prata un contributo a sollievo degli oneri necessari per l'acquisizione e il restauro della pala d'altare opera di Alessandro Maganza e destinata a essere collocata nella chiesa parrocchiale di Pasiano di Pordenone.

144. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5844 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un contributo a sollievo degli oneri necessari per l'installazione di un prefabbricato da adibire a palestra per preparazione atletica e per interventi di sistemazione del campo comunale di atletica.

147. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva San Primo di Aurisina Stazione un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Polisportiva stipula per la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis.

150. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 149 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al tennis club Triestino di Padriciano un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il tennis club stipula per la realizzazione dell'illuminazione dei campi esterni.

153. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 152 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.



155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Prati del gran monte di Taipana - Campo di Bonis -, un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'associazione sportiva stipula per la realizzazione di un impianto sportivo.

156. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Amici della Musica di Udine un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

159. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale musicale Percoto Canta con sede in Pavia di Udine un contributo a sollievo degli oneri necessari per lo svolgimento dell'edizione annuale della manifestazione Percoto Canta.

162. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Polisportiva Udinese di Udine un contributo per lo svolgimento dell'attività istituzionali.

165. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di attività sportive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Tomba di Mereto di Tomba un contributo straordinario per il restauro conservativo ed estetico del ciclo di affreschi del sedicesimo secolo situati nella cappella ottagonale.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata al servizio competente in materia di attività e beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata degli interventi previsti e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

169. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 167 è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al tennis club di Cividale un contributo straordinario per il rifacimento degli spogliatoi e annessi servizi igienici e per la copertura dei campi medesimi.

171. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

172. Per le finalità di cui al comma 170, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

173. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'unione sportiva dilettantistica calcio di Torreanese di Torreano un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e arredi dedicati all'accoglienza negli spazi interni dell'edificio polifunzionale sito presso il campo sportivo.

174. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presen-



te legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

175. Per le finalità di cui al comma 173, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 5856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buttrio un contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del Bocciodromo Comunale.

177. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

178. Per le finalità previste dal comma 176, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Torreano un contributo per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale Severino Lesa.

180. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

181. Per le finalità previste dal comma 179, è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

182. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione centro culturale Il Villaggio di Udine per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

183. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

184. Per le finalità di cui al comma 182 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

185. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Partigiani Osoppo Friuli di Udine per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino ad un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

186. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

187. Per le finalità di cui al comma 185 è autorizzata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

188. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino ad un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

189. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

190. Per le finalità di cui al comma 188 è autorizzata la spesa di 35.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

191. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione culturale Novecento di Trieste per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino ad un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

192. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

193. Per le finalità di cui al comma 191 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5862 dello stato di pre-



visione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

194. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Eureka di Pordenone per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

195. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

196. Per le finalità di cui al comma 194 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

197. Al fine di contribuire al progetto di candidatura di Venezia 2019, in connessione con l'Expo 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Bianco e Nero un contributo a sostegno delle iniziative promosse dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine con l'obiettivo di attribuire al capoluogo friulano il ruolo di hub dell'innovazione.

198. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 197 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

199. Per le finalità previste dal comma 197 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

200. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Tiro a Segno Nazionale Sezione di Udine un finanziamento per la ristrutturazione e l'ampliamento del poligono di tiro sito in Udine.

201. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 200 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

202. Per le finalità previste dal comma 200 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5865 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

203. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Pietro in San Pier d'Isonzo un contributo a sollievo degli oneri necessari per il restauro conservativo dell'organo a canne storico della chiesa parrocchiale.

204. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

205. Per le finalità previste dal comma 203 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

206. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 52.000 euro all'associazione Guide Turistiche Itineraria per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

207. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

208. Per le finalità di cui al comma 205 è autorizzata la spesa di 52.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

209. Al fine di favorire la tutela del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni per la realizzazione di un progetto di adeguamento digitale dell'archivio e del patrimonio audiovisivo e cinematografico della Regione Friuli Venezia Giulia.

210. In caso di stipulazione di un mutuo per la realizzazione del progetto, il contributo di cui al comma 209 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

211. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 209, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla struttura regionale competente in materia di attività culturali entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

212. Per le finalità previste dal comma 209 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 15.000 euro an-



nui a decorrere dall'anno 2013, con onere complessivo di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

213. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere l'importo massimo di 160.000 euro all'associazione Teatro Stabile Sloveno, per concorrere alla copertura delle spese sostenute per la gestione della sala teatrale, come deliberato a carico della Regione dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012. La copertura delle spese avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 12 novembre 2007 (Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore della attività teatrali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), e dall'art. 4 dello statuto dell'associazione.

214. L'erogazione è condizionata dalla conforme approvazione, da parte dell'assemblea dei soci del bilancio consuntivo 2012 redatto dal Consiglio di amministrazione.

215. Per le finalità previste dal comma 213 è autorizzata la spesa di 160.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

216. Nell'ambito delle celebrazioni nel biennio 2012-2013 per il centenario dalla fondazione della sezione di Udine dell'associazione nazionale bersaglieri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione medesima per iniziative correlate previste nel biennio, a copertura delle spese sostenute negli anni 2012 e 2013.

217. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 216 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

218. Per le finalità previste dal comma 216 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

219. Nell'ambito delle celebrazioni nel biennio 2012-2013 per il centenario della pubblicazione de «Il mio Carso» di Scipio Slataper (1912), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici -, per iniziative correlate previste nel biennio, a copertura delle spese sostenute negli anni 2012 e 2013.

220. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 219 è presentata al servizio competente della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione.

221. Per le finalità previste dal comma 219 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

222. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:

a) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), a valere su fondi 1999, e successivamente confermato con delibera della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2622 a favore della costruzione di una nuova palestra in via Peruzza a Torre;

b) al Comune di Mortegliano ai sensi della legge regionale n. 43/1980 a valere su fondi 2001, per la realizzazione dell'intervento di completamento del polisportivo comunale (sistemazione pista atletica e realizzazione parcheggio);

c) al Comune di Caneva ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2004, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento dei campi di calcio e tennis nell'area sportiva Fiaschetti;

d) al Comune di Malborghetto-Valbruna ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2004, per l'acquisto di terreno e realizzazione campo di calcetto;

e) al gruppo sportivo Amatori calcio di Cimpello di Fiume Veneto ai sensi della legge regionale n. 1/2005, a valere su fondi 2005, per la realizzazione dell'intervento di miglioramento e completamento degli impianti sportivi in uso per lo svolgimento delle proprie attività;

f) al Comune di Pordenone ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere su fondi 2005, per la costruzione di una nuova palestra in località Torre;

g) al Comune di Tolmezzo ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2006 per la sistemazione della palestra comunale a servizio campo sportivo in frazione Imponzo;

h) al Comune di Aviano ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2007 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - terzo stralcio;

i) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2007 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto;

l) al Comune di Sesto al Reghena ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2008 per il completamento dei campi da tennis dell'impianto polisportivo di Bagnarola;

m) al Comune di Aviano ai sensi della legge 8/2003 a valere su fondi 2008 per la realizzazione dei lavori di completamento del centro sportivo polivalente dei Visinai - quinto stralcio;



n) al Comune di Gonars ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2008 per la costruzione di una palestra nel polisportivo del capoluogo primo lotto - secondo stralcio;

o) al Comune di Sequals ai sensi della legge regionale n. 8/2003 a valere su fondi 2011 per l'adeguamento, il miglioramento e il completamento del polifunzionale di via Carnera, ambito Villa Carnera centro culturale sportivo ricreativo - acquisto area anche nel caso in cui i beneficiari intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.

223. Per le finalità di cui al comma 222, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.

224. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 223 comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 7/2000.

225. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale alpini - Sezione di Pordenone - Gruppo di Cordenons, un contributo straordinario a sostegno degli oneri relativi a opere di completamento, inclusi impianti tecnologici e infissi di facciata, per la nuova sede dell'associazione ove si svolgono attività di solidarietà internazionale.

226. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di rapporti internazionali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

227. Per le finalità di cui al comma 225 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5051 e del capitolo 5870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

228. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Barcis un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Premio Bruno Cavallini da realizzarsi nell'anno 2013.

229. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 228 è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corre-

data di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

230. Per le finalità di cui al comma 228 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


231. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'orchestra dell'Accademia musicale Naonis di Pordenone per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

232. La domanda di contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

233. Per le finalità di cui al comma 231 è autorizzata la spesa di 42.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

234. Il comma 12 dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è sostituito dal seguente:

«12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione nel corso dell'anno di iniziative specifiche proposte da parte di enti, istituti e organismi pubblici, nonché associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche, nonché per l'organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo. Il Comitato di cui all'art. 6, comma 159, della legge regionale n. 1/2007 valuta le iniziative proposte, a decorrere dall'anno 2012, sulla base del grado d'interesse regionale, attribuendo un punteggio che esprime la qualità tecnica avvalendosi dei seguenti indicatori: la promozione e diffusione nei mass media dell'iniziativa, la notorietà e capacità progettuale del soggetto proponente. E' data priorità alle iniziative in forma di evento culturale di carattere straordinario e non ripetitivo che si concludono nell'anno di presentazione della domanda. La domanda di contributo è presentata, prima dell'avvio dell'iniziativa, al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, dall'1 gennaio al 31 marzo di ogni anno. All'attuazione degli interventi, che sono individuati dalla Giunta regionale entro centotanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede previa stipula di apposita convenzione. Sono ammesse le spese direttamente riferite all'iniziativa e pertinenti, a esclusione delle spese generali e di funzionamento, delle spese di rappresentanza, delle spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati, arredi, attrezzature e macchinari, delle spese per oneri finanziari, ammende, penali e interessi. Il contributo massimo è fissato in 20.000 euro con il soggetto propo-



nente l'iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all'iniziativa proposta, già sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.»

235. Ai fini della realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, di cui all'art. 6, comma 197, lettera c), della legge regionale n. 14/2012, il Comune di Udine è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il gestore associazione Centro per le arti visive di Udine per disciplinare l'esecuzione dei lavori da parte del medesimo, previo trasferimento dei relativi fondi.

236. All'art. 1 della legge regionale 16 aprile 1997, n. 12 (Partecipazione della Regione alla costituzione dell'«Associazione per il Mitterfest»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole « con quote paritarie, su tutti i soci dell'Associazione. » sono sostituite dalle seguenti: « su tutti i soci dell'Associazione, in misura proporzionale alla rispettiva quota associativa annuale.»

237. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Amici della Musica di Udine un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

238. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

239. Per le finalità di cui al comma 237 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

240. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione Luigi Bon di Udine un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

241. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

242. Per le finalità di cui al comma 240 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5874 dello stato di pre-

visione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

243. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Chamber Music di Trieste un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

244. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

245. Per le finalità di cui al comma 243 è autorizzata la spesa di 42.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

246. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Pro Loco Monfalcone un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Il Carnevale Monfalconese.

247. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.


248. Per le finalità previste dal comma 246 è autorizzata la spesa di 37.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5876 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

249. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Coro polifonico di Ruda un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

250. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

251. Per le finalità di cui al comma 249 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

252. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto di musica Vivaldi di Monfalcone un



contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

253. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

254. Per le finalità di cui al comma 252 è autorizzata la spesa di 17.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5878 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

255. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto musicale Guido Alberto Fano di Spilimbergo un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

256. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

257. Per le finalità di cui al comma 255 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

258. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale scuola sperimentale dell'attore di Pordenone un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

259. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

260. Per le finalità di cui al comma 258 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

261. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale La Bassa di Latisana un contributo straordinario per progetti culturali da realiz-

zarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

262. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

263. Per le finalità di cui al comma 261 è autorizzata la spesa di 22.500 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

264. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione gruppo studi storici e sociali Historia di Pordenone un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

265. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.


266. Per le finalità di cui al comma 264 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

267. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione culturale Nuova Compagnia di Prosa di Trieste un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

268. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

269. Per le finalità di cui al comma 267 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

270. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correla-



te spese di funzionamento fino a un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

271. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di cultura della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

272. Per le finalità di cui al comma 270 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

273. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica tennis club di Grado un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo internazionale di tennis Città di Grado.

274. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

275. Per le finalità di cui al comma 273 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5885 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

276. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato regionale della federazione italiana Baseball Softball di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Torneo internazionale Enzo Civelli.

277. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

278. Per le finalità di cui al comma 276 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

279. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Atletica Brugnera di Brugnera un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Giro podistico internazionale Città di Pordenone.

280. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della

Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

281. Per le finalità di cui al comma 279 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

282. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Triathlon Team di Cordenons un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione internazionale Magraid.

283. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

284. Per le finalità di cui al comma 282 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


285. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Villanova di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Trofeo internazionale Villanova di Arti Marziali.

286. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

287. Per le finalità di cui al comma 285 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

288. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Motonautico di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione della Manifestazione internazionale Barcis Motonautica.

289. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle



spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

290. Per le finalità di cui al comma 288 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

291. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Circolo della Vela di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Settimana internazionale dei Tre Golfi.

292. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

293. Per le finalità di cui al comma 291 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

294. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Maratonina Udinese di Udine un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Maratonina Città di Udine.

295. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

296. Per le finalità di cui al comma 293 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

297. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Motoclub Olimpia di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Gran Prix d'Italia di Speedway.

298. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

299. Per le finalità di cui al comma 297 è autorizzata la spesa di 24.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di

bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5913 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

300. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla federazione italiana scherma Consiglio regionale FVG di Udine un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Coppa del mondo Under 20.

301. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

302. Per le finalità di cui al comma 300 è autorizzata la spesa di 22.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

303. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica Sunshine Club Centro Friulano danza sportiva e ballo sociale di Palmanova un contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione World dance Trophy FVG.


304. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente in materia di sport della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

305. Per le finalità di cui al comma 303 è autorizzata la spesa di 26.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

306. Al comma 34, dell'art. 6, della legge regionale n. 22/2010 dopo le parole: «siano già stati ultimati.» sono aggiunte le seguenti: «Il Servizio attività ricreative e sportive è altresì autorizzato a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo in tre anni decorrenti dalla data fissata per la ultimazione dei lavori, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo.»

307. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi a sostegno di eventi, studi e ricerche di interesse regionale, di cui all'art. 19, comma 12, della legge regionale n. 3/1998, individuati dalla Giunta regionale, la cui realizzazione ha avuto inizio nell'anno 2012. Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute nel periodo indicato nelle relative convenzioni contributive.

308. Per le finalità di cui al comma 307 è autorizzata la spesa di 146.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5393 dello stato



di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

309. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione culturale Bisiaca un contributo straordinario per la diffusione e divulgazione della conoscenza dell'idioma bisiaco presso le scuole dell'infanzia.

310. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

311. Per la finalità prevista dal comma 309 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5893 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

312. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla associazione sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Vallenoncello un contributo straordinario per la messa in sicurezza degli impianti sportivi.

313. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

314. Per la finalità prevista dal comma 312 è autorizzata la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1088 e del capitolo 5894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

315. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla società Filarmonica di Roveredo in Piano un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

316. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

317. Per la finalità prevista dal comma 315 è autorizzata la spesa di 8.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

318. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla associazione sportiva dilettantistica Polisportiva comunale di Lestizza un contributo straordinario per la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento degli spogliatoi e del campo sportivo di Galleriano.

319. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

320. Per la finalità prevista dal comma 318 è autorizzata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5896 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

321. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Morsano al

Tagliamento un contributo straordinario per la realizzazione di un impianto irriguo dei campi di allenamento e da gioco.

322. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

323. Per la finalità prevista dal comma 321 è autorizzata la spesa di 40.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

324. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Pasiano di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di percorsi e piste destinati all'attività di skating.

325. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

326. Per la finalità prevista dal comma 324 è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5898 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

327. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione di promozione sociale Fogolar Furlan di Monfalcone un contributo straordinario per lo sviluppo del progetto di cooperazione NordEst-e.

328. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

329. Per la finalità prevista dal comma 327 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

330. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di San Pier d'Isonzo un contributo straordinario per lavori di manutenzione dell'impianto sportivo di tennis.

331. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

332. Per la finalità prevista dal comma 330 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5906 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

333. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Eventi di Pordenone per progetti di diffusione culturale relativi alla propria attività istituzionale, anche a sollievo degli oneri sostenuti nel corso del 2012.



334. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa, del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

335. Per le finalità previste dal comma 333 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 5907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

336. Per i procedimenti contributivi in materia di cultura e minoranze linguistiche, considerata la particolare complessità dei procedimenti, della natura degli interessi tutelati e dell'attuale organizzazione amministrativa, i termini di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/2000 sono stabiliti in centottanta giorni e decorrono:

a) nel caso di procedimenti finalizzati all'individuazione del beneficiario e alla determinazione del contributo, dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di riparto dei fondi iscritti a bilancio;

b) nel caso di procedimenti finalizzati alla concessione e alla erogazione di contributi a valere su fondi iscritti a bilancio, a favore di soggetti già individuati, dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di concessione. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di concessione;

c) nel caso di procedimenti finalizzati alla approvazione del rendiconto di contributi già concessi, dalla data di scadenza del termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, completo di tutta la documentazione necessaria. Il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto di approvazione del rendiconto.

337. In considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 6, commi 102, 103 e 104, della legge regionale n. 14/2012 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il parziale ripiano del disavanzo di esercizio per gli anni 2010-2011 fino alla concorrenza di 150.000 euro.

338. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio beni e attività culturali -, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

339. Per le finalità previste dal comma 337 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

340. Al fine di sostenere lo sviluppo culturale e museale del Friuli Venezia Giulia e per garantire la conservazione, la conoscenza e la fruizione del patrimonio, storico, scientifico e ambientale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario pluriennale per la progettazione e la realizzazione del Parco del Mare.

341. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla direzione centrale e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

342. Per le finalità previste dal comma 340 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5909 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

343. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione Musica Libera di Trieste per progetti culturali da realizzarsi nell'anno 2013 e per correlate spese di funzionamento fino ad un massimo del 25 per cento del contributo concesso.

344. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, corredata di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

345. Per le finalità di cui al comma 343 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

346. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Proloco di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di una pubblicazione inerente la storia, la cultura e le tradizioni locali.

347. La domanda di concessione del contributo è presentata al Servizio beni e attività culturali della Direzione centrale della cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

348. Per le finalità previste dal comma 346 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 5911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

349. Al comma 40, art. 6, della legge regionale n. 22/2010 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».

350. Al comma 11 bis dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2008 le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio».



351. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione sportiva dilettantistica Emporio danza di Trieste un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

352. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 351 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

353. Per le finalità previste dal comma 351 è autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5943 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

354. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione PEN Club Trieste un contributo straordinario per la realizzazione e la pubblicazione del dizionario degli autori giuliani.

355. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 354, corredata di una relazione dell'attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla direzione centrale competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo, nonché sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

356. Per le finalità di cui al comma 354 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5045 e del capitolo 5990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

357. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla federazione ciclistica italiana - Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia -, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la promozione e il supporto dei settori giovanili.

358. La domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia di cultura - Servizio attività sportive e ricreative -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

359. Per le finalità previste dal comma 357 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5944 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

360. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione sportiva dilettantistica Tolmezzo Carnia un contributo straordinario per le attività e celebrazioni collegate al primo centenario dalla fondazione.

361. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 360, corredata di una relazione dell'attività e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la

contestuale erogazione del contributo, nonché sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

362. Per le finalità di cui al comma 360 è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

363. All' art. 6 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promotur un intervento finanziario straordinario per l'acquisizione dalla società RCS Sport Spa di Milano, quale soggetto organizzatore unico, dei diritti di partenza e arrivo delle tappe del Giro d'Italia che si svolgeranno nel Friuli Venezia Giulia negli anni 2013 e 2014 e dei diritti di altri grandi eventi sportivi che si terranno in regione nei medesimi anni.»;

b) al comma 15 le parole « Spese per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo » sono sostituite dalle seguenti: « Intervento finanziario straordinario in favore dell'Agenzia regionale Promotur per l'acquisizione dei diritti di partenza e arrivo »;

c) dopo il comma 49 è inserito il seguente:

«49 bis. Fatta salva la domanda presentata ai sensi del comma 49, il procedimento per la concessione del finanziamento di cui al comma 48 è assegnato alla competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.».

364. Per le finalità previste dall' art. 6, della legge regionale n. 14/2012, come modificato dal comma 363, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 del capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

365. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo straordinario per il ripristino del campo di basket e per l'acquisto delle attrezzature necessarie al suo utilizzo.

366. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 364 è presentata al servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

367. Per le finalità previste dal comma 365 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 5752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

368. Per i soli effetti di cui all' art. 34, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), dopo le parole « per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia,



comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile » sono inserite le seguenti: « nonché per la copertura degli interessi per l'ammortamento degli eventuali mutui contratti per il finanziamento degli interventi stessi e previsti in fase di determinazione del costo ammissibile. ».

369. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 368 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.2.1089 e al capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

370. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'istituto di musica Vivaldi di Monfalcone un contributo straordinario per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

371. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 369 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

372. Per le finalità previste dal comma 370 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 9136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

373. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria e Giuliana di Castello in comune di Aviano un contributo straordinario a sostegno delle spese per un intervento di manutenzione e messa a norma dell'oratorio parrocchiale e dell'annessa area sportivo-ricreativa.

374. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 373 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia -, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

375. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 374 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

376. Per le finalità previste dal comma 373 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 9137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

377. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Parrocchia di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria di Udine per spese di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza dell'area sportiva e ricreativa di proprietà della parrocchia stessa.

378. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto

di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione e in via anticipata.

379. Per le finalità previste dal comma 377 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

380. Al comma 99 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2011 le parole « San Giorgio Martire di San Giorgio di Nogaro » sono sostituite dalle seguenti: « San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasiàn di Prato ».

381. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 99, della legge regionale n. 18/2011, come modificato dal comma 380, fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella F a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e sul capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

382. Al comma 105 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2011 sono aggiunte in fine le parole « e a sollievo degli oneri finanziari a copertura degli interessi per l'ammortamento dell'eventuale mutuo contratto per il finanziamento dell'intervento stesso ».

383. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 105 dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2011, come modificato dal comma 382 continuano a fare carico sull'unità di bilancio 5.3.2.5053 e sul capitolo 3455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

384. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per l'accesso diretto a Borgo Castello e per interventi di riqualificazione del Colle.

385. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 384 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

386. Per le finalità previste dal comma 384 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

387. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia Santa Maria Maggiore di Visco un



contributo straordinario per l'adeguamento del ricreatorio parrocchiale.

388. La domanda per la concessione del contributo è presentata al servizio competente della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

389. Per le finalità previste dal comma 387 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1089 e del capitolo 3504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

390. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia Beata Vergine del soccorso di Trieste per il restauro della corona dorata situata sopra l'altare maggiore presente nella chiesa medesima.

391. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 390 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa. Con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

392. Per le finalità previste dal comma 390 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

393. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico da Pordenone un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o a altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Opera stessa stipula per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamento alle normative antincendio del fabbricato Casa Alpina Monsignor Paulini, a integrazione dei contributi già concessi per le medesime finalità.

394. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 393 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

395. Per le finalità previste dal comma 393 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 45.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

396. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla parrocchia di San Martino V di Percoto di Pavia di Udine per spese di straordinaria manutenzione e completamento dell'area sportiva e ricreativa di piazza della Vittoria a Percoto.

397. La domanda, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione della spesa.

398. Per le finalità previste dal comma 396 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

399. Al comma 221 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2012 le parole «sostenuti nell'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuti negli anni 2012 e 2013».

400. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 399 continuano a fare carico sull'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 5762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

401. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'art. 12 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La Giunta regionale individua annualmente le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e dispone il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 24 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Giunta regionale individua annualmente le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e dispone il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.».

402. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla associazione Giovani Esploratori Italiani del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste un contributo a sollievo per gli oneri, anche pregressi, connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.

403. La domanda è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

404. Per le finalità previste dal comma 402 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 9167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



405. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) devolvere il contributo in conto capitale pari a 742.100 euro assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2092, ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), per la realizzazione del collegamento ciclopedonale da ciclovia Pedemontana al centro storico;

b) devolvere il contributo pluriennale costante pari a 20.000 euro annui per venti anni, assegnato con deliberazione della Giunta regionale del 28 novembre 2012, n. 2096, ai sensi dell'art. 4, commi 55 e 56, della legge regionale n. 2/2000, per la sistemazione della Via Colvera in Comune di Maniago.

406. Per le finalità di cui al comma 405, il Comune beneficiario è tenuto a presentare la domanda di devoluzione dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e di edilizia. La domanda è corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proprietario dell'impianto di disponibilità alla cessione dell'impianto medesimo. Con il provvedimento di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti.

407. In deroga al disposto dell'art. 32, comma 3, della legge regionale n. 7/2000 l'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono inoltre autorizzate a trasferire il contributo pluriennale concesso alla società proprietaria dell'impianto natatorio, a favore del Comune di Maniago, a condizione che lo stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile.

408. Il trasferimento del contributo di cui al comma 407 rimane subordinato all'effettivo trasferimento della proprietà del bene immobile e da tale termine è assoggettato alla disciplina dell'art. 32 della legge regionale n. 7/2000.

409. Le domande di trasferimento dei contributi sono presentate congiuntamente dal beneficiario originario e dal Comune di Maniago alla struttura regionale o provinciale che ha concesso i contributi. La struttura regionale o provinciale competente comunica, entro sessanta giorni dalla domanda, gli esiti dell'istruttoria e fissa, in caso di esito favorevole, il termine entro il quale presentare la documentazione relativa al trasferimento di proprietà del bene.

410. Al fine di favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio situato in Comune di Maniago, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un contributo straordinario nella misura di complessivi 2.400.000 euro, pari a 120.000 euro annui per venti anni a decorrere dal 2013 e fino al 2032.

411. Il Comune beneficiario presenta la domanda di contributo alla direzione centrale competente in materia di edilizia e lavori pubblici entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del contratto d'acquisto dell'immobile. Il decreto di concessione

fissa le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa sostenuta.

412. Per le finalità previste dal comma 410 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 360.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

413. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore del Comune di Pasiano di Pordenone a sostegno dei settori giovanili delle società sportive del territorio.

414. La domanda per la concessione del contributo è presentata al competente servizio della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

415. Per le finalità previste dal comma 413 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 9149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

416. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.

Art. 7.

Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca


1. All'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis le parole «nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:» sono sostituite dalle seguenti: «residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:»;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

«1 ter. Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis.».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 14/1991, come modificato dal comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 «Sostegno alla frequenza scolastica - spese correnti» e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.



3. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 14/1991, è fissato al 31 marzo 2013.

4. Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli assegni di studio di cui all'art. 16, commi 47 e 47 bis, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), è fissato al 31 marzo 2013.

5. Alla legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'art. 7 bis è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di agevolare le attività promozionali, di coordinamento e di supporto amministrativo e formativo esercitate a favore delle scuole materne non statali da Associazioni che le affiliano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni medesime contributi per spese organizzative, di gestione e di supporto alla formazione relativamente alla parte non coperta da assegnazioni statali e con l'esclusione delle spese relative all'acquisto di beni, strumenti e dotazioni didattiche a favore degli istituti scolastici affiliati.»;

b) l'art. 7 ter è sostituito dal seguente:

«Art. 7 ter

1. I contributi di cui all'art. 7 bis sono ripartiti nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo in parti uguali tra tutte le Associazioni e nella restante misura dell'85 per cento in proporzione al numero delle scuole affiliate a ciascuna Associazione.».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), è inserito il seguente:

«4 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere liquidati in un'unica soluzione all'atto della concessione.».

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente scuola materna San Giovanni Bosco, gestore della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Gonnars, un contributo di 30.000 euro a sostegno delle spese per l'attività istituzionale, anche pregresse, della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di ricerca.

9. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 8 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. Sono abrogati i commi 132, 133 e 134 dell'art. 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

12. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), all'art. 7, commi da 24 a 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2011-2012 entro la data del 31 gennaio 2013.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gemona un contributo di 15.000 euro per la realizzazione del progetto Studiare a Gemona finalizzato a realizzare un'azione di promozione della scuola gemonese nel territorio di riferimento.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

15. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 14 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco un contributo di 20.000 euro per un progetto di diffusione della cultura musicale nelle scuole del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi nell'anno scolastico 2012-2013.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

19. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 18 concede il contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo n. 5 L. Coletti di Treviso un contributo di 15.000 euro a sostegno delle attività connesse all'attuazione del percorso scolastico secondario all'interno dell'Istituto penale minorile di Treviso.



22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

23. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 9109 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

25. Qualora l'incarico di direttore della fondazione di cui all'art. 7, comma 35, della legge regionale n. 14/2012 sia affidato a un dipendente della Regione messo a disposizione della suddetta fondazione ai sensi del comma 41 dell'articolo medesimo, al dipendente stesso spetta un trattamento economico aggiuntivo di importo pari alla misura minima della retribuzione di posizione fissata dal contratto collettivo di lavoro per il personale regionale con incarico di titolare di posizione organizzativa.

26. In attesa che si rendano disponibili risorse finanziarie adeguate a sostenere l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema scolastico regionale, anche al fine di garantire la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 3/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, nelle more dell'approvazione del Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014, le procedure per la concessione dei contributi nelle aree di intervento individuate dal Piano per lo sviluppo dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012-2013.

27. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 7, comma 6, lettera c), della legge regionale n. 14/2012, sono fatte salve le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche entro il termine di cui al comma 9 dell'articolo medesimo.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziare sull'unità di bilancio 6.1.2.5057 e sul capitolo 8028 nell'esercizio 2013 per l'attuazione degli interventi di cui al comma 27 ripartendole prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma medesimo.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Provincia di Pordenone un contributo straordinario per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi per il laboratorio enogastronomico dell'Istituto di istruzione superiore tecnico e professionale Federico Flora di Pordenone.

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di

rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 1854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un contributo straordinario in conto capitale di 70.000 euro per la realizzazione, nella nuova scuola materna comunale, di interventi edilizi di manutenzione e di superamento delle barriere architettoniche, finalizzati all'avvio, all'interno della scuola medesima, di un servizio socio-educativo integrativo ai sensi dell'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

33. La concessione del contributo di cui al comma 32 è subordinata alla determinazione della spesa ammissibile, come previsto dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

34. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 32 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia, corredata del progetto esecutivo approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

35. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 34 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo.

36. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle amministrazioni provinciali un contributo straordinario a copertura delle spese sostenute per l'effettuazione di verifiche strutturali previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), su edifici scolastici di competenza provinciale. Il finanziamento è ripartito per il 50 per cento sulla base della superficie del territorio provinciale e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio provinciale, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda.

38. Il contributo di cui al comma 37 è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata sulla base delle domande presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione - Servizio affari generali, amministrativi, di vigilanza e garanzia. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.

39. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'uni-



tà di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio Salesiano Don Bosco di Tolmezzo un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature e materiale informatico, hardware e software, per lo svolgimento dell'attività formativa.

41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale e al servizio competenti in materia di istruzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 9108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Porcia un contributo per la realizzazione del nuovo Polo scolastico comunale che consentirà di integrare due plessi di scuole elementari e dell'infanzia.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale n. 14/2002. Il decreto di concessione fissa le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.

45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Prata di Pordenone un contributo straordinario per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova scuola elementare di Villanova.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

48. Per la finalità prevista dal comma 46 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di complessivi 1.500.000 euro a favore della Parrocchia San Lorenzo Martire per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna di Cavolano di Sacile.

50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 75.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 225.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 9114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agesci Gruppo di Staranzano 1 un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto speciale per lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento con l'applicazione del modello pedagogico scuola slow.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9142 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. All'art. 7 della legge regionale n. 14/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole « per l'anno accademico 2012-2013 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 »;

b) al comma 15 dopo le parole « entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono aggiunte le seguenti: « , con riferimento all'anno accademico 2012-2013 »;

c) il comma 16 è sostituito dal seguente:


«16. Per l'anno accademico 2012-2013, il contributo di cui al comma 14 è concesso in misura proporzionale al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre 2011; per l'anno accademico 2013-2014, il contributo stesso è concesso in misura proporzionale al numero degli utenti iscritti nell'anno accademico precedente.»;

d) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

«16 bis. Il contributo di cui al comma 14 è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda; nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

55. Con riferimento all'anno accademico 2013-2014, la domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'art. 7, comma 14, della legge regionale n. 14/2012, come modificato dal comma 54, è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa, entro l'1 marzo 2013.

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università della Terza Età di Gorizia, un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività didattiche e formative, anche di rilievo internazionale, al fine di favorire lo scambio interculturale e lo



scambio tra generazioni e culture, nonché la formazione continua e la cultura sociale.

57. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 9138 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Provincia di Udine il contributo decennale di complessivi 2 milioni di euro, pari a 200.000 euro annui, già concesso al Comune di Udine per le finalità previste dall'art. 6, comma 197, lettera b), della legge regionale n. 14/2012, e non erogato a seguito della rinuncia del Comune medesimo.

60. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 59 la Provincia di Udine presenta alla struttura regionale competente la documentazione prevista dall'art. 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzato il limite di impegno decennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, con l'onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1125 e del capitolo 5744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2022 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 65 per la realizzazione di un progetto finalizzato a introdurre un sistema di valutazione degli esiti dell'apprendimento effettivo dei laureandi.

63. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 62 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 63 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo medesimo ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'uni-

tà di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 9134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

66. All'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 29 le parole «Per l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 e 2013»;

b) al comma 30 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento».

67. Dopo il comma 5 dell'art. 43 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è inserito il seguente:

«5 bis. In via di prima attuazione, alla costituzione del Consiglio di indirizzo studentesco entro il termine di cui al comma 5 si provvede, in deroga al disposto dell'art. 42, comma 1, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di università. Al rinnovo dei componenti del Consiglio stesso e alla loro sostituzione in caso di cessazione anticipata si provvede con decreto del Direttore generale dell'ARDISS.».


68. Al comma 39 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole «Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «- società consortile a responsabilità limitata».

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste a valere sui fondi 2005, di cui all'art. 9 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), anche per la copertura degli oneri di adeguamento e modifica interna di locali a uso laboratorio e uffici presso il Polo tecnologico di Gorizia.

70. Per le finalità di cui al comma 69 il consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste presenta alla Direzione e al servizio competenti in materia di ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la conferma del contributo. La domanda è corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.

71. Al comma 43 dell'art. 7 della legge regionale n. 22/2010 le parole «per gli anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2011-2013».

72. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont SpA, riorganizzazione di Promotur SpA, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione), e tenuto conto della rilevanza strategica che la Regione riconosce alle realtà operanti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, al fine di favorire lo sviluppo dell'economia montana, nonché per favorire un processo di specializzazione funzionale all'integrazione tra le realtà regionali che operano in qualità di parchi scientifici e tecnologici e di incubatori d'impresa, l'Amministrazione regionale è



autorizzata a costituire un consorzio di diritto pubblico, denominato Consorzio Innova FVG, con sede in Amaro, di seguito Consorzio, al quale conferire la società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro, risultante dall'avvenuta scissione di Agemont SpA.

73. Il Consorzio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della società conferita, senza soluzione di continuità, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore della società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl sono confermati a favore del Consorzio, che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

74. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico, avente natura di ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, amministrativa, patrimoniale, organizzativa e contabile, nei limiti della presente legge. Il Consorzio, privo di scopo di lucro, è organismo di ricerca, così come definito dalla comunicazione della Commissione Europea 2006/C323/01 del 30 dicembre 2006 (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione), dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esecuzione per categoria), nonché dalle norme nazionali e regionali di attuazione ed esecuzione di obblighi comunitari e opera anche in qualità di parco scientifico e tecnologico.

75. Al Consorzio possono aderire, la Regione Friuli Venezia Giulia, anche per il tramite delle proprie società direttamente o indirettamente controllate, nonché:

- a) le Unioni dei Comuni montani di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
- b) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali;
- c) le Università degli studi regionali;
- d) gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica gestori dei parchi scientifici e tecnologici;
- e) gli enti pubblici economici.

76. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 72 il Consorzio gestisce il Centro di innovazione tecnologica, quale parco scientifico e tecnologico regionale, comprensivo delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione di imprese e trasferimento tecnologico, nonché di promozione delle stesse e di formazione in materia di ricerca e innovazione, creando ogni possibile raccordo e sinergia con le altre istituzioni che operano quali parchi scientifici e tecnologici e incubatori di impresa a livello regionale, nazionale e internazionale.

77. Lo statuto contiene le norme relative all'organizzazione, al funzionamento e alle competenze degli organi consortili per quanto non stabilito dalla presente legge.

78. Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di amministrazione;

- c) il Presidente;
- d) il Comitato tecnico-scientifico;
- e) il Revisore unico dei conti.

79. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti dall'Assemblea e dura in carica per tre esercizi. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali e i regolamenti del Consorzio ed è investito di tutti i poteri necessari alla gestione del Consorzio stesso, salvi i poteri espressamente assegnati dallo statuto ad altri organi. Sono atti fondamentali del Consorzio:

- a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
- b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
- c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale, il funzionamento e le prestazioni esterne.

80. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il Presidente rappresenta legalmente in ogni sede, anche giurisdizionale, il Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso, le attività sono svolte dal Vicepresidente.

81. Il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive e di monitoraggio su iniziative e programmi di ricerca, è composto da undici membri effettivi e tre membri supplenti, eletti dall'Assemblea secondo il procedimento disciplinato nello statuto, che prevede l'elezione dei componenti più votati di due liste rappresentative rispettivamente del mondo dell'industria e della ricerca.

82. Il Revisore unico dei conti, con funzioni di verifica contabile e controllo della gestione economica e finanziaria del Consorzio, è eletto dall'Assemblea.

83. Gli organi di cui al comma 78, lettere b), c), d) ed e) durano in carica per tre esercizi e proseguono nelle funzioni sino alla riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

84. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali). Al Revisore unico dei conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio di amministrazione secondo le vigenti tariffe professionali o, in mancanza, secondo equità, all'atto dell'incarico.

85. Il Consorzio opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività. Il Consorzio può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

86. Il Consorzio dispone delle seguenti entrate:

- a) contributi annuali dei consorziati;
- b) entrate derivanti dalle attività di cui al comma 76;
- c) qualsiasi provento o reddito derivante dalla gestione del patrimonio;
- d) erogazioni di enti pubblici e privati.



87. La Regione esercita nei confronti del Consorzio l'attività di vigilanza e di controllo. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

- a) gli atti fondamentali di cui al comma 79;
- b) gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili;
- c) gli atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione lo richieda espressamente.

88. Gli atti di cui al comma 87 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di ricerca che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 91, alla Giunta regionale per l'approvazione.

89. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 87 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

90. Il termine di trenta giorni di cui al comma 88 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 91 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

91. Il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

92. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

93. La Giunta regionale approva gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.

94. All'atto della stipula dell'atto costitutivo di cui al comma 93 sono nominati per il primo triennio gli organi di cui al comma 78, lettere b), c) ed e). In tale sede il Presidente è nominato direttamente dalla Regione.

95. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a decorrere dall'insediamento degli organi di cui al comma 94, a concedere finanziamenti annui per il perseguimento dei fini istituzionali e per il rafforzamento delle attività di ricerca, sviluppo, innovazione, incubazione d'impresa e trasferimento tecnologico del Consorzio, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, limitatamente all'anno 2013, il contributo di cui al presente comma può finanziare le attività della società conferita ai sensi del comma 72.

96. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzata la spesa complessiva di 1.557.180 euro, di cui 697.180 euro per l'anno 2013 e 430.000 euro per gli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.3300 e del capitolo 2751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

97. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore di Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl di Amaro il contributo pluriennale concesso nella misura annua di 434.300 euro con limiti d'impegno quindicennali annui a decorrere dagli anni 2007 e 2008 a favore di Agemont SpA, ai sensi dell'art. 6, comma 21, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finan-

ziaria 2005), anche a fronte della realizzazione di un progetto parzialmente diverso da quello originario, nonché, per ulteriori interventi di ampliamento, di completamento e di sviluppo operativo, ivi compresi gli acquisti di aree e le forniture di arredi e attrezzature presso i Centri di Innovazione Tecnologica di Amaro e di Maniago.

98. La società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica presenta alla Direzione competente in materia di ricerca il nuovo progetto preliminare degli interventi e il nuovo quadro economico. Sono fatte salve le spese già parzialmente sostenute e incluse nel nuovo progetto preliminare.

99. La conferma del contributo di cui al comma 97 può essere disposta nella misura massima del 100 per cento delle spese ammissibili.

100. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.

Art. 8.

Finalità 7 - Sanità pubblica


1. Al comma 37 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole « per la durata di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « per la durata di tre anni ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Enti del Servizio sanitario regionale presentano alla Direzione centrale competente in materia di salute una relazione recante l'indicazione analitica degli interventi edilizi e impiantistici approvati dalla programmazione regionale e aziendale nei Piani di investimento 2011 e precedenti, per i quali alla data del 31 ottobre 2012 non è stato dato avvio ai lavori, indicandone le motivazioni, gli importi non utilizzati e i relativi provvedimenti regionali di concessione e specificando, con opportuna motivazione, gli interventi per i quali permane l'interesse aziendale all'esecuzione.

3. In considerazione delle necessità relative al riordino istituzionale del sistema sanitario regionale e di razionalizzazione e contenimento della spesa, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, provvede alla riprogrammazione, per le esigenze di parte capitale del Servizio sanitario regionale, dei finanziamenti regionali relativi agli interventi censiti ai sensi del comma 2, anche prevedendo la destinazione a interventi diversi.

4. I finanziamenti di rilievo aziendale relativi ai Piani di investimento 2011 e precedenti sono ridefiniti nella quota complessiva mediante riduzione degli importi corrispondenti agli interventi oggetto di riprogrammazione per effetto delle disposizioni di cui al comma 3. Di conseguenza, gli interventi confermati nei singoli piani devono trovare copertura interamente nella quota così ridefinita.

5. Entro sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, gli Enti del Servizio sanitario regionale trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di salute la rendicontazione della quota di finanziamento utilizzata per gli interventi edili e impiantistici non riprogrammati e i documenti relativi alla progettazione



o all'avvio delle procedure dei nuovi interventi. In ogni caso, la Direzione centrale competente in materia di salute procede alla conferma dei finanziamenti non riprogrammati per le spese già sostenute.

6. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 2, è disposta la revoca dei finanziamenti già concessi e non rendicontati.

7. In caso di mancato rispetto dei termini indicati nel comma 5, è disposta la revoca dei finanziamenti e il recupero delle somme erogate.

8. Per l'anno 2013, al fine di garantire un finanziamento commisurato al mantenimento dei livelli assistenziali esistenti nei settori sanitario e sociale, l'utile rilevato in sede di chiusura della gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2011, destinato con delibera di Giunta regionale n. 1754 dell'11 ottobre 2012 ad accantonamenti a debito verso la Regione nei bilanci dei singoli Enti, e gli importi accantonati ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) nell'anno 2012, costituiscono disponibilità economica e finanziaria dell'intero Servizio sanitario regionale a sostegno delle attività e degli interventi rientranti nella programmazione sanitaria e, come tale, sono iscritti nei bilanci degli Enti a copertura dei costi programmati per le esigenze del Servizio sanitario regionale che ciascun Ente è chiamato a sostenere come da programmazione 2013.

9. Al comma 23 dell'art. 8 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), dopo le parole « contributo straordinario per » sono inserite le seguenti: « l'acquisto, nonché ».

10. In deroga a quanto disposto dall'art. 8, comma 24, della legge regionale n. 14/2012, la domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 della medesima legge è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) CRO di Aviano un contributo di 150.000 euro per la realizzazione del progetto «Core facility» finalizzato allo studio dei radiofarmaci per la diagnosi e la cura innovativa dei tumori.

12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di istruzione, corredata della relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.

13. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 12 concede il contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.1137 e del capitolo 4138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

15. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18 (Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi), sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e d), la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è autorizzata in via sperimentale e per la durata di tre anni a realizzare un progetto diretto a valutare la rilevanza epidemiologica del fenomeno dell'endometriosi sul territorio regionale.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute si avvale delle indicazioni tecnico-scientifiche dell'Osservatorio.».

16. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012, come inserito dal comma 15, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.

Art. 9.

Finalità 8 - Protezione sociale

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 « Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate »), è inserita la seguente:

«c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;».


2. I commi 3, 4 e 7 dell'art. 14 ter della legge regionale n. 41/1996 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.

7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi.».

3. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 continuano a trovare applicazione gli importi precedentemente previsti dall'art. 14 ter della legge regionale n. 41/1996.



4. L'art. 20 della legge regionale n. 41/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 - (Finanziamenti ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa).

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e agli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa di cui all'art. 14 bis, contributi per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi stessi.

2. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

3. Al fine di consentire la continuità dei servizi erogati dagli enti gestori per l'anno 2013, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, è autorizzata la concessione e la contestuale erogazione dell'80 per cento del contributo concesso per le medesime finalità nell'anno 2012.».

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'assistenza medica-psico-pedagogica di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'attività diretta all'inserimento lavorativo svolta nell'anno 2012.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Torviscosa un contributo a sollievo degli oneri necessari per la realizzazione di attività e manifestazioni dirette alla riflessione sulle problematiche alcol correlate e di prevenzione delle dipendenze rivolte in modo particolare a ragazzi, giovani e famiglie.

9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cottolengo di Don Orione di S. Maria La Longa un contributo di 250.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili, previsto con deliberazione della Giunta regionale 1507/1997.

12. Con accordo di programma viene definito il progetto di riconversione e sono stabiliti le modalità e i tempi di esecuzione da parte dei soggetti partecipanti alla realizzazione della riconversione dell'Istituto.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinato lo stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2013 all'uso iscritto sull'unità di bilancio 8.1.1.1138 e sul capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

14. Sono abrogati i commi 30 e 31 dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

15. L'Amministrazione regionale riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili e sulle tematiche di interesse dell'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti «Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia Onlus di Pordenone.


16. Per il sostegno delle attività di cui al comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Comitato Regionale delle Associazioni/Enti «Dopo-Durante Noi» del Friuli Venezia Giulia Onlus un contributo di 15.000 euro.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

18. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 9162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

19. Il comma 26 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:

«26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo dell'importo massimo di 1.500.000 euro a sostegno di un progetto finalizzato alla riattivazione della struttura riabilitativa denominata «Ospizio Marino di Grado» anche attraverso l'acquisto e la ristrutturazione della struttura stessa e il riassorbimento, qualora disponibile, di almeno l'80 per cento del personale occupato in tale struttura all'atto della sospensione dell'attività. Il contributo è concesso al soggetto attuatore di tali interventi, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15 del regolamento (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 9 agosto 2008, n. L 214, fino al 30 giugno 2014, e nel rispetto delle successive disposizioni rilevanti, secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.».



20. Per le finalità previste dal comma 26 dell' art. 9 della legge regionale n. 11/2011, come sostituito dal comma 19, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 1879 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. Per le finalità previste dall' art. 7, comma 33, della legge regionale n. 18/2011, è autorizzato un limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui.

22. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

23. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4079 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Circolo Culturale Onlus «L'Antica Quercia» di Fanna un finanziamento straordinario di 20.000 euro a sostegno della realizzazione di una serra polifunzionale, destinata all'inserimento occupazionale di persone con disabilità in collaborazione con i servizi territoriali sanitari e sociali.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) progetto preliminare;

b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.

26. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 24 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 8476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» un contributo straordinario di 872.000 euro per la realizzazione di un centro di servizi socio-educativi

e socio-assistenziali, già inserito nella programmazione locale, destinato all'accoglienza di persone disabili e finalizzato alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie e finalizzati al contenimento dei costi.

29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare e dei costi previsti, elaborata da un tecnico abilitato.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 872.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona G. Chiabà di San Giorgio di Nogaro un contributo in conto capitale per i lavori di completamento del servizio semi-residenziale per anziani non autosufficienti e per la riorganizzazione degli spazi e degli accessi esterni.

32. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 31 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa redatta da un tecnico abilitato.

33. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 31 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale n. 14/2002.


34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona Pio Istituto Elemosiniere «A. del Colle» di Venzone, un contributo straordinario di 35.000 euro per la manutenzione e messa a norma dei locali adibiti all'attività istituzionale.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia San Luigi Scrosoppi di Tolmezzo, un contributo



straordinario di 100.000 euro per lavori di adeguamento e completamento dei locali adibiti all'attività istituzionale.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione del contributo fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione e di rendicontazione.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4118 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

41. Al comma 54 dell'art. 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole « a inserire il personale afferente la struttura operativa complessa Area Welfare di Comunità, secondo il fabbisogno annualmente determinato, in una dotazione organica aggiuntiva » sono sostituite dalle seguenti: « ad assumere, ai sensi delle disposizioni vigenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, tramite concorso pubblico o selezione per avviso pubblico, personale a tempo indeterminato e determinato per garantire il fabbisogno organico di profili professionali della dirigenza e del comparto necessari per le attività svolte dall'Area Welfare di Comunità. Tale personale viene inserito in una dotazione organica aggiuntiva, distinta da quella approvata dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», la cui consistenza numerica è determinata annualmente e non potrà superare, in ogni caso, il limite percentuale dell'1,5 per mille delle dotazioni organiche complessive degli enti del Servizio sanitario regionale »;

b) le parole « verrà annualmente individuata » sono sostituite dalle seguenti: « e le risorse necessarie verranno annualmente individuate ».

42. Al comma 4 dell'art. 26 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole « a partire dall'anno 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dall'anno 2014 ».

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo, nella misura indicata dal comma 47, un contributo straordinario finalizzato a contenere le rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia gestito dallo stesso Comune.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 44 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 50 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

46. L'ammontare del contributo di cui al comma 43 non può superare la differenza tra le spese e i costi per la ge-

stione del nido d'infanzia nell'anno scolastico 2011/2012 e le entrate riferibili al medesimo periodo. Qualora, in sede di rendicontazione, risulti che il contributo concesso supera la differenza tra le spese e le entrate, lo stesso viene rideterminato e il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota già erogata e non spettante. Per quanto non previsto dalla presente norma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128/Pres.

47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone un contributo straordinario di 50.000 euro a sostegno delle attività istituzionali.

49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del bilancio di previsione e di una relazione illustrativa delle attività previste per l'anno 2013. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di promozione sociale «Uniti Per Aiutare» di Udine un contributo straordinario di 15.000 euro, a parziale copertura delle spese sostenute nell'anno 2012 per la realizzazione di un servizio educativo e di avvio alla pratica sportiva per bambini e ragazzi nel Comune di Udine.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dettagliata nella quale si evidenziano le modalità e i tempi con i quali sono state realizzate le attività, i soggetti coinvolti nel progetto e i costi sostenuti. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste un contributo straordinario finalizzato a sostenere gli oneri per le iniziative connesse alla realizzazione del progetto «Modulo respiro madre con bambino».



55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa dell'iniziativa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia, nella misura indicata dal comma 60, un contributo straordinario finalizzato a sostenere le attività e le azioni di divulgazione, comunicazione e informazione presso le Associazioni aderenti al Forum stesso.

58. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di politiche per la famiglia e sviluppo dei servizi socio-educativi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa.

59. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 58 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione, il contributo medesimo è erogato in via anticipata in unica soluzione e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.

60. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 6447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

61. Nelle more dell'approvazione per l'anno 2013 del programma annuale di cui all'art. 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Province a parziale copertura delle spese per l'attuazione degli interventi da esse programmati nel settore socio occupazionale a favore dei cittadini stranieri immigrati.

62. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 61 è presentata dalle Province alla Direzione e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.

63. Il contributo spettante alle singole Province ai sensi del comma 61 è determinato in misura proporzionale al numero della popolazione extracomunitaria residente nei territori di riferimento, come risultante dall'ultima rilevazione ISTAT.

64. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 62 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

65. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di integrazione e inserimento nel tessuto sociale delle persone immigrate presenti sul territorio.

67. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

68. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 67 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione è disposta l'anticipazione del 70 per cento del contributo stesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4091 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'azione dell'Associazione «Unione delle comunità ed associazioni di immigrati in Friuli Venezia Giulia - UCAl», con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 15.000 euro, da destinare al funzionamento dell'associazione medesima e alle attività delle associazioni aderenti.

71. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di rapporti con i migranti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

72. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

73. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4092 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

74. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 5, primo comma, n. 18), dello Statuto, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi



dello Stato, nonché in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), disciplina il riordino istituzionale, delle funzioni e delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

75. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di assicurare il soddisfacimento del diritto all'abitazione, promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica, uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale ed endoregionale, nonché di procedere alla semplificazione delle procedure mediante il riordino istituzionale di cui alle disposizioni seguenti.

76. A decorrere dall'1 gennaio 2014 sono soppresse le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale istituite ai sensi della legge regionale n. 24/1999 ed è istituita l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale Friuli Venezia Giulia (ATER).

77. L'ATER è ente pubblico economico avente personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, è dotato di un proprio statuto e sottoposto alla vigilanza della Regione. All'ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.

78. A decorrere dalla data di cui al comma 76, l'ATER di Trieste, che assume la denominazione di ATER Friuli Venezia Giulia, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di Udine, Pordenone, Gorizia e dell'Alto Friuli, che ivi vengono incorporate per fusione.

79. L'incorporazione avviene sulla base di un progetto di fusione da predisporre entro il 31 luglio 2013 a cura dei Presidenti, dei Consigli di amministrazione e dei direttori, ognuno secondo le proprie responsabilità, che definisca:

a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;

b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;

c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi, nella cui titolarità subentra l'ATER incorporante;

d) lo sviluppo di un modello organizzativo che assicuri:

1) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;

2) razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche;

3) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali;

4) individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi, basata sul rap-

porto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito.

80. Il progetto di fusione è predisposto in coerenza con la definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento dell'ATER definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2012.

81. Il progetto di fusione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro il 30 settembre 2013.

82. L'ATER è articolata in una direzione generale con sede in Trieste e in direzioni operative da determinarsi in sede di definizione del progetto di fusione, che garantisca comunque l'attuale presenza territoriale.

83. Le direzioni operative assicurano i rapporti sul territorio con l'utenza e l'espletamento delle correlate attività gestionali, amministrative e tecniche.

84. La direzione generale assolve comunque alle funzioni della direzione operativa del territorio in cui ha sede.

85. La Regione determina gli indirizzi e i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

86. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli enti locali, per garantire all'ATER la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.

87. Nell'ambito del settore dell'edilizia residenziale pubblica la Regione, nell'esercizio dell'azione di vigilanza, verifica in particolare l'attuazione dei piani di intervento, indirizza le attività degli enti locali per favorire la gestione sociale, promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore e programma l'utilizzo delle risorse finanziarie a tal fine destinate.

88. L'ATER realizza gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali. In particolare compete all'ATER:

a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica e relativi servizi residenziali;

b) gestire il proprio patrimonio immobiliare nel rispetto dell'equilibrio economico tra le entrate e spese di gestione;

c) promuovere o partecipare a iniziative nel settore di «social housing», per l'abbattimento del disagio abitativo;

d) gestire il patrimonio immobiliare di proprietà di altri enti pubblici con le medesime modalità di quello proprio, prevedendo altresì la possibilità di gestire anche alloggi di proprietà privata destinati alle fasce più deboli della popolazione.

89. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'ATER, in un'ottica di razionalizzazione della struttura organizzativa mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche, contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali; è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta



dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

90. Sono organi dell'ATER:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale.

91. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio di amministrazione in armonia con quelli definiti dalla Giunta regionale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal vice Presidente. La Presidenza dell'ATER ha sede in Udine.

92. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica; dura in carica cinque anni; è composto da un numero di membri, di cui uno espressione delle forze politiche di minoranza, rapportato al patrimonio edilizio conferito da ciascuna ATER e nominati nel rispetto della rappresentanza territoriale, in ragione di un membro ogni tremila alloggi gestiti. Il Presidente della Regione designa il Presidente del Consiglio di amministrazione tra i componenti del Consiglio di amministrazione medesimo.

93. Il Consiglio di amministrazione:

- a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;
- b) elegge tra i suoi componenti il vice Presidente;
- c) nomina il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative;
- d) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali e approva il bilancio, contenente l'indicazione delle spese per il personale dipendente, nonché i piani finanziari;
- e) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;
- f) individua i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi dell'ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito;
- g) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;
- h) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quanto altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;
- i) istituisce eventuali organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti a essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;
- l) approva i piani di vendita, sulla base delle determinazioni della Giunta regionale, di cui all' art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16/2012 ;
- m) delibera l'assunzione di mutui o qualsiasi altra forma di accesso al credito.

94. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su

proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità alle norme del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

95. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.


96. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

97. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

98. Il Direttore generale e i direttori delle direzioni operative dell'ATER sono nominati dal Consiglio di amministrazione, e sono scelti tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. Il rapporto di lavoro decorre dalla data di nomina, ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto di lavoro di diritto privato, per la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è altresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. La nomina a Direttore generale e a direttore di direzione operativa di un dipendente dell'ATER ovvero della Regione o di Enti locali determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.

99. Il Direttore generale svolge le seguenti funzioni:

- a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;



b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

c) assicura l'unitarietà dell'azione tecnico-amministrativa e il coordinamento delle unità operative;

d) formula proposte al Consiglio di amministrazione;

e) vigila sulla regolare trasmissione degli atti del Consiglio di amministrazione da sottoporre al controllo della Giunta regionale;

f) provvede alle ulteriori attività stabilite dal regolamento interno di funzionamento;

g) stipula i contratti di cui è parte l'ATER;

h) sta in giudizio in nome e per conto dell'ATER.

100. Il direttore di direzione operativa cura la gestione della medesima nel rispetto degli indirizzi del Direttore generale.

101. Presso l'ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica. La Commissione provvede alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;

b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c) da un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI;

d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

102. L'ATER può altresì istituire una Commissione paritetica, quale supporto per gli organi dell'ATER su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;

b) il Direttore generale dell'ATER;

c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

103. Al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione dell'ATER e al Collegio sindacale compete

un'indennità mensile di carica, stabilita e aggiornata ogni triennio con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

104. Al fine di assicurare la tutela degli utenti più deboli degli alloggi di edilizia residenziale presso l'ATER è istituito un apposito Fondo sociale per il sostegno delle locazioni in termini di compensazione pubblica nella misura massima pari alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti più deboli e quanto ricavabile dall'applicazione del canone ordinario. Al finanziamento del Fondo sociale concorre la Regione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, ferma restando la facoltà di partecipazione di altri enti pubblici.

105. Il bilancio dell'ATER è predisposto in conformità alle norme del codice civile, nel rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. L'ATER provvede al raggiungimento dei propri compiti istituzionali anche mediante l'alienazione del patrimonio immobiliare non utilizzato.

106. L'ATER è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. Le deliberazioni adottate dall'ATER sono immediatamente esecutive. Le deliberazioni riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva e gli incarichi dirigenziali devono essere trasmesse alla direzione regionale competente.

107. In caso di non raggiungimento degli obiettivi programmatici, di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria dell'ATER fino alla nomina dei nuovi organi.

108. Il bilancio è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.


109. L'ATER mantiene la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dalle preesistenti ATER.

110. I Consigli di amministrazione delle attuali ATER restano in carica fino al 31 gennaio 2013. A decorrere dall'1 febbraio 2013 sono nominati i nuovi Consigli di amministrazione, con una composizione identica e con le modalità di cui al comma 92.

111. A decorrere dall'1 gennaio 2014 è abrogata la legge regionale n. 24/1999.

112. Al comma 1 quater dell'art. 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono aggiunte in fine le parole: « I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile. ».

113. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi in conto interessi finalizzati all'abbattimento del costo del denaro sui mutui, della durata massima di venti anni, stipulati da operatori qualificati ai



sensi dell' art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione, sul territorio regionale, di alloggi da concedere in locazione con opzione di riscatto.

114. L'istruttoria delle domande e le conseguenti determinazioni in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi richiesti sono effettuate da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA.

115. Le disposizioni attuative, le categorie di qualificazione e le classifiche di importo degli operatori di cui al comma 113 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

116. Per le finalità previste dal comma 113 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

117. Al fine di assicurare un sostegno alle famiglie nel mercato del credito al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate di mutui per la prima casa, l'Amministrazione regionale, per l'anno 2013, è autorizzata a:

a) erogare, per il tramite delle banche mutuanti, nell'ambito del rapporto convenzionale con Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, contributi *tantum in conto capitale* pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di mutuo nell'ambito dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni; in materia di contributi regionali pluriennali a fronte mutuo per l'edilizia agevolata e convenzionata, la sospensione delle rate di mutuo disposta in attuazione dell'accordo tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori del 18 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni non costituisce impedimento al proseguimento del rapporto contributivo a favore dei soggetti beneficiari;

b) erogare contributi *tantum in conto capitale* pari agli interessi maturati e non pagati nel periodo di sospensione delle rate di mutuo a favore dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la sospensione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui alla legge regionale 1° settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).

118. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera *a)*, sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e dalle banche con la stessa convenzionate nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.

119. Le istruttorie per le erogazioni di cui al comma 117, lettera *b)*, sono svolte dal Servizio edilizia della

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici.

120. L'intervento in conto capitale di cui al comma 117 è cumulabile con altre agevolazioni.

121. Gli oneri per gli interventi di cui al comma 117, lettera *a)*, trovano copertura nella liquidità residua del Fondo costituito presso Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ai sensi dell' art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), in relazione ai bandi emessi nell'anno 1999 e nell'anno 2002, come certificata dal soggetto gestore nei rendiconti amministrativi riferiti all'anno 2012 delle rispettive gestioni fuori bilancio.

122. Con decorrenza 1 gennaio 2013, il Fondo istituito ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, in relazione al bando emesso nell'anno 1999 per l'assegnazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa è soppresso. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione riferita all'anno 2012, le disponibilità residue del Fondo relativo al bando emesso nell'anno 1999, sono riversate dal soggetto gestore alla gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002 che continua a operare quale organismo pagatore per gli interventi di cui al comma 117, lettera *a)*.

123. Eventuali ulteriori recuperi a valere sulla gestione fuori bilancio soppressa ai sensi del comma 122 sono gestiti unitamente alle risorse della gestione fuori bilancio del Fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002. Le eventuali risorse non utilizzabili saranno rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.

124. Per le finalità previste dal comma 117, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 9687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

125. Con riferimento agli incentivi all'assunzione previsti dalla vigente normativa regionale in materia di politica attiva del lavoro, ivi compresi gli incentivi per favorire l'occupazione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, trovano applicazione i principi di cui all' art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).

126. La disposizione di cui al comma 125 trova applicazione alle domande di contributo presentate a decorrere dall'1 gennaio 2013.

127. La Regione, al fine di facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, interviene con finanziamenti parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani.

128. Per la realizzazione dei cantieri di cui al comma 127, le Province, i Comuni e le loro forme associative sono autorizzati a utilizzare in via temporanea straordinaria i soggetti disoccupati ai sensi della normativa regio-



nale e nazionale vigente, residenti in regione alla data di entrata in vigore della presente legge.

129. L'utilizzo dei soggetti di cui al comma 128 nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro.

130. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati mantengono lo stato di disoccupazione.

131. I cantieri hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

132. La Regione approva i progetti di cantiere presentati dagli enti di cui al comma 128 e ne autorizza la realizzazione. I progetti di cantiere possono essere finanziati anche totalmente dagli enti di cui al comma 128.

133. Al progetto di cantiere deve essere allegato il piano di sicurezza che ne costituisce parte integrale e sostanziale.

134. Sono a carico degli enti di cui al comma 128 il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo.

135. Con avviso pubblico, approvato dalla Giunta regionale, sono definiti i requisiti dei soggetti disoccupati cui indirizzare l'intervento, la misura dell'indennità da corrispondere agli stessi, le modalità di presentazione e i contenuti dei progetti. Con l'avviso pubblico è altresì definita, nell'ipotesi di finanziamento parziale, la quota a carico degli enti di cui al comma 128.

136. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti.

137. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di 1.267.857,93 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

138. All'art. 15 della legge regionale n. 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.»;

b) al comma 4 dopo le parole « le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia » sono inserite le seguenti: « , a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, »;

c) al comma 7 le parole « di cui all'art. 10, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'art. 14, comma 1 ».

139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività svolte a favore delle famiglie dall'Associazione Diamo Peso al Benessere Onlus, con sede a Udine, mediante la concessione di un contributo straordinario di 20.000 euro.

140. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 139 è presentata alla Direzione centrale e al Servizio competenti in materia di volontariato e associazionismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

141. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 140 provvede alla concessione del contributo. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale n. 7/2000.

142. Per le finalità previste dal comma 139 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4098 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

143. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi per il Friuli Venezia Giulia-A.I.R.R.I.-F.V.G. di Trieste un contributo straordinario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

144. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 143 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

145. Per le finalità previste dal comma 143 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

146. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», in qualità di Ente gestore dei servizi per l'handicap di cui all'art. 6 della legge regionale n. 41/1996, un finanziamento straordinario di 120.000 euro per la partecipazione alla realizzazione di un centro residenziale per disabili adulti gravi/gravissimi presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro di Morsano al Tagliamento.

147. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 146 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di:

a) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

b) convenzione stipulata con l'Azienda pubblica di servizi alla persona D.Moro contenente la definizione degli oneri imputati all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e le modalità di gestione del servizio residenziale.

148. Per le finalità previste dal comma 146 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.6.2.1149 e del capitolo 4933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

149. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione San Vincenzo de Paoli Onlus di Gorizia, l'Associazione Cuore Amico Onlus di Gorizia, l'Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Lucinico e la Caritas dell'Arcidiocesi di Gorizia, a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.



150. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 149 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

151. Per le finalità previste dal comma 149 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra i soggetti di cui al comma 149, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

152. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra l'Associazione AISM sezione provinciale di Gorizia e l'Associazione di volontariato Spiraglio di Monfalcone a sollievo degli oneri per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

153. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 152 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dell'attività svolta e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

154. Per le finalità previste dal comma 152 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, da suddividersi paritariamente fra le due associazioni, a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

155. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Onlus La Cuccia di Staranzano un contributo straordinario a sostegno delle attività istituzionali.

156. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 155 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

157. Per le finalità previste dal comma 155 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

158. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Onlus MACC, Mutua Assistenza del Credito Cooperativo di Staranzano un contributo straordinario, a titolo di sostegno, per le spese connesse alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo nelle aree socio assistenziale, educativa e sanitaria denominato «Centro

COMETA Comunità e territorio per la non autosufficienza», per il livello territoriale del bacino d'ambito e distretto sanitario, con immobile da realizzarsi *ex novo* su terreno concesso in uso, in base alla convenzione stipulata tra le parti, dal Comune di Staranzano, al fine dell'avvio di una struttura multiservizi orientata prevalentemente ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti e dei disabili adulti.

159. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 158 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

160. Per le finalità previste dal comma 158 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

161. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale Lybra Onlus di Trieste un contributo straordinario di 20.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

162. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 161 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

163. Per le finalità previste dal comma 161 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

164. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Sklad Mitja Čuk di Opicina un contributo straordinario di 10.000 euro per lo svolgimento della propria attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dell'associazione medesima.

165. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 164 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione dell'attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

166. Per le finalità previste dal comma 164 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

167. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine - Dipartimento Scienze Mediche e Biologiche, un contributo straordinaria



rio di 20.000 euro per l'avvio di uno studio epidemiologico su mortalità, incidenza e sopravvivenza per tumore nelle donne isontine, preliminare a uno studio complessivo che riguardi anche la popolazione maschile isontina, nonché altri territori regionali in cui vengano individuati eccessi per tumore rispetto alla media regionale e/o nazionale.

168. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 167 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnica illustrativa dell'attività di ricerca e del quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa.

169. Per le finalità previste dal comma 167 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 9158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

170. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Fraternità francescana di Betania di San Quirino a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per la ristrutturazione della sede.

171. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 170 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

172. Per le finalità previste dal comma 170 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4078 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

173. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 88, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è autorizzato un limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui.

174. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 173 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

175. Per le finalità previste dal comma 173 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 5.000 euro annui

a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 15.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

176. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Diocesi di Trieste un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che la Diocesi stessa stipula per la realizzazione dei lavori di recupero e adeguamento alle norme di legge dei locali destinati per le finalità assistenziali della sede della Fondazione Caritas Trieste Onlus.

177. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 176 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, nonché del progetto preliminare dei lavori e del relativo quadro economico di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

178. Per le finalità previste dal comma 176 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 60.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Associazione sanitaria di volontari «La Salute» di Lucinico stipula per la ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima e dell'annesso ambulatorio.

180. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 179 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.

181. Per le finalità previste dal comma 179 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013 con l'onere di 30.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per



l'anno 2013. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2016 al 2032 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

182. Al fine di garantire la ricaduta sul territorio regionale e la capitalizzazione degli interventi oggetto del progetto «All4You - Nuove alleanze per il contrasto al consumo di alcol quale strumento di benessere dei giovani», finanziato al quarto avviso del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IV Italia - Austria 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'aumento di costo derivante dalle nuove azioni progettuali del medesimo progetto, approvate con procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del Programma Italia - Austria in data 8 ottobre 2012.

183. Per le finalità previste dal comma 182 è autorizzata la spesa di 105.820 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.8.2.3402 e del capitolo 3047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

184. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2012 ai sensi dell'art. 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e ai sensi dell'art. 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2013 purché riguardanti attività previste e inserite nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2012.

185. I commi 30, 31 e 32 dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2010 sono abrogati.

186. I soggetti che beneficiano dei finanziamenti per sostenere gli interventi e le azioni previsti dall'art. 4, comma 69, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), tenuti a rendicontare ai sensi dell'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

187. Il comma 70 ter dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2007, come aggiunto dall'art. 9, comma 104, della legge regionale n. 14/2012, è abrogato.

188. Al comma 105 dell'art. 9 della legge regionale n. 14/2012 le parole: « Le modalità di rendicontazione » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'annualità di finanziamento 2013, le modalità di rendicontazione ».

189. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2000 le parole: « entro il 31 gennaio di ogni anno » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data prevista dal regolamento regionale di attuazione delle misure e degli interventi di cui all'art. 3 ».

190. Al comma 81 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008 le parole « n. 2 «Isontina», n. 4 «Medio Friuli», n. 5 «Bassa Friulana» e n. 6 «Friuli Occidentale» » sono soppresse.

191. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Art. 10.

Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione

1. Gli enti locali partecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:

a) due decimi delle quote di partecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 662/1996, al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;

b) due decimi delle quote di partecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 662/1996;

c) un decimo delle quote di partecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'art. 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'art. 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;

d) due decimi delle quote di partecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'art. 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984, al netto dell'assegnazione prevista per l'esercizio 2013, ai sensi del comma 5, per le finalità di cui all'art. 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);


e) due decimi delle quote di partecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'art. 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984;

f) due decimi delle quote di partecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'art. 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'art. 1 della legge 457/1984.

2. L'importo definitivo delle quote di partecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.

3. Per l'anno 2013 le quote di partecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 370.592.212,88 euro, incrementate dell'assegnazione straordinaria di 36.086.462,44 euro per un totale di 406.678.675,32 euro.

4. L'importo di cui al comma 3 è ridotto di 20 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Di-



sposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che vengono stanziati a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. L'importo complessivo da assegnare a favore del sistema delle autonomie locali, pertanto, è rideterminato in 386.678.675,32 euro.

5. Le assegnazioni di cui al comma 3, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 8, 11, 12, 15, 16, 21, 23, 30, 48 per 100.000 euro, 50, 53 e 55 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'art. 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'art. 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per 30 milioni di euro per le finalità previste dall'art. 10, comma 7, della legge regionale n. 14/2012.

6. Alle Province è attribuito un fondo di 32.462.164,70 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

7. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento, dello spettante è erogata entro il 15 aprile 2013; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 31 luglio 2013; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2013.

8. Ai Comuni è attribuito un fondo di 273.182.842,87 euro, da assegnare quale trasferimento ordinario, così suddiviso:

a) per 92.814.176,82 euro a favore dei Comuni capoluogo di provincia;

b) per 100.391.806,32 euro a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico «Regione in cifre 2011»;

c) per 79.976.859,73 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti determinata in base ai dati relativi alla popolazione residente contenuti nell'annuario statistico «Regione in cifre 2011».

9. Le somme di cui al comma 8 sono ripartite in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2011 ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui al comma 31.

10. L'assegnazione prevista dal comma 8 è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni di cui al comma 8, lettera a), in tre rate: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 35

per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 luglio 2013, la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013;

b) per i Comuni di cui al comma 8, lettere b) e c), in due rate: la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 aprile 2013, la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2013.


11. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in misura pari agli oneri pagati nel 2012 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2012 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2012, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2013, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2013 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2013, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 13; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

13. Per le finalità previste dal comma 12 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2013, domanda indicante per l'anno 2013 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.

14. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 12 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2014 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2013 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'art. 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni turistici e a quelli con poli sciistici individuati ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera c), della legge regionale n. 18/2011 un fondo di 600.000 euro per l'anno 2013, a titolo di trasferimento corrente e indistinto per il finanziamento generale del bilancio, da ripartire d'ufficio e in unica soluzione entro il 31 agosto 2013 in



misura proporzionale all'assegnazione erogata nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera c), della legge regionale n. 18/2011.

16. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.554.762,66 euro, quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge regionale n. 18/2011. L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 31 marzo 2013.

17. Gli amministratori temporanei delle Comunità montane possono impegnare nel primo semestre del 2013 un importo non superiore al 50 per cento dell'assegnazione regionale di cui al comma 16.

18. A integrazione dell'assegnazione di cui al comma 16, in via transitoria per l'anno 2013 fino alla piena operatività delle Unioni montane e alla definizione dei trasferimenti ordinari alle stesse spettanti, i Comuni facenti parte di Unione montana trasferiscono al nuovo ente locale, qualora costituito nell'anno 2013, una parte dei trasferimenti ordinari ricevuti ai sensi del comma 8 in relazione alle funzioni effettivamente assegnate all'Unione montana diverse da quelle volontariamente delegate a tale ente.

19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 11, 12, 15 e 16, è autorizzata la spesa di 312.099.770,23 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

20. All'art. 11 della legge regionale n. 14/2011, come modificato dall'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole « all'Unione montana o alle Unioni montane », sono inserite le seguenti: « , ovvero in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province »;

b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Il piano di subentro di cui all'art. 21 individua, a favore delle Unioni montane, le risorse necessarie per la copertura degli oneri concessi al personale trasferito. ».

21. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2012 un fondo di 32.788.905,09 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in unica soluzione entro il 31 maggio 2013, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 13, commi 20 e 21, della legge regionale n. 18/2011; per l'anno 2013 non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 10, comma 31, della legge regionale n. 14/2012.

22. Per le finalità previste dal comma 21, è autorizzata la spesa di 32.788.905,09 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2013, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alle Unioni montane, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2013, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'art. 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


25. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2013 ed entro il 31 maggio 2013, un fondo di 12.550.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 23, della legge regionale n. 18/2011.

26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con riferimento al capitolo 1520 per 5.150.000 euro all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con riferimento al capitolo 1522 per 7.400.000 euro.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2013:

a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'art. 74, comma 2, della legge regionale n. 18/2005;

b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'art. 13, comma 25, lettera b), della legge regionale n. 18/2011, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.



28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2013, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale n. 24/2006 e dell'art. 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.

29. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:

a) del comma 27, lettera a), e del comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

b) del comma 27, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

30. Per le finalità e in attuazione delle previsioni di cui ai commi 14 e 17 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

31. A seguito delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), a far data dall'entrata in vigore dello stesso, l'Amministrazione regionale provvede al recupero a favore del bilancio regionale del maggior gettito relativo all'imposta municipale propria (IMU) del 2012, ad aliquota standard, desumibile dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10, comma 16, della legge regionale n. 14/2012, anche operando compensazioni ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 7/2000.

32. La legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 può stabilire, in relazione alle risorse disponibili, la tempistica e le modalità di certificazione dei dati definitivi relativi al gettito IMU 2012, nonché le modalità per gli eventuali conseguenti conguagli positivi o negativi.

33. La disposizione di cui all'art. 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), è sospesa per l'anno 2013 e le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di cui al comma 38.

34. In relazione alle previsioni di cui all'art. 13 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo art. 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le modalità

di cui ai commi da 35 a 40 e a valere sulle risorse di cui al comma 33.

35. Per le finalità di cui al comma 34, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente, prende atto e individua:

a) la quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

b) il minor gettito dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari per immobili non locati spettante allo Stato e alla Regione da imputare a carico di ciascun Comune;

c) la quota delle risorse di cui al comma 33 individuata per l'anno 2013 a favore di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia secondo il riparto statale;

d) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera c) risulta superiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale;

e) i Comuni per i quali la quota di cui alla lettera c) risulta inferiore ai gettiti da restituire al bilancio statale e regionale;

f) i Comuni che hanno una differenza negativa tra i valori di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b);

g) gli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013, rispettivamente, a favore del bilancio statale e a favore di quello regionale.


36. La Giunta regionale, in relazione a eventuali modifiche sopravvenute della normativa statale in materia di imposta municipale propria o ai contenuti delle comunicazioni del Ministero competente, può definire, con la deliberazione di cui al comma 35, ulteriori criteri o determinazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 34.

37. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 35 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza, indicando la quota spettante a favore del bilancio statale e quella a favore del bilancio regionale sia nel valore complessivo, sia nel dettaglio per ciascun Comune.

38. Per l'anno 2013 le risorse di cui al comma 33 sono assegnate a favore dei Comuni, una volta introitate nel bilancio regionale, per l'importo corrispondente a quanto individuato ai sensi del comma 35, lettera c), con recupero a favore del bilancio regionale dell'importo spettante allo Stato e alla Regione dai singoli comuni ai sensi del comma 34 e individuato con la deliberazione di cui al comma 35.

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 e 2015 e del bilancio per l'anno 2013.

40. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 33, alla copertura del dovuto ai sensi del comma 34 e individuato ai sensi del comma 35, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da assicurare



al bilancio statale e a quello regionale per i Comuni di cui al comma 35.

41. In relazione alle previsioni di cui all' art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito con modifiche dalla legge 214/2011, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui al comma 13 bis del medesimo art. 14, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale del maggior gettito relativo al 2013 dei Comuni ricadenti nel proprio territorio connesso al suddetto nuovo tributo con le modalità di cui ai commi da 42 a 45, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 4.

42. Per le finalità di cui al comma 41, la Giunta regionale, con deliberazione e in relazione ai dati elaborati e comunicati dal Ministero competente indicanti il maggior gettito di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia, prende atto della quota di maggior gettito TARES 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia.

43. La Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 42 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

44. Le risorse accantonate ai sensi del comma 4 sono ripartite d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 novembre 2013 a favore dei Comuni, in misura proporzionale al trasferimento ordinario di cui al comma 8 come quantificato prima del recupero di cui al comma 31, assicurando al bilancio regionale il recupero dell'importo di cui al comma 41, quantificato per ciascun Comune ai sensi del comma 42.

45. In caso di incapienza delle risorse di cui al comma 4 alla copertura del maggior gettito TARES 2013, con legge di assestamento del bilancio per l'anno 2013 sono definite le modalità per il recupero, a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni, della parte non coperta da versare allo Stato.

46. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2012 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con priorità a favore delle Province ».

47. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli enti che succedono alla Comunità montana in relazione agli accordi quadro stipulati per la gestione dei fondi finanziati negli anni dal 2006 al 2008 a valere su risorse ASTER e ancora in essere.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 300.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2013, da presentare entro il 31 marzo 2013 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2013, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell' art. 42 della legge regionale n. 7/2000 .

49. Per le finalità previste dal comma 48, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo di 50.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.

51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

53. In relazione all'assegnazione concessa a favore dell'Associazione intercomunale «Medio Friuli», a valere sulle risorse ASTER stanziati nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo all'acquisto di dissuasori, anche semaforici, al posizionamento di guardrail per la sicurezza dei ciclisti, nonché all'acquisto e all'allestimento di un ufficio mobile, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 8 febbraio 2010, il contributo regionale di 400.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore del Comune di Codroipo, capofila della suddetta Associazione intercomunale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio polizia locale e sicurezza, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.

54. Per le finalità di cui al comma 53, è autorizzata la spesa di 400.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

55. In relazione all'assegnazione concessa a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, a valere sulle risorse ASTER stanziati nel bilancio regionale dell'anno 2008, per l'intervento relativo al miglioramento dell'arredo urbano e della qualità dei centri abitati, revocato in attuazione delle previsioni contenute nell'accordo quadro stipulato in data 22 luglio 2009, il contributo regionale di 240.000 euro è riassegnato, in un'unica soluzione, a favore della Comunità montana del Friuli Occidentale, previa richiesta dell'ente, da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio coordinamento politiche per la montagna, Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, attestante le spese liquidate entro il 31 dicembre 2012 per la realizzazione del suddetto intervento.



56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di 240.000 euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Dogna, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro a titolo di sostegno delle spese sostenute negli anni 2011 e 2012 per opere di messa in sicurezza della viabilità comunale. La domanda, corredata della documentazione giustificativa dei costi sostenuti dall'ente locale ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

58. Per le finalità previste dal comma 57, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via anticipata al Comune di San Leonardo, per l'anno 2013, un contributo straordinario di 20.000 euro per opere di sistemazione della viabilità comunale tra le frazioni di Merso di Sopra e Cravero.

60. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

61. Per le finalità previste dal comma 59, è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario da suddividere paritariamente tra i Comuni di Faedis, Nimis e Chiusaforte per interventi urgenti e di messa in sicurezza della viabilità comunale.

63. La domanda, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di viabilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione è disposta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione.

64. Per le finalità previste dal comma 62, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

65. Gli enti beneficiari del riparto di cui all'art. 13, comma 11, della legge regionale n. 18/2011, rendicontano l'assegnazione ricevuta ai sensi del medesimo art. 13, comma 11, lettera b), presentando entro il 31 marzo 2013 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante

gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2012 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2012. Non si applica la disposizione di cui all'art. 56, comma 2 bis, della legge regionale n. 7/2000.

66. La tempistica relativa all'intervento di recupero degli impianti dello Sporting Primavera, in Campoformido, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006 e 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 26 giugno 2009 fra la Regione e l'Associazione intercomunale «Ambito metropolitano» tra i Comuni di Udine, Campoformido, Pozzuolo del Friuli e Tavagnacco, è fissata per l'ultimazione dell'intervento al 31 dicembre 2015 e per la rendicontazione al 30 giugno 2016.

67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66, è erogato in un'unica soluzione a favore del Comune di Udine entro centoventi giorni dal ricevimento, da parte della Regione, del verbale di consegna lavori del primo lotto.

68. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione urbana di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 maggio 2007 tra la Regione e il Comune di Gorizia, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.


69. La tempistica relativa all'intervento di riqualificazione di Borgo Castello, in Gorizia, e il relativo viale d'accesso, secondo stralcio della riqualificazione di viale D'Annunzio di competenza del Comune di Gorizia, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 settembre 2008 tra la Regione e l'Associazione intercomunale tra i Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, è fissata, per la rendicontazione, al 30 settembre 2013.

70. La tempistica relativa all'intervento di valorizzazione dei siti di interesse ludico-ricreativo-ambientale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.

71. La tempistica relativa all'intervento di realizzazione di itinerari turistici per la valorizzazione di siti di interesse storico-culturale, complementari al percorso ciclabile della Comunità montana del Friuli Occidentale, finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro stipulato, in data 4 agosto 2008 tra la Regione e la Comunità montana del Friuli Occidentale, è fissata, per la rendicontazione, al 30 giugno 2013.

72. In via di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e dell'art. 2, comma 77, della legge regionale n. 14/2012, le risorse assegnate alle Comunità montane sono utilizzate dai suddetti enti fino a esaurimento, indipendentemente dall'esercizio finanziario di assegnazione da parte dell'Amministrazione regionale.

73. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale con-



cesso e liquidato con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 24/SPM del 29 giugno 2010, per la quota relativa al progetto «B2.2. Realizzazione di un progetto/intervento pilota per l'uso combinato di energie rinnovabili di tipo geotermico e fotovoltaico per garantire l'approvvigionamento energetico a un edificio scolastico in Comune di Savogna (430.000 euro)», alla costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletschis in Comune di Savogna.

74. Per la finalità di cui al comma 73, la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto n. 24/SPM del 2010.

75. La Comunità montana del Friuli Occidentale è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso con decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 3039 del 29 novembre 2010 e liquidato con decreto n. 1803 del 28 settembre 2011 alla realizzazione della sola pista da sci.

76. Per la finalità di cui al comma 75, la Comunità montana del Friuli Occidentale presenta alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse liquidate con il decreto n. 1803 del 2011.

77. Le domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale n. 14/2012 e incluse nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1893 del 31 ottobre 2012, non finanziate con le risorse stanziato dal comma 6 dell'art. 10 suddetto, per insufficienza delle stesse, sono finanziate dall'Amministrazione regionale, secondo l'ordine di graduatoria, fino a un importo massimo di 150.000 euro a Comune.

78. Ai Comuni finanziabili nel limite di importo di cui al comma 77 il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna comunica la possibilità della concessione del contributo in misura ridotta rispetto all'importo della domanda e richiede l'assenso alla concessione del contributo stesso.

79. I Comuni finanziati in misura ridotta sono autorizzati ad apportare ai progetti le variazioni finalizzate alla riduzione dei costi fino all'importo di contributo concedibile, fermi restando i contenuti del progetto che ne hanno determinato la specifica collocazione in graduatoria. A tal fine i Comuni presentano al Servizio coordinamento politiche per la montagna, assieme all'assenso di cui al comma 78, il progetto esecutivo contenente le variazioni.

80. La comunicazione di cui al comma 78 è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'assenso da parte dei Comuni è presentato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

81. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 77 fanno carico a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella J a carico dell'unità di bilancio 9.2.2.1158 e del capitolo 1064 dello stato di previsione della spesa del

bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

82. Al comma 66 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2011, le parole « entro il 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2013 ».

83. Il comma 43 dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:

«43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale.»

84. Entro il 31 marzo 2013 la Regione può adottare per i Comuni del proprio territorio disposizioni integrative o modificative in materia di assegnazioni finanziarie per il 2013 in relazione a intervenute modifiche della normativa statale sulle imposte locali.

85. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli, per l'anno 2013, un contributo per la gestione del laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali dell'Associazione.


86. Per la finalità prevista dal comma 85, l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.

87. Con decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle di rendicontazione dell'assegnazione di cui al comma 85.

88. Per le finalità previste dal comma 85, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

89. In considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'art. 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per i «lavori di riqualificazione dei centri minori - villaggio Morena» fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un lotto funzionale corrispondente al contributo concesso rispetto al progetto o allo studio di fattibilità allegato al decreto di concessione. Per detto intervento trova applicazione l'art. 9, comma 80, della legge regionale n. 14/2012.

90. Ai fini di cui al comma 89, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore



della realizzazione di un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 89.

91. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare il contributo già concesso al Comune di Pordenone ai sensi dell'art. 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per i lavori di recupero, ristrutturazione e ampliamento di edifici di pregio architettonico e storico, destinati a ospitare spazi a prevalente uso museale, fissando anche nuovi termini di fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, purché venga mantenuta una destinazione di pubblico interesse.

92. Ai fini di cui al comma 91, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di un'opera con una destinazione d'uso diversa, alle condizioni stabilite al comma 91.

93. I Comuni capoluogo di provincia sono autorizzati a utilizzare integralmente i finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 4, commi 109, 110 e 111, della legge regionale n. 1/2004, per le medesime finalità e ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.

94. La Regione interviene a favore delle comunità locali interessate all'insediamento di grandi infrastrutture energetiche, anche mediante integrazione delle assegnazioni annuali ai Comuni di riferimento.

95. È istituito l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia. Hanno titolo per l'iscrizione all'Albo, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, i Sindaci cessati dalle funzioni che abbiano ricoperto la carica per almeno quattro anni anche non consecutivamente e non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

96. La Regione disciplina le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 95 con regolamento da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.

97. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.

Art. 11.

Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali

1. Il comma 20 dell'art. 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012) è abrogato.

2. Ai fini di dare pronto avvio agli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2014-2020, con riferimento alla programmazione comunitaria transfrontaliera Italia-Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizza-

ta a sostenere spese di assistenza tecnica per la predisposizione e la redazione del nuovo programma operativo.

3. Per la finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Consiglio regionale l'importo di 250.000 euro per l'attribuzione da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia alle emittenti televisive locali aventi sede in regione, di risorse integrative dei contributi previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), secondo un apposito regolamento approvato dal Comitato stesso.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1162 e del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

6. I commi 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2012 sono abrogati.

7. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio calcolato secondo il sistema contributivo disciplinato dalla presente legge.

8. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive spetta, dopo la cessazione dal mandato, un assegno vitalizio il cui importo è determinato dalla somma dell'assegno calcolato sino al termine della X legislatura ai sensi della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e dell'assegno calcolato ai sensi della presente legge per gli ulteriori anni di mandato; in tale ipotesi i due assegni rimangono disciplinati dalle rispettive normative di riferimento.

9. Ai consiglieri regionali in carica sino alla X legislatura continua ad applicarsi l'istituto dell'assegno vitalizio come disciplinato dalla legge regionale n. 38/1995, mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nella X legislatura e nelle precedenti.

10. Entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data del giuramento di cui all'art. 17 dello Statuto, il consigliere regionale ha facoltà di rinunciare al conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge mediante comunicazione scritta da presentarsi al Presidente del Consiglio regionale. La rinuncia ha carattere irrevocabile con riferimento alla singola legislatura.

11. Qualora non si avvalga della facoltà prevista al comma 10 il consigliere regionale è assoggettato d'ufficio a una contribuzione obbligatoria mensile, nella misura dell'8,80 per cento dell'indennità di presenza, effettuata mediante trattenuta sull'indennità medesima. La trattenuta obbligatoria di cui al presente comma è versata su apposito capitolo di entrata del bilancio del Consiglio regionale.



12. In nessun caso è ammessa la restituzione dei contributi versati ai sensi della presente legge.

13. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato, che abbiano ricoperto tale carica successivamente alla X legislatura per almeno cinque anni effettivi anche non continuativi e che abbiano corrisposto i contributi di cui al comma 11 per il medesimo periodo, al compimento del sessantaseiesimo anno di età spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, l'assegno vitalizio disciplinato dalla presente legge.

14. Per ogni anno di mandato oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di 61 anni.

15. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno, non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui al comma 11.

16. A decorrere dalla XI legislatura l'assegno vitalizio, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con un sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella S, allegata alla presente legge, relativa all'età del consigliere al momento del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio.

17. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi.

18. I coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella S allegata alla presente legge, sono aggiornati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sulla base dei corrispondenti coefficienti della Camera dei Deputati.

19. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 21. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

20. La base imponibile contributiva è determinata esclusivamente sulla base dell'indennità di presenza.

21. La quota del contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la quota figurativa a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota a carico del consigliere.

22. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini del calcolo del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

23. Gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel

quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per il conseguimento del diritto.

24. Nel caso in cui il consigliere abbia già maturato i requisiti di cui ai commi 13, 14 e 15 al momento della cessazione dal mandato, gli effetti economici dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione.

25. Qualora il consigliere già cessato dal mandato sia rieleto in Consiglio regionale, l'erogazione dell'assegno vitalizio resta sospesa per tutta la durata del nuovo mandato consiliare.

26. L'erogazione dell'assegno vitalizio è inoltre sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto membro del Parlamento nazionale, europeo o di altro Consiglio regionale, ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale.

27. In caso di elezione o nomina ad una delle cariche di cui al comma 26 il consigliere ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

28. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della relativa carica.

29. L'erogazione dell'assegno vitalizio è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalle cariche per cui il presente articolo ne prevede la sospensione.

30. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale, l'importo dell'assegno vitalizio è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente all'assegno vitalizio sospeso e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione l'assegno vitalizio è rivalutato ai sensi dei commi 38 e 39.

31. Nel caso di decesso di un consigliere regionale in carica che abbia esercitato il mandato, successivamente alla X legislatura, per almeno cinque anni anche non continuativi e abbia corrisposto i contributi di cui al comma 10 per il medesimo periodo, nonché di un consigliere regionale cessato dal mandato titolare di assegno vitalizio, ovvero in attesa di conseguire il requisito di età per poter percepire l'erogazione dello stesso, ha diritto a conseguire una quota dell'assegno vitalizio il coniuge, finché permanga nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato.

32. In caso di separazione con addebito, di mancanza o successivo decesso del coniuge, ovvero qualora lo stesso contragga nuovamente matrimonio, la quota dell'assegno vitalizio spetta ai figli fino al diciottesimo anno di età, ai figli fino al ventiseiesimo anno di età se studenti o titolari di reddito inferiore a quello previsto per le persone fiscalmente a carico e ai figli inabili a proficuo lavoro in modo permanente e assoluto. La quota dell'assegno vitalizio è suddivisa tra i figli in parti uguali; se uno di essi decede o perde altrimenti il diritto, la quota dell'assegno viene ridistribuita tra gli altri figli.

33. Al fine di ottenere l'erogazione della quota dell'assegno vitalizio, gli aventi diritto ai sensi dei precedenti commi devono presentare idonea richiesta scritta al Presidente del Consiglio regionale entro un anno dal decesso del consigliere.



34. L'assegno vitalizio relativo al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare spetta per intero agli aventi diritto alla quota dell'assegno vitalizio; in mancanza di questi, agli eredi.

35. Gli effetti economici della quota dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene il decesso del consigliere.

36. L'erogazione della quota dell'assegno vitalizio è sospesa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dai commi da 25 a 30.

37. La quota riferita all'assegno vitalizio che sarebbe spettato al consigliere deceduto è attribuita agli aventi diritto previsti dai commi 31 e 32 nella misura del sessanta per cento.

38. L'importo dell'assegno vitalizio, determinato ai sensi dei commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 37, è rivalutato annualmente, con decorrenza dall'1 gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della assegno vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.

39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente.

40. All'art. 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole « i consiglieri regionali e gli assessori regionali cui » sono sostituite dalle seguenti: « coloro ai quali » e le parole « rinunciarvi ottenendo la restituzione dei contributi a tal fine versati. » sono sostituite dalle seguenti: « ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota. »;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).».

41. Alla legge regionale n. 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3 bis. È altresì consentita la corresponsione anticipata dell'assegno vitalizio, per un massimo di undici mesi, su richiesta del consigliere che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi

e un giorno; in tal caso l'assegno è ridotto nella misura dello 0,42 per cento del suo ammontare per ogni mese di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.»;

b) dopo l'art. 20 è inserito il seguente:

«Art. 20 bis (Sequestro e pignoramento dell'assegno vitalizio).

1. L'assegno vitalizio e la sua quota sono assoggettabili a sequestro e pignoramento nei limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile.».

42. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005);

b) i commi 12 e 13 dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

c) i commi 75, 75 bis, 76 e 77 dell'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

d) i commi 12, 13, 14 e 15 dell'art. 10 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

43. In attuazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, in considerazione della natura pubblica dell'associazione di cui all'art. 2, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), prevista dall'art. 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), la Regione può avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al medesimo art. 2 della legge regionale n. 34/1991 per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.

Art. 12.

Finalità 11 - Funzionamento della Regione

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

2. Per le finalità previste dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2009, come modificato dal comma 1, è destinata la spesa di 524.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 44, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 dello stato di previsione



della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

3. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 45 (Contributi e sovvenzioni a soggetti terzi), le parole « di lire 100 milioni per l'anno 1995 per le spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « annuo per le spese relative all'attività e al funzionamento; con regolamento sono individuate le voci di spesa per le quali è ammissibile il contributo. ».

4. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), le parole « La Giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ».

5. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 47 (Articolazione della dirigenza) della legge regionale n. 18/1996 le parole « per una sola volta » sono soppresse.

6. All'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, come sostituito dalla lettera a), del comma 3, dell'art. 15, della legge regionale n. 18/2011, le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »;

b) al comma 16, come modificato dalla lettera b), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011, le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »;

c) al comma 16.1, come modificato dalla lettera c), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011, le parole « e 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2013 e 2014 »;

d) dopo il numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

«1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche.»;

e) dopo il numero 4 della lettera b) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

«4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche.»;

f) al primo periodo del comma 17, come modificato dalla lettera d), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011, le parole « e 2013 » e le parole « 31 dicembre 2013 » sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « , 2013 e 2014 » e dalle parole « 31 dicembre 2014 »; il quarto periodo è soppresso;

g) il secondo periodo del comma 19 è sostituito dal seguente: « Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze

organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale. »;

h) al comma 40, come modificato dalla lettera e), del comma 3, dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2011, le parole « 31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2013 ».

7. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 19 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009, come sostituito dalla lettera g) del comma 6, trova applicazione con riferimento alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data, sono concluse secondo la previgente disciplina.

8. La Regione, tenuto conto dei processi di mobilità già attuati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e al fine di evitare possibili situazioni di depauperamento delle risorse umane degli enti locali, può procedere, per l'esercizio 2013, nel rispetto del limite di cui al comma 16 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009, ad assunzioni di personale anche in deroga alla preventiva attivazione delle procedure di cui al comma 14 del medesimo art. 13 della legge regionale n. 24/2009.

9. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere in deroga al limite di cui all'art. 13, comma 16, della legge regionale n. 24/2009, alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Regione medesima. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

11. Al fine di favorire l'accesso di tutti i dipendenti pubblici agli uffici di segreteria di cui all'art. 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni, il conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 4 del medesimo art. 38, può avvenire anche nei confronti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.



12. All' art. 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « (Razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) »;

b) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

c) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

13. Il disposto di cui al comma 12 ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data cessano gli incarichi di vice dirigente, conferiti dalle Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in essere alla data medesima.

14. In via di interpretazione autentica del disposto di cui al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 16/2010, per «retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione» si intende quella spettante a un dirigente regionale, con rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo regionale di lavoro, con pari graduazione.

15. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 13, in relazione al disposto di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici), e i commi 26, 28 e 33 dell' art. 12, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

b) il comma 30, dell'art. 12, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

16. Al comma 27 dell'art. 12 della legge regionale n. 14/2012, le parole « per gravidanza e puerperio » sono sostituite dalle seguenti: « per congedo per maternità e paternità, per congedo parentale ».

17. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 8 giugno 2012, n. 13 (Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia), le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 3 ».

18. Al comma 35 dell'art. 14 della legge regionale n. 22/2010, le parole « fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1505 » sono sostituite dalle seguenti: « fanno carico alle seguenti unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1180/1505 e 1459, 11.3.2.1180/1484, nonché alle unità di bilancio/capitoli 11.3.1.1184/1452, 11.3.1.1180/1457 e 10.3.2.1168/1496 e 1497 ».

19. La Regione può avvalersi, per le finalità istituzionali cui non è possibile far fronte con proprio personale, della collaborazione di personale dipendente di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione medesima; a tale fine le Direzioni centrali interessate sono autorizzate a stipulare convenzioni disciplinanti le modalità dell'avvalimento, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione; con riferimento alla messa a disposizione del personale di Insiel Spa, la convenzione è stipulata dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme. Resta ferma, con riferimento alla Direzione centrale

salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali, la disciplina di cui all' art. 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale). La Regione può altresì mettere a disposizione delle società controllate direttamente o indirettamente proprio personale secondo modalità da definirsi mediante convenzione stipulata con le società dalla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.

20. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 19, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

21. A decorrere dall'1 gennaio 2013 agli oneri derivanti dall'art. 4 del Contratto Collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico, non dirigenti, quadriennio normativo (II Fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, code contrattuali, sottoscritto il giorno 3 luglio 2007, si fa fronte con le risorse all'uopo stanziate all'unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9880 e 9881.

22. Il trattamento economico riconosciuto ai componenti della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell' art. 7, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) spetta anche al Consigliere regionale di parità, quale componente della stessa.

23. Dopo l'art. 5 nonies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

«Art. 5 nonies 1 (Commissario straordinario)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, è nominato un Commissario straordinario, quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di funzionare o quando, richiamato all'osservanza di obblighi che era tenuto ad osservare, persista nel violarli, ovvero, in particolare, nei seguenti casi:

a) omissione dell'adozione del bilancio di previsione annuale e triennale e del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma 3, lettera a);

b) omissione dell'adozione del piano strategico e del piano operativo annuale, ai sensi dell'art. 5 quinquies, comma 3, lettera b);

c) adozione di scelte gestionali non congruenti con gli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 1, lettera c);

d) un risultato economico negativo grave, riscontrato in fase di approvazione da parte della Giunta regionale del rendiconto generale, ai sensi dell'art. 5 nonies, comma 2, lettera a).

2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario è dichiarata la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio di amministrazione.



3. Al Commissario straordinario è attribuita la gestione ordinaria dell'Agenzia; può provvedere anche agli atti di gestione eccedenti l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

4. Il Commissario straordinario rimane in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.

5. La Giunta regionale determina il compenso spettante al Commissario straordinario; i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia.».

24. Il comma 53 quinquies, dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«53 quinquies. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono definire specifici obiettivi nell'ambito di iniziative, individuate dalla Giunta regionale, relativamente alla Regione, e da ANCI, UPI e UNCEM, relativamente agli enti locali della Regione, finalizzate alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio e il ricorso alle consulenze. Le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, in relazione all'attuazione degli obiettivi, rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono utilizzate annualmente, nell'importo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa; le risorse sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani delle iniziative attivate e i conseguenti risparmi. Le iniziative e gli obiettivi sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali; i risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.».

25. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 le parole «rappresentativi delle autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di ICT ed e-government»;

b) al comma 2 dell'art. 4 dopo le parole «previsti dal SIIR» sono aggiunte le seguenti: «costituiscono servizi di interesse generale e»;

c) all'art. 5 dopo le parole «(Legge finanziaria 2008)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche). Gli eventuali introiti derivanti a Insiel Spa dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.».

26. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dal comma 35, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), la Regione si conforma alle disposizioni dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 134/2012, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

27. Per le finalità di cui al comma 26 e in attuazione del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 18 del decreto legge 83/2012, l'Amministrazione regionale assicura, a decorrere dall'1 gennaio 2013, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la pubblicità sulla rete internet di:

a) concessioni a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario ad imprese, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) denominazione dell'impresa beneficiaria;
- 2) dati fiscali dell'impresa beneficiaria;
- 3) importo della spesa a carico del bilancio;
- 4) norma a base della concessione;
- 5) Direzione, Servizio o ufficio competente;
- 6) responsabile del procedimento amministrativo;
- 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione dell'impresa beneficiaria ovvero le modalità per l'individuazione dell'impresa beneficiaria;

8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione;

b) attribuzioni a titolo di corrispettivo e di compenso a persone, professionisti, imprese ed enti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) nome del contraente o dell'incaricato;
- 2) dati fiscali del contraente o dell'incaricato;
- 3) importo della spesa a carico del bilancio;
- 4) titolo legittimante l'attribuzione del corrispettivo o del compenso;

5) Direzione, Servizio o ufficio competente;

6) responsabile del procedimento amministrativo;

7) procedura di individuazione del contraente o del soggetto incaricato ed i relativi estremi di legge;

8) link al documento informatico del capitolato d'appalto ovvero del curriculum del soggetto incaricato;

9) link al documento informatico del contratto d'appalto ovvero dell'atto di incarico;

c) concessione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ad enti pubblici e soggetti privati, attraverso l'indicazione delle seguenti informazioni:

- 1) denominazione o nome del beneficiario;
- 2) dati fiscali del beneficiario;
- 3) importo della spesa a carico del bilancio ovvero importo corrispondente al valore del vantaggio economico concesso;
- 4) norma a base della concessione;



- 5) Direzione, Servizio o ufficio competente;
- 6) responsabile del procedimento amministrativo;
- 7) estremi della legge o del regolamento che fissano i criteri per l'individuazione del beneficiario ovvero le modalità per l'individuazione del beneficiario;
- 8) link al documento informatico contenente la descrizione del progetto cui si riferisce la concessione.

28. Fatto salvo il rispetto degli ulteriori e diversi obblighi di pubblicità previsti dalla normativa statale e regionale e quanto specificamente previsto dalle disposizioni proprie dei pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, le informazioni di cui al comma 27 sono pubblicate nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale della Regione cui si accede dalla home-page del sito medesimo.

29. A decorrere dall'1 gennaio 2013, la pubblicità prevista al comma 27 costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni e delle attribuzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma 27 che siano state adottate a decorrere dalla medesima data.

30. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria la pubblicazione è effettuata, da parte dell'organo competente all'adozione del provvedimento che dispone l'impegno della relativa spesa, contestualmente all'adozione del medesimo.

31. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, contestualmente all'adozione dell'atto o alla sottoscrizione del contratto da parte dell'Amministrazione regionale.

32. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera *c)*, che non sono connessi a una procedura di spesa, la pubblicazione è effettuata da parte dell'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, contestualmente all'adozione dell'atto medesimo.

33. Nell'ambito della procedura di spesa ordinaria, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 è rilevata dagli organi competenti all'esercizio del controllo interno di ragioneria, in sede di controllo preventivo sul relativo atto di impegno di spesa, nel termine e con le modalità stabiliti per la formulazione delle osservazioni relative alla legalità dell'atto sottoposto al controllo.

34. Nel caso in cui l'organo competente all'esercizio del controllo interno di ragioneria abbia rilevato, ai sensi del comma 33, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27 l'organo che ha adottato l'atto di impegno può annullarlo ovvero ritrasmetterlo al controllo, dopo aver provveduto alla pubblicazione o all'integrazione della pubblicazione, chiedendone la registrazione sotto la propria responsabilità.

35. Nell'ambito della procedura di spesa i cui pagamenti sono disposti tramite funzionario delegato, l'omis-

sione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alle concessioni e attribuzioni di cui al comma 27, è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto di concessione o alla sottoscrizione del contratto relativo alla prestazione o all'incarico affidati, in sede di adozione dell'atto o di sottoscrizione del contratto.

36. Nell'ambito della concessione dei vantaggi economici di cui al comma 27, lettera *c)*, che non sono connessi ad una procedura di spesa, l'omissione o incompletezza della pubblicazione delle informazioni relative alla concessione è rilevata d'ufficio dall'organo competente all'adozione dell'atto che dispone la concessione del vantaggio economico o che riconosce il vantaggio economico, in sede di adozione dell'atto medesimo.

37. La pubblicità delle informazioni di cui al comma 27 non ha ad oggetto le attribuzioni a titolo di corrispettivo o compenso relative alle spese economiche, di importo complessivo pari o inferiore a 1.000 euro, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza ad esigenze funzionali della Regione.

38. L'Amministrazione regionale dà attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 26 a 37 con proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, avvalendosi, per la realizzazione e l'adeguamento degli applicativi informatici a tal fine necessari, della società in house Insiel Spa.

39. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 fanno carico allo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


40. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 si applicano al Consiglio regionale, alle gestioni fuori bilancio della Regione, alle società strumentali della Regione, agli enti regionali e agli altri enti ed Agenzie della Regione i quali vi daranno autonoma attuazione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

41. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28, 29 e 37 sono applicate, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, dai soggetti che gestiscono, per conto della Regione, risorse finalizzate alle concessioni e alle attribuzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 27.

42. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersal, socio unico della società per azioni Ersagricola Spa, è autorizzata a trasformare la propria partecipata in una società a responsabilità limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile.

43. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersal provvede a adeguare lo Statuto definendo le modalità della partecipazione.

44. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.



Art. 13.

Finalità 12 - Partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili

1. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, in relazione al futuro subentro nella titolarità dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell'art. 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008) e dell'art. 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto disposto all'art. 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

2. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la quota di 279.120,33 euro iscritta per l'anno 2012 sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

3. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 2.419.369,72 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

4. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 15.482.645,31 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

5. In deroga all'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007, la quota di 47.564,78 euro iscritta per l'anno 2012 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, non viene trasferita all'esercizio 2013 e costituisce economia di bilancio.

6. In deroga all'art. 31, comma 3, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 172.204,13 euro corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'uni-

tà di bilancio 4.6.2.1084 con riferimento al capitolo 6922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

7. In deroga all'art. 31, comma 3, della legge regionale n. 21/2007 la quota di 36.162,87 corrispondente a parte delle somme trasferite ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 23 gennaio 2012 sull'unità di bilancio 4.8.2.1086 con riferimento al capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, non impegnata al 31 dicembre 2012, viene trasferita all'esercizio 2013 sui medesimi unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.


8. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, della legge regionale n. 21/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli esercizi successivi la quota di risorse del fondo di riserva per l'assegnazione dei residui perenti non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, nei limiti in cui ciò sia necessario per dare adeguata copertura finanziaria ai residui perenti.

9. Alla legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 33 il periodo compreso fra le parole « della Regione, » e « costituiti da: » è sostituito dal seguente: « della Regione. Tali beni vengono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore di stima; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge ed a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'art. 37. L'inserimento dei dati avviene a cura e spese dei soggetti attuatori, secondo modalità e tempi stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Viene a tale scopo predisposto un verbale di consegna, sottoscritto dagli stessi soggetti e dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio. Il verbale di consegna viene anche sottoscritto dal soggetto di cui al comma 2 dell'art. 37 per le finalità di cui al comma 4 bis dell'art. 37, e dal soggetto di cui al successivo comma 4 per le finalità ivi indicate. Al verbale di consegna sono allegati gli elaborati tecnici che individuano le infrastrutture realizzate. La versione materiale della documentazione viene prodotta in un unico originale, che viene conservato dal soggetto di cui al comma 2 dell'art. 37. Un esemplare del supporto informatico viene consegnato ad ognuno dei soggetti firmatari. Gli elaborati tecnici in questione sono costituiti da: »;

b) dopo il comma 4 dell'art. 37 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1 dell'art. 33, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'art. 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012),



si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e nel comma 3 dell'art. 33, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale.»;

c) dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 37 è aggiunto il seguente: « Con regolamento possono essere determinate quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del comma precedente. ».

10. All' art. 8 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « quattro componenti » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti »;

b) al comma 3 le parole « quattro componenti » sono sostituite dalle seguenti: « due componenti » e le parole « con voto limitato a due. » sono sostituite dalle seguenti: « con voto limitato a uno. ».

11. Le modifiche di cui al comma 10 trovano applicazione dal primo rinnovo del Co.Re.Com. successivo all'entrata in vigore della presente legge.

12. Il compendio immobiliare denominato «Ex colonia montana della Gioventù Italiana» sito a Tarvisio, di proprietà dell'Agenzia regionale Promotur, è trasferito a titolo gratuito al Comune di Tarvisio, per la valorizzazione del medesimo nell'ambito della promozione e dello sviluppo turistico del territorio.

13. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano. Il Comune di Tarvisio subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente in essere e assume a suo esclusivo carico tutti gli oneri, anche fiscali, relativi e conseguenti al trasferimento della proprietà di cui al comma 12.

14. È fatto divieto al Comune di Tarvisio di trasferire, a qualunque titolo, il diritto di proprietà del compendio immobiliare. Nel caso venga meno il vincolo di destinazione di cui al comma 12, i beni sono conferiti a titolo gratuito al patrimonio regionale.

15. I beni oggetto di trasferimento sono individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna.

16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale Promotur provvede alla consegna al Comune di Tarvisio dei beni individuati con la deliberazione di cui al comma 15. Il verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, contiene, altresì, l'espressa previsione del vincolo di destinazione di cui al comma 12 e l'obbligo del conferimento dei beni, nel caso previsto dall'ultimo periodo del comma 14; il verbale di consegna costituisce titolo per l'intavolazione e la voltura catastale

del diritto di proprietà a favore del Comune di Tarvisio e per l'annotazione dei relativi vincoli.

17. Dopo il comma 16 dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è inserito il seguente:

«16 bis. Il finanziamento di cui al comma 16 avviene, d'ufficio, in due rate semestrali di cui la prima, pari al 50 per cento, subordinatamente alla trasmissione alla Regione del bilancio di previsione e la seconda, a conguaglio, subordinatamente alla trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente; entrambi i documenti contabili sono corredati dalla relazione dell'organo di controllo interno. La trasmissione del bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente funge, altresì, da rendicontazione delle somme trasferite.».

18. Con riferimento all' art. 36 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come sostituito dall' art. 43 della legge regionale n. 13/2009 e per le istanze presentate all'Amministrazione regionale nel corso dell'anno 2012, l'importo dell'anticipazione regionale è pari al 30 per cento del contributo concesso a valere sul Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, erogabile a favore dei soggetti richiedenti con sede legale e unità operativa nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia fino all'esaurimento delle disponibilità di bilancio.

19. Qualora le esigenze finanziarie complessive derivanti dalle richieste presentate siano di entità superiore alla disponibilità di bilancio, la percentuale di cui al comma 18 è progressivamente ridotta di un punto per tutti i richiedenti ammessi al finanziamento, entro i limiti di copertura del pertinente capitolo di bilancio.

20. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabiliti le condizioni di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 18 e gli obblighi a carico del beneficiario ivi comprese le modalità di restituzione dell'anticipazione medesima.

21. All' art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente:


«7 ter. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.».

22. All' art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si concludono entro centottanta giorni.».

23. Ai fini del rispetto delle finalità del programma PAR FSC, nonché dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedurali e alle modalità attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione.

24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'an-



no 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.

Art. 14.

Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

1. Ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:

a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 11, 13 e 14, della legge 183/2011 ;

b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 12, commi 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), e successive modifiche e integrazioni;

c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

3. Il concorso alla manovra di finanza pubblica degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, è determinato in relazione al saldo finanziario dell'anno 2011, espresso in termini di competenza mista, quale risulta dai certificati del rendiconto al bilancio, e al saldo programmatico di cui al comma 1, lettera *a)*.

4. Ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi.

5. L'entità del concorso degli enti soggetti al patto di stabilità è determinata in funzione:

a) di criteri di virtuosità basati su indicatori economico-finanziari, strutturati anche sulla base della tipologia di ente e della classe demografica di appartenenza

(enti ammessi alla classe di virtuosità-enti esclusi dalla classe di virtuosità);

b) del segno del saldo finanziario in termini di competenza mista registrato nell'anno 2011;

c) delle seguenti clausole di salvaguardia:

1) comparazione del concorso alla manovra ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, con l'importo corrispondente a una percentuale della media delle spese finali, espresse in termini di competenza mista, del triennio 2009-2011, definita con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6; a tal fine si prende a riferimento il minore fra i due importi citati che costituisce il concorso alla manovra;

2) comparazione dell'obiettivo ottenuto attraverso l'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e alle lettere *a)*, *b)* e *c)* punto 1) del presente comma, con l'obiettivo programmatico determinato sulla base delle regole previste dalla normativa statale; ai fini dell'obiettivo finale si prende a riferimento il minore fra i due importi citati.


6. L'entità del concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, di cui al comma 3, è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2013-2015, sulla base dei criteri di cui al comma 5, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.

7. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi dei commi 3 e 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo approvato.

8. Ai fini della determinazione dei criteri di virtuosità di cui al comma 5, lettera *a)*, si tiene conto, altresì, dell'andamento dei monitoraggi del patto di stabilità per l'anno 2012. A tale scopo sono raffrontati i dati relativi al monitoraggio al 31 dicembre 2012 con i dati di previsione, differenziando gli enti che hanno migliorato dagli enti che hanno peggiorato il saldo di competenza mista indicato a previsione.

9. In esito all'accordo sul patto di stabilità Stato-Regione la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente, come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6.

10. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.



11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui al comma 12 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 ;

c) non possono sostenere spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, e per acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente; è inoltre vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

12. La disposizione di cui al comma 19 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è prorogata, per gli enti locali della Regione soggetti al patto di stabilità, anche per gli anni 2014 e 2015.

13. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12. Periodicamente le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano inoltre le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista. In occasione dei monitoraggi periodici gli enti verificano la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità. In caso di difformità forniscono chiarimenti alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

14. L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 13, primo periodo;

b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;

c) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

d) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;

e) verifica, in occasione dei monitoraggi periodici, la coerenza degli stanziamenti di bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.

15. La lettera *c)* del comma 12 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 è sostituita dalla seguente:

«*c)* per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2013, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.»

16. Al comma 25 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « posti dal comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica ».

17. Alla fine del secondo periodo del comma 25 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 , sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità ».

18. Il comma 25 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 1/2006 , sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.»

19. Il comma 25 ter dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.»

20. Al primo periodo del comma 27 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 , le parole « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo ».

21. Il comma 28.1 dell' art. 12 della legge regionale n. 17/2008 è sostituito dal seguente:

«28.1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano



anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui al primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 267/2000 ».

22. Al primo periodo del comma 28.1.1 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « ai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 28.1 ».

23. Al comma 28 bis dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dispongono i commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dispone il comma 28.1 ».

24. Al comma 29 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 28.1 ».

25. All'ultimo periodo del comma 30 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 le parole « dai commi 28 e 28.1 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 28.1 ».

26. Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

27. A decorrere dal 2013 sono abrogati i commi 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 21 bis, 22, 23, 24, 28, 31 dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2008 e successive modifiche e integrazioni e il comma 37 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2011.

28. All'art. 44 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8 bis. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.

8 ter. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio è equiparata a ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e comporta le medesime conseguenze.».

29. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

30. In via straordinaria per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2013. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

31. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al pre-

cedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio;

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio.

32. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

33. Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

34. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2006 è aggiunto il seguente:


«4 bis. Ai fini della determinazione dell'incentivo ordinario annuale di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), le convenzioni per la gestione in forma sovracomunale stipulate tra comuni facenti parte di una stessa Associazione intercomunale con le modalità e i vincoli previsti dalla legge regionale 19 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) sono equiparate a convenzione attuativa di cui all'art. 22.».

35. Dopo il comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 1/2006 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono assegnazioni finanziarie a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi o la realizzazione di opere pubbliche da parte di Comuni risultanti da fusione.

3 ter. I criteri di riparto dei trasferimenti ordinari dei Comuni prevedono specifici parametri atti a valorizzare in modo peculiare i Comuni risultanti da fusione.».

36. Agli amministratori delle Unioni montane di cui alla legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani, e delle Unioni di comuni di cui all'art. 22 della



legge regionale n. 1/2006 non sono attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti di qualsiasi forma a decorrere dall'1 gennaio 2013.

37. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2011 è abrogato.

38. Il comma 25 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/2011 è abrogato.

39. Al fine di assicurare la coerenza delle registrazioni delle operazioni contabili tra i livelli di governo all'interno del territorio regionale, anche con riferimento all'uniforme applicazione della classificazione SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), istituita ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nell'ambito della contabilizzazione dei finanziamenti regionali derivanti da delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all'art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la Giunta regionale costituisce un tavolo tecnico interistituzionale Regione-enti locali in attuazione dei principi previsti dall'art. 40 della legge regionale n. 1/2006, per la verifica dell'uniformità dei criteri adottati e la proposta di eventuali misure correttive. La Giunta prende atto degli esiti dello studio, emanando con proprio atto di indirizzo le conseguenti direttive generali in materia.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonomia copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'art. 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 1, Tabella A.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2013 ad eccezione delle disposizioni previste dall'art. 13, commi da 2 a 7 e dall'art. 4, comma 85, che hanno effetto dal 31 dicembre 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 31 dicembre 2012

TONDO

(Omissis)

13R00154

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2012, n. 52.

Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 110 del 31 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Ferme restando le competenze in materia di rifiuti urbani di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni, la Regione del Veneto attua l'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e successive modificazioni in coerenza con le finalità e le previsioni di tutela dell'ambiente e della concorrenza previste dalla normativa vigente.

Art. 2.

Ambito territoriale regionale e comitato di bacino regionale

1. Ai fini dell'ottimale organizzazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», è il territorio regionale.

2. Presso la struttura regionale competente in materia di ambiente è istituito il comitato di bacino regionale che si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, del personale dipendente della Regione. Il comitato di bacino regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'ambiente delegato, con funzioni di presidente, e dai presidenti dei consigli di bacino di cui all'articolo 3, o da componenti del consiglio di bacino da questi delegati.

3. Il comitato di bacino regionale in coerenza con il piano regionale e con quanto previsto dall'articolo 199



del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni svolge le seguenti funzioni:

- a) monitora i livelli di servizio raggiunti, mediante la definizione di indicatori e l'acquisizione di banche dati;
- b) controlla il rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale;
- c) fornisce indirizzi ai consigli di bacino, ai fini della formulazione delle osservazioni di cui all'articolo 3, comma 6, lettera h);
- d) vigila sulla corretta determinazione dei livelli tariffari, in relazione al metodo e alle direttive disposte dalla normativa nazionale di settore;
- e) approva il proprio regolamento di disciplina del funzionamento;
- f) trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 3.

Bacini territoriali e consigli di bacino

1. Per favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

2. Su proposta motivata degli enti locali interessati, la Giunta regionale può, altresì, approvare il riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere, delibera il riconoscimento dei bacini territoriali infraprovinciali o interprovinciali.

4. Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

5. I consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

6. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000,

n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività:

- a) quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione settoriale e territoriale;
- b) individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale;
- c) indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero; su delega regionale i consigli di bacino possono procedere all'affidamento della gestione e realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, previsti dalla programmazione regionale, da svolgersi secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni previste dalla convenzione stessa;
- d) approvazione e stipulazione del contratto di servizio e della carta del servizio regolante i rapporti con i soggetti gestori dei rifiuti urbani;
- e) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- f) vigilanza sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio;
- g) individuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle relative modalità attuative, finalizzate al raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni;

h) formulazione delle osservazioni al piano regionale di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, già di competenza delle autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 199, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini della realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

7. I consigli di bacino non possono svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 4.

Costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e poteri sostitutivi

1. Ai fini della costituzione dei consigli di bacino, gli enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale approvano una apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sulla base di una convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La convenzione di cui al comma 1 prevede:

- a) la costituzione di un'assemblea di bacino, presieduta da un presidente espresso dalla maggioranza dei componenti l'assemblea e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti al consiglio di bacino, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui all'articolo 3;



b) la gratuità delle operazioni dell'assemblea, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

c) l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea;

d) la costituzione, in ciascun consiglio di bacino, dell'ufficio di bacino che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell'assemblea di bacino.

3. L'assemblea di bacino, di cui al comma 2, lettera a), nomina fra i suoi componenti un comitato di bacino, composto dal presidente dell'assemblea e da due membri. Il comitato di bacino è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 1.

4. Alla direzione dell'ufficio di cui al comma 2, lettera d), è preposto un direttore, nominato dall'assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale dell'ufficio stesso. Il direttore funge anche da segretario verbalizzante delle sedute dell'assemblea di bacino e del comitato di bacino, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri.

5. La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento.

6. Nel caso sia accertata una persistente inerzia o inadempimento rispetto agli adempimenti di cui al comma 1 da parte degli enti locali, si applica la disciplina di cui all'articolo 16 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini del procedimento di definizione dei bacini territoriali di cui all'articolo 3, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011 e successive modificazioni, sono considerate quali proposte, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. La convenzione per la costituzione dei consigli di bacino, di cui al comma 1 dell'articolo 4, è sottoscritta entro tre mesi dall'approvazione della convenzione - tipo da parte della Giunta regionale.

3. Nelle more dell'istituzione dei consigli di bacino di cui all'articolo 3, al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, decorso il termine del 31 dicembre 2012, la Giunta regionale procede alla nomina di commissari liquidatori per gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regio-

nale n. 785 del 28 ottobre 1988 pubblicata nel supplemento al BUR n. 10 del 2 marzo 1989, e per le autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 22 novembre 2004 pubblicata nel BUR n. 6 del 18 gennaio 2005, da individuarsi nei presidenti degli enti medesimi. I commissari liquidatori elaborano un piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica dell'ente in cui sono stati nominati, recante, in particolare:

a) l'individuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere, alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti agli istituenti consigli di bacino di cui all'articolo 3;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili agli istituenti consigli di bacino di cui all'articolo 3;

c) l'accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;

e) l'accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) il costo di smaltimento in essere.


4. Il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi.

5. I consigli di bacino di cui all'articolo 3, una volta istituiti, verificano il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3, ed approvano il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti, definendo, con apposito piano finanziario, le misure da adottare ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio.

6. Una volta che gli istituiti consigli di bacino di cui all'articolo 3 siano subentrati nei rapporti giuridici attivi e passivi approvati ai sensi del comma 5, i commissari liquidatori procedono alla liquidazione degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito conformemente ai contenuti dei piani di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3. Il personale è trasferito ai consigli di bacino secondo la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice Civile e successive modificazioni, nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali.

7. Fino al 31 dicembre 2012 gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito di cui al comma 3 continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite e, le concessioni già rilasciate ed i contratti di servizio già stipulati e vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani continuano a produrre effetti. Decorso tale termine, gli enti responsabili di bacino e le autorità d'ambito sono soppressi ed ogni atto compiuto, successivo a tale termine, deve considerarsi nullo.

8. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione



dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell'ambito degli enti responsabili di bacino e delle autorità d'ambito, subentrano nella posizione dei medesimi rispetto alle concessioni ed ai contratti di servizio in essere, di affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulate dagli stessi enti responsabili di bacino ed autorità d'ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio.

9. I beni patrimoniali delle sopresse autorità d'ambito e dei soppressi enti di bacino, alla cessazione delle funzioni ai sensi del comma 7, rientrano nella disponibilità degli enti locali conferenti, in conformità alle rispettive norme statutarie ed agli atti costitutivi delle suddette autorità.

Art. 6.

Nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi. Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, non può essere autorizzato l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per rifiuti solidi urbani in Veneto.

Art. 7.

Modifiche ed abrogazioni di disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 «Disposizioni in materia di risorse idriche»

1. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all'espressione: «ambiti territoriali ottimali», contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s'intendono riferiti all'espressione: «bacini territoriali».

2. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i riferimenti all'espressione: «Autorità d'ambito» ed all'espressione: «enti responsabili di bacino» contenuti nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s'intendono riferiti all'espressione: «consigli di bacino».

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo la parola: «province», è aggiunta la seguente espressione: «, i consigli di bacino».

4. Nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 8;
- b) le lettere c), d) e g) del comma 3 dell'articolo 8;
- c) gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- d) l'Allegato A, di cui al comma 2 dell'articolo 14;
- e) l'Allegato B, di cui al comma 3 dell'articolo 14;

f) l'Allegato C, di cui al comma 3 dell'articolo 14;

g) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 22, «Disposizioni di novellazione del Capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» »;

h) il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 13 settembre 2011, n. 27, «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001».

5. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 «Disposizioni in materia di risorse idriche», l'espressione «il direttore, individuato da un elenco di dipendenti della Regione o degli enti strumentali regionali, predisposto dalla Giunta regionale, sulla base della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane, nominato dall'assemblea.» è sostituita dalla seguente: «il direttore, nominato dall'assemblea, con l'incarico di dirigente della struttura operativa del consiglio di bacino.».

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La Regione può concedere agli enti locali convenzionati nei consigli di bacino ai sensi dell'articolo 3 contributi regionali per la realizzazione delle politiche e strategie di organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 dicembre 2012

ZAIA

(Omissis)

13R00096



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2012, n. 68.

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi 4 e 5, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che è stato inserito, con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,

relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2012;

Considerato quanto segue:

1. L'attuale disciplina regionale in materia di potenziale vitivinicolo deve essere modificata, sia per adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo n. 61/2010 e del d.m. politiche agricole 16 dicembre 2010, con i quali il legislatore statale ha dato attuazione alla normativa europea in materia, sia per tener conto di alcune esigenze di semplificazione manifestatesi nel corso dell'applicazione delle norme;

2. Diverse disposizioni della legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), in particolare quelle relative alla disciplina del potenziale vitivinicolo, sono state riconfermate. Tuttavia, tenendo conto del numero delle modifiche si è ritenuto opportuno abrogare la citata legge, anche al fine di rivalutare la sistematica dell'intero impianto normativo;

3. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema degli enti locali, alcune funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente legge continuano ad essere attribuite alle province, in coerenza con i principi di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione;

4. Lo schedario viticolo, strumento per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, che è parte integrante del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), necessita, in attuazione delle disposizioni europee, di essere integrato con il sistema di identificazione geografica delle particelle agricole, e pertanto le superfici vitate devono essere individuate geograficamente e validate da parte degli enti competenti;

5. Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografica e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l'indicazione dell'idoneità tecnico-produttiva, sono riferite all'unità tecnico-economica (UTE) in quanto attributi dell'unità vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all'azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate;

6. Il legislatore nazionale ha recentemente modificato le norme in materia di certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, stabilendo che tale attività è di competenza regionale. E pertanto necessario prevedere che i diritti di nuovo impianto per le piante madri marze siano concessi dall'amministrazione regionale;

7. Per semplificare ulteriormente le procedure relative al reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al



reimpianto di un vigneto per consumo familiare, è stato previsto di rendere obbligatoria la sola dichiarazione di avvenuto intervento; la dichiarazione preventiva resta unicamente per il reimpianto anticipato in quanto, in tale caso, si rende necessario prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti, nonché acquisire una cauzione a garanzia della successiva estirpazione dei vigneti;

8. La disciplina per il trasferimento dei diritti di reimpianto è posta per garantire il rispetto della normativa europea e, in particolare, per assicurare che il trasferimento non comporti un aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua;

9. Per adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni statali si eliminano gli albi, si stabiliscono i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si attribuisce alle province la competenza a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità tecnico-produttiva alla rivendicazione delle relative denominazioni (DO) per garantire l'equilibrio di mercato;

10. In ragione del fatto che nel previgente sistema regionale l'iscrizione agli albi poteva essere assoggettata a delle limitazioni per conseguire l'equilibrio di mercato, è necessario prevedere delle norme di adeguamento al nuovo quadro normativo nonché delle disposizioni transitorie;

11. Per applicare le disposizioni europee relative all'obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui il produttore può avvalersi, è necessario confermare le norme procedurali già fissate con la legge regionale n. 9/2009;

12. È necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alle sopravvenute disposizioni europee e statali nonché alle nuove modalità di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravità della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione;

13. Per gli interventi sullo schedario viticolo, nonché per garantire modalità di controllo il più possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme regolamentari di dettaglio e norme tecniche di attuazione e, pertanto, si prevede un regolamento di attuazione della presente legge;

14. Per attuare le disposizioni statali in materia di istituzione delle commissioni di degustazione e di tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a DO, sono previste norme per l'istituzione delle commissioni di degustazione nonché per la nomina del presidente, del segretario e dei relativi supplenti e viene attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) la tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e l'elenco degli esperti degustatori per i vini a DO, in considerazione dell'esperienza maturata dalle stesse nell'ambito dell'attività esercitata ai sensi della precedente normativa e garantendo in tal modo continuità all'attività fin qui svolta dalle CCIAA;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni, nel rispetto della normativa statale e europea in materia.

2. La presente legge, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento), disciplina altresì le commissioni di degustazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonché la tenuta degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) reimpianto e impianto: la messa a dimora delle barbatelle;

b) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP);

c) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III, del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

d) unità vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno dell'impianto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, attitudine a produrre vini DO, varietà di uva. Riguardo alla varietà di uva è consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15 per cento del totale, salvo quanto previsto dai discipli-



nari di produzione; in tal caso è fatto obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare per le superfici idonee alla produzione di vini a DO oppure altri a bacca bianca o altri a bacca nera, per le superfici destinate alla produzioni di altri vini;

e) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, è fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

f) diritto di reimpianto: il diritto a reimpiantare una superficie vitata originato dall'estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura;

g) diritto di reimpianto anticipato: il diritto a reimpiantare una superficie vitata a fronte dell'impegno a estirpare una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella in cui avrà luogo l'estirpazione;

h) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una superficie vitata destinata a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante madri per marze;

i) diritti di impianto: i diritti di reimpianto, di reimpianto anticipato, di nuovo impianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale;

j) menzione vigna: il toponimo o il nome tradizionale che può essere utilizzato nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché tale menzione sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all'interno di un apposito elenco positivo a livello regionale;

k) certificazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante l'attivazione della funzione «certifica» da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

l) validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo dell'ARTEA mediante l'attivazione della funzione «convalida» da parte di un operatore autorizzato la cui identità è accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Capo II

POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO

Art. 3.

Registro informatico pubblico dei diritti di impianto

1. Il registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. I contenuti dell'anagrafe regionale delle aziende agricole sono resi disponibili nel sito istituzionale regionale per le imprese di cui all'art. 41 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. Per la gestione ed il controllo dei diritti di impianto, ogni diritto di impianto deve essere iscritto e, ad eccezione dei diritti di reimpianto anticipato, certificato nel registro informatico pubblico di cui al comma 1.

Art. 4.

Schedario viticolo

1. Per la gestione ed il controllo del potenziale produttivo viticolo, ogni superficie vitata è soggetta ad iscrizione allo schedario viticolo di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni), contenente tutti i dati relativi al potenziale produttivo. I dati dello schedario sono riferiti all'unità tecnico-economica (UTE) e all'azienda.

2. I dati dello schedario, riferiti alla singola UTE, sono:

a) le unità vitate impiantate, con l'indicazione delle superfici riscontrate in ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), della composizione ampelografica e di altre informazioni di carattere tecnico nonché dell'eventuale indicazione della menzione vigna;

b) l'indicazione dell'idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate di cui alla lettera a), ai fini della rivendicazione delle produzioni delle relative DO di cui all'art. 13.



3. I dati dello schedario, riferiti alla singola azienda, sono:

- a) i diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto, di cui all'art. 3, comma 1;
- b) la superficie rivendicabile per ciascuna DO di cui all'art. 15.

4. Lo schedario viticolo, tenuto da ARTEA e strutturato ai sensi del reg. (CE) 436/2009, è parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale n. 23/2000, quale nucleo del SIART, nonché del SIGC, ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

5. Lo schedario viticolo e il registro informatico pubblico dei diritti di impianto sono automaticamente aggiornati sulla base:

- a) delle concessioni, delle dichiarazioni e delle comunicazioni inerenti le superfici vitate;
- b) della registrazione degli atti di trasferimento nella titolarità o nella conduzione di superfici vitate;
- c) degli esiti dell'attività di controllo delle province di cui all'art. 17, comma 1.

6. Il conduttore è tenuto, per quanto di propria competenza, a mantenere aggiornata la situazione registrata nello schedario viticolo contenente i dati relativi al proprio potenziale produttivo rispetto alla situazione reale.

7. L'iscrizione della superficie vitata allo schedario viticolo costituisce requisito essenziale per procedere ad interventi sul potenziale produttivo viticolo e per accedere alle misure strutturali e di mercato in materia di agricoltura ai sensi della normativa europea, statale e regionale, nonché per effettuare la dichiarazione di raccolta delle uve e la rivendicazione delle produzioni ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 5.

Riserva regionale dei diritti di impianto

1. La riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate è tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 22, disciplina le modalità per la gestione della riserva regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione ai conduttori dei diritti di impianto presenti nella riserva regionale.

3. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto.

4. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale devono mantenere l'idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO per la quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne.

5. Possono essere fatti valere diritti di impianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici vitate si impegna alla loro

conservazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto.

Capo III

REALIZZAZIONE DI SUPERFICI VITATE E RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI DI VINI A DO

Art. 6.

Richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto

1. Il conduttore che intende procedere all'impianto di superfici vitate destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinate a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze, richiede la concessione di diritti di nuovo impianto.

2. La richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto è presentata tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA), di cui all'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).

3. I diritti di nuovo impianto destinati a scopi di sperimentazione e i diritti di nuovo impianto destinati alla coltura di piante madri per marze sono concessi, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, dalla competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo, nonché delle norme vigenti in materia di territorio e di paesaggio. Tali diritti sono iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3.

4. I diritti di nuovo impianto destinati a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità sono concessi dalla provincia in cui ha sede l'UTE entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo, nonché delle norme vigenti in materia di territorio e di paesaggio e iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3.

5. Qualora l'impianto venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini della concessione dei diritti di nuovo impianto di cui al comma 4, la provincia in cui ha sede l'UTE acquisisce il parere della provincia in cui viene realizzato l'impianto.

6. L'impianto deve essere realizzato entro la fine della seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato rilasciato il diritto di nuovo impianto.

7. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuto impianto entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

8. Nella DUA di cui al comma 7, il conduttore indica il diritto di nuovo impianto utilizzato e individua graficamente la superficie vitata realizzata.

9. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della superficie vitata impiantata ai fini dell'aggiornamento del SIGC.

10. Il conduttore comunica tramite la DUA, entro sessanta giorni, l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate



destinate a scopi sperimentali e delle superfici vitate destinate alla coltura di piante madri per marze, indicando graficamente le superfici vitate estirpate o la loro trasformazione in un impianto produttivo.

11. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estirpazione, provvede a validare la superficie vitata estirpata ai fini dell'aggiornamento del SIGC.

Art. 7.

Dichiarazione per l'estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto

1. Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo.

3. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 1.

4. L'estirpazione deve essere effettuata entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

5. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta estirpazione entro sessanta giorni individuando graficamente le superfici vitate estirpate e chiede la concessione di un diritto di reimpianto.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5, il conduttore è tenuto altresì a dichiarare i riferimenti catastali della superficie vitata estirpata e la data di realizzazione dei lavori di estirpazione.

7. La provincia in cui ha sede l'UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, effettua un controllo sistematico sulle superfici, provvede a validare la superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC e ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso a seguito di estirpazione nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3.

8. Qualora l'intervento venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 3 e 7, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

Art. 8.

Reimpianto da diritto

1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla riserva in corso di validità procede all'impianto nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, nell'ambito della particelle catastali presenti nel proprio fascicolo aziendale ed entro sessanta giorni dalla sua realizzazione, presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, con la quale dichiara l'avvenuto impianto.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore individua graficamente la superficie oggetto di reimpianto e dichiara:

a) il diritto di reimpianto o il diritto di impianto prelevato dalla riserva utilizzato;

b) la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;

c) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata;

d) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;

e) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata.

3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della superficie vitata impiantata ai fini dell'aggiornamento del SIGC.

Art. 9.

Reimpianto anticipato

1. Il conduttore che non è titolare di diritti di reimpianto, o ne possiede in quantità insufficiente, può procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto.

2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, è corredato dalla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato con il regolamento di cui all'art. 22.

3. Il conduttore di cui al comma 1, presenta la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori di reimpianto.

4. Nella dichiarazione di cui al comma 3, il conduttore dichiara:

a) di impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stato impiantato il vigneto;

b) la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente;

c) le superfici oggetto di estirpazione successiva individuate anche graficamente.

5. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 4 e al comma 14.

6. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva di cui al comma 3, determina l'iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima DUA, salvo un esito negativo del controllo di cui al comma 5.

7. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la dichiarazione.

8. Il conduttore dichiara tramite la DUA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'avvenuta realizzazione dell'impianto entro sessanta giorni,



individuando altresì graficamente la superficie oggetto di reimpianto.

9. Nella dichiarazione di cui al comma 8, il conduttore dichiara:

- a) gli estremi del diritto utilizzato iscritto nel registro dei diritti;
- b) i riferimenti catastali dell'impianto;
- c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto;
- d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata;
- e) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve.

10. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate ai fini dell'aggiornamento del SIGC.

11. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, tramite la DUA, l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata indicando graficamente le superfici estirpate e chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione.

12. La provincia in cui ha sede l'UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva, provvede a validare la rappresentazione grafica delle superfici vitate estirpate ai fini dell'aggiornamento del SIGC e procede allo svincolo della cauzione.

13. Qualora l'estirpazione venga realizzata in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 5 e 12, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

14. Qualora il conduttore intenda effettuare una estirpazione su una superficie diversa rispetto a quella indicata, presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, con la quale indica, anche graficamente, la nuova superficie che intende estirpare, almeno sessanta giorni prima di effettuare l'intervento.

Art. 10.

Dichiarazione per il sovrainnesto

1. In caso di sovrainnesto il conduttore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, l'avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara:

- a) i riferimenti catastali dell'impianto;
- b) la data di inizio e di fine lavori del sovrainnesto;
- c) la percentuale di viti sovrainnestate;
- d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata sovrainnestata;
- e) la conformità dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo.

Art. 11.

Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare

1. In caso di impianto di una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare il conduttore dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, l'avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla sua realizzazione.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara, in particolare:

- a) che la superficie vitata impiantata è superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are;
- b) che non dispone di altre superfici vitate, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare purché nell'insieme la superficie impiantata dell'UTE sia inferiore o pari alle 10 are;
- c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute;
- d) che l'intervento è conforme alla normativa europea, statale e regionale vigente.

3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate.

4. Il conduttore comunica, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, entro sessanta giorni, l'eventuale estirpazione dell'impianto, indicando graficamente la superficie vitata estirpata.

5. La provincia provvede a validare la superficie vitata estirpata, indicata nella DUA di cui al comma 4, ai fini dell'aggiornamento del SIGC, entro centottanta giorni dalla presentazione della medesima DUA.

Art. 12.

Trasferimento dei diritti di reimpianto

1. Ai sensi dell'art. 85-*decies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), è consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto:

- a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda;
- b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto.

2. Non è considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un'altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprietà delle due UTE sia diversa.

3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento.

4. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzate superfici vitate solo se atte alla produzione di vini a DO.

5. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti



su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto è presentata tramite la DUA allegando l'atto di trasferimento del diritto. La provincia provvede a registrare il diritto nel registro dei diritti entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA.

6. Nel passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie.

7. Nel caso in cui il titolare di un diritto di reimpianto, iscritto nel registro di cui all'art. 3, trasferisca tale diritto in altre regioni, comunica alla provincia che ha certificato il diritto tramite la DUA l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni. La provincia provvede alla cancellazione del diritto dal registro di cui all'art. 3.

Art. 13.

Idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO

1. L'ARTEA, tramite il proprio sistema informativo, attribuisce alle unità vitate una o più idoneità tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO sulla base dei seguenti elementi:

- a) delimitazione dei territori di produzione, ivi compresi quelli delle sottozone;
- b) limiti di altitudine;
- c) vitigni;
- d) anno d'impianto;
- e) numero di ceppi;
- f) sesto di impianto;
- g) forma di allevamento.

Art. 14.

Rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO

1. Le superfici vitate iscritte allo schedario viticolo che, alla data di inizio della raccolta, hanno l'idoneità tecnico produttiva per una determinata DO, possono essere oggetto di rivendicazione per la relativa produzione nel rispetto degli specifici requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

2. La rivendicazione delle produzioni di vini a DO è effettuata annualmente, a cura dei conduttori interessati, per ciascuna UTE contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o di produzione.

3. In caso di DO le cui produzioni sono limitate per conseguire l'equilibrio di mercato, ai sensi dell'art. 15, la rivendicazione delle produzioni è limitata alle superfici rivendicabili detenute alla data di inizio della raccolta.

4. La menzione vigna può essere utilizzata nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché tale menzione sia rivendicata nella dichiarazione di vendemmia e/o di produzione delle uve di cui al comma 2, ed a condizione che la vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all'interno dell'apposito elenco positivo regionale di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 15.

Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato

1. Le province, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, possono limitare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l'equilibrio di mercato a tutela della denominazione attraverso:

a) la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;

b) la determinazione dei criteri per l'assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.

2. La limitazione di cui al comma 1, può avere una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative.

3. In caso di DO ricadenti su più province, ciascuna provincia adotta il provvedimento di cui al comma 1, per il territorio di propria competenza, sentite le altre province interessate.

4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell'ambito delle superfici vitate impiantate che, nell'azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO.

5. Il trasferimento della superficie rivendicabile è consentito esclusivamente tramite il trasferimento allo stesso titolo di un'equivalente superficie vitata o di un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente.

6. Il conduttore che acquisisce una superficie rivendicabile accompagnata da un diritto di reimpianto o da un'equivalente superficie vitata presenta, contestualmente alla registrazione del trasferimento del diritto o del cambio di titolarità della superficie vitata nello schedario viticolo, una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA in cui indica la superficie rivendicabile che ha acquisito e, nel caso di trasferimento di superficie vitata, la superficie trasferita. La provincia provvede alla cancellazione dell'equivalente superficie rivendicabile dall'azienda cedente e alla certificazione della medesima all'azienda acquirente entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA.

7. Qualora la dichiarazione di cui al comma 6 venga presentata nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle uve, la superficie rivendicabile si intende attribuita provvisoriamente all'azienda, in attesa della certificazione da parte della provincia.



Capo IV

ESTIRPAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE E OBBLIGO DI NON CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI O INVIO ALLA DISTILLAZIONE

Art. 16.

Estirpazione delle superfici vitate e obbligo di non circolazione dei prodotti o invio alla distillazione

1. Le superfici vitate illegalmente realizzate successivamente al 31 agosto 1998, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18, commi 2 e 3.

2. Le superfici vitate illegalmente realizzate dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 e non regolarizzate, sono soggette all'obbligo di estirpazione a spese del conduttore e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 18, comma 1.

3. Il conduttore di vigneti soggetto all'obbligo di estirpazione deve dimostrare la non circolazione dei prodotti. A tal fine, entro il 31 maggio di ogni anno, comunica alla provincia in cui ha sede l'UTE se intende ricorrere alla vendemmia verde o se intende presentare i contratti di distillazione.

4. Entro la fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, il conduttore che ha dichiarato l'intenzione di distillare presenta alla provincia in cui ha sede l'UTE il contratto di distillazione.

5. Il conduttore che ha dichiarato di ricorrere alla vendemmia verde è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

6. Per la quantificazione dei prodotti da destinare alla distillazione si fa riferimento alle produzioni di uva ottenuta dal vigneto soggetto all'obbligo di estirpazione di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso la quantità unitaria minima di uva è calcolata in base alla produzione media aziendale delle ultime tre campagne vitivinicole antecedenti quella in cui è emessa l'ordinanza con cui si ingiunge l'estirpazione del vigneto. Il vigneto si considera in produzione a partire dal terzo anno vegetativo successivo a quello di impianto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle superfici vitate pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

8. Le superfici vitate di cui ai commi 1 e 2, sono registrate a cura della provincia nello schedario viticolo di cui all'art. 4, al fine di poter dare seguito al procedimento.

Capo V

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 17.

Controllo

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle province per le UTE di propria competenza.

2. Nell'espletamento dell'attività di controllo, qualora la provincia riscontri una difformità fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, procede all'aggiornamento dello schedario o comunica al conduttore un termine entro il quale è tenuto ad effettuare l'aggiornamento.

3. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che hanno per oggetto superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.

4. In applicazione dell'art. 5 del reg. (CE) 436/2009, l'ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, comunicandone gli esiti alla provincia competente per territorio.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 22, individua i criteri generali per lo svolgimento dei controlli sul potenziale produttivo viticolo.

6. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 81/2000.


Art. 18.

Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione

1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 non regolarizzati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo o dell'art. 85-ter del reg. (CE) 1234/2007 entro il 31 dicembre 2009 e non estirpati, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° luglio 2010 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, con decorrenza



dalla data di impianto e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa di 15,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata, il conduttore che non effettua la comunicazione di cui all'art. 16, comma 3, entro la data ivi stabilita.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, oppure presenta un contratto di distillazione che non copre l'intera produzione, oppure che, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, non la effettua o la effettua in maniera non completa.

6. La sanzione di cui al comma 5, si applica:

a) dal mese successivo alla fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell'intera produzione;

b) dal 1° settembre dell'anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde.

7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5, non si applicano alle superfici pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.

Art. 19.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che estirpa, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, una superficie vitata di cui all'art. 7, comma 1, oppure di cui all'art. 9, comma 14, senza aver presentato la dichiarazione.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla riserva oppure di un diritto di reimpianto anticipato che, avendo impiantato nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo una superficie vitata, non presenta la dichiarazione di cui rispettivamente all'art. 8, comma 1, e all'art. 9, comma 8 o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che effettua un reimpianto anticipato nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, senza aver presentato la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 3, o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 120,00 euro per decara, o frazione di decara, del-

la superficie vitata, il conduttore che, avendo estirpato nell'ambito della procedura di un reimpianto anticipato di cui all'art. 9, non presenta la comunicazione di cui all'art. 9, comma 11, o la presenta oltre i termini. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che avendo presentato una dichiarazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 9, comma 3 e comma 14, ha iniziato i lavori prima del previsto termine di sessanta giorni.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 60,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che non presenta la comunicazione di cui all'art. 6, commi 7 e 10, all'art. 7, comma 5, all'art. 11, comma 4, e la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, all'art. 11, comma 1, o la presenta oltre i termini previsti. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90,00 euro il conduttore che non presenta la comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, oppure la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 6, o la presenta oltre i termini ivi previsti. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il ritardo non superi i trenta giorni.


8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10,00 euro a 30,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che realizza un impianto difforme dalla concessione ottenuta ai sensi dell'art. 6.

9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che realizza un impianto di superficie vitata nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità o destinato a scopi di sperimentazione o destinate alla coltura di piante madri per marze, nel rispetto delle norme sul potenziale viticolo, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto la concessione di un equivalente diritto in deroga tramite la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2.

10. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata il conduttore che contravviene agli impegni assunti ai sensi dell'art. 5, commi 3, 4 e 5.

11. Il conduttore che non provvede ad aggiornare lo schedario viticolo nei termini indicati dalla provincia o dall'organismo di controllo di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 a 100,00 euro. Tale sanzione è aumentata rispettivamente a 300,00 e 1.000,00 euro qualora il mancato aggiornamento riguardi l'idoneità tecnico-produttiva di cui all'art. 13.

12. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, il conduttore che utilizza la superficie rivendicabile di una determinata DO su superfici che non hanno l'idoneità tecnico-produttiva per quella DO.



Capo VI

COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE ED ELENCHI DEI TECNICI
DEGUSTATORI E DEGLI ESPERTI DEGUSTATORI

Art. 20.

Commissioni di degustazione

1. Le commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2010 e al d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura di controllo pubblica designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 competente per le specifiche DO.

2. In attuazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione è costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonché dal segretario e dal relativo supplente.

3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti.

4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo.

5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima del la scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell'indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il segretario e il relativo supplente, nonché una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori.

6. È consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 21.

Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori

1. La competenza della tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è delegata alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011.

2. Per le iscrizioni e le variazioni agli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori sono dovuti alla CCIAA cui è presentata l'istanza di iscrizione o variazione, i diritti di segreteria negli importi previsti con apposito decreto ministeriale.

3. L'elenco dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana entro il 31 marzo di ogni anno.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la gestione dei procedimenti inerenti lo schedario viticolo.

2. Il regolamento disciplina:

- a) lo schedario viticolo, ai sensi dell'art. 4;
- b) la riserva regionale dei diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 5;
- c) la richiesta di concessione di diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'art. 6;
- d) il reimpianto anticipato, ai sensi dell'art. 9;
- e) la dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare, ai sensi dell'art. 11;
- f) il trasferimento dei diritti di reimpianto, ai sensi dell'art. 12;
- g) l'idoneità tecnico-produttiva delle superfici vitate ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO, ai sensi dell'art. 13;
- h) la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DO, ai sensi dell'art. 14;
- i) la disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato, ai sensi dell'art. 15;
- j) i criteri generali per lo svolgimento dei controlli, ai sensi dell'art. 17;
- k) la commissione di degustazione, ai sensi dell'art. 20;
- l) gli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori, ai sensi dell'art. 21.

Art. 23.

Monitoraggio e valutazione

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto della gestione del potenziale viticolo regionale, con particolare riferimento:

- a) all'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti per ciascuna DO e la relativa rivendicazione;
- b) all'andamento negli anni dell'utilizzo delle superfici rivendicabili per singola DO;
- c) alla gestione dello schedario viticolo integrata al sistema di identificazione geografica;
- d) all'attività di controllo svolta, distinta per provincia, ed ai relativi esiti.



Art. 24.

Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 22 e da tale data è abrogata la legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e d il controllo del potenziale viticolo).

2. Le superfici che risultano iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale di cui all'art. 15, comma 4.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in corso procedimenti di cancellazione di iscrizione all'albo dei vini DO contingentati per aver utilizzato la quota di produzione di una determinata DO su superfici che non hanno l'idoneità tecnico-produttiva per quella DO, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 12, e mantenere l'iscrizione all'albo ai fini dell'applicazione del comma 2.

4. Alla data di adozione della disciplina di cui all'art. 15, comma 1, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, gli atti di pianificazione adottati dalle province ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2009 cessano di avere efficacia.

5. Ai fatti costituenti illecito amministrativo compiuti nel periodo di vigenza della legge regionale n. 9/2009 sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/2009.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 novembre 2012

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2012.

13R00114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2012, n. 86/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 «Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in materia di attività a favore dei toscani all'estero»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 9 gennaio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 20 settembre 2012;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 1° ottobre 2012 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della Quinta commissione consiliare espresso nella seduta del 31 ottobre 2012;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 15 ottobre 2012, con raccomandazione di elevare a due unità i membri del comitato direttivo dei Toscani nel mondo designati dal Consiglio delle autonomie locali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo dei componenti;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2012, n. 1115;

considerato quanto segue:

1. è necessario, dando seguito alla scelta operata in sede di modifica della l.r. 26/2009, ridisciplinare la composizione del Comitato direttivo dei toscani nel mondo, sia sotto il profilo quantitativo, con una significativa riduzione del numero di componenti, sia sotto quello dei soggetti chiamati a esprimere i componenti del comitato stesso;

2. è necessario altresì, nell'ambito di tale semplificazione, dettare criteri di eventuale selezione a fronte di un numero di designazioni superiore ai posti disponibili;



3. è necessario identificare con precisione le aree geografiche cui corrispondono i coordinamenti territoriali, in sostituzione della dimensione continentale rivelatasi non pienamente adeguata;

4. ai fini dell'individuazione della temporanea permanenza all'estero come condizione per l'accesso ad alcuni interventi della l.r. 26/2009 è opportuno fissare una soglia minima di permanenza, individuata in sei mesi;

5. in conformità alla previsione dell'art. 15 della legge regionale 14 marzo 2012, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo), è necessario prevedere l'efficacia differita di alcune disposizioni concernenti gli organismi già costituiti all'inizio della presente legislatura secondo le norme previgenti;

6. si ritiene di non accogliere la raccomandazione del Consiglio delle autonomie locali in considerazione del fatto che la rappresentanza degli enti locali è già assicurata anche in tutte le sedi in cui si svolge la concertazione con l'insieme dei soggetti interessati alle attività internazionali svolte dalla Regione, a differenza di altri soggetti di cui è pertanto opportuno garantire la rappresentanza in seno al comitato direttivo;

APPROVA

il presente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al titolo del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 2010, n. 19/R (Regolamento di attuazione del titolo IV della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana" in materia di attività a favore dei toscani all'estero) le parole "in materia di attività a favore dei toscani all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "relativo a interventi a favore dei toscani nel mondo".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole "di cui all'art. 36, comma 2, lettere c), d), e), f) ed h) della l.r. 26/2009" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 4, comma 3".

Art. 3.

Modifiche all'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nella rubrica, al comma 2 e al comma 5 dell'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole "all'estero" sono sostituite dalle seguenti: "nel mondo".

2. Il comma 3 dell'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"3. I presidenti delle associazioni o loro delegati, per l'area geografica di rispettiva competenza:

a) eleggono i coordinatori di area geografica di cui all'art. 34, comma 2, lettera c) della l.r. 26/2009 fra i componenti dei coordinamenti di cui agli articoli 38 e 39 della medesima legge;

b) designano i rappresentanti di area di cui all'art. 4, comma 2, lettera b)."

3. Al comma 4 dell'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 la parola "continentali" è sostituita dalle seguenti: "di area geografica".

4. Al comma 6 dell'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 dopo le parole "Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "o dall'assessore da lui delegato,".

Art. 4.

Inserimento dell'art. 2-bis nel d.p.g.r. 19/R/2010

1. Dopo l'art. 2 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. (Revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo) (art. 30, comma 3, l.r. 26/2009). — 1. La Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti, provvede alla revoca del riconoscimento delle associazioni dei toscani nel mondo a seguito della perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

2. Ai fini di cui al comma 1 i coordinatori di area geografica eletti ai sensi degli articoli 38 e 39 della l.r. 26/2009 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per le verifiche sull'eventuale perdita dei requisiti di cui agli articoli 30, comma 1, e 31, comma 1, della l.r. 26/2009.

3. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica:

a) l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione;

b) la volontà dell'associazione di cessare di far parte dell'Assemblea dei toscani nel mondo.".

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 3 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. L'art. 3 del d.p.g.r. 19/R/2010 è abrogato.


Art. 6.

Sostituzione dell'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. L'art. 4 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Disposizioni sul Comitato direttivo dei toscani nel mondo) (art. 36, l.r. n. 26/2009). — 1. Del Comitato direttivo dei toscani nel mondo fanno parte i soggetti previsti dall'art. 36, comma 3, della l.r. 26/2009, di cui:

a) diciotto componenti residenti all'estero;



b) dodici componenti residenti in Toscana.

2. I componenti di cui al comma 1, lettera a) sono eletti dai coordinamenti per l'area geografica di rispettiva competenza e sono così suddivisi:

- a) dieci coordinatori di area geografica;
- b) otto rappresentanti di area geografica, di cui:
 1. due per l'area Europa/Mediterraneo;
 2. due per l'area Nord America;
 3. due per l'area ispanofona del Sud America;
 4. uno per l'area lusofona del Sud America;
 5. uno per l'area Australia/Sudafrica/Asia.

3. I componenti di cui al comma 1, lettera b) sono così suddivisi:

a) un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali;

b) due componenti designati d'intesa dalle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre componenti designati d'intesa dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero;

d) un componente designato dalla conferenza Regione-Università;

e) quattro componenti designati dalle associazioni di volontariato con sede in Toscana, la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani nel mondo, maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5;

f) un componente designato dalle organizzazioni del tempo libero aventi almeno una sede operativa in Toscana maggiormente rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 5.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3, lettere b) e c) non raggiungano l'intesa, sono nominati i componenti la cui designazione sia sostenuta dal maggior numero di associazioni.

5. Ai fini della determinazione della maggiore rappresentatività per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed f) si fa riferimento ai seguenti criteri:

- a) numero delle sedi operanti nel territorio regionale;
- b) numero dei soci sul territorio regionale;
- c) numero delle eventuali sedi operanti all'estero;
- d) anno di istituzione o fondazione;
- e) anni di attività documentabile svolta in modo continuativo a favore delle comunità dei toscani nel mondo.

6. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

7. Il comitato si riunisce di norma una volta all'anno ed è convocato in via telematica dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede.”.

Art. 7.

Modifiche all'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Il comma 1 dell'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

“1. L'ufficio di presidenza del Comitato direttivo è nominato nella prima seduta ed è composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dai vicepresidenti dell'Assemblea dei toscani nel mondo;

c) dai coordinatori di area geografica degli adulti;

d) dai coordinatori di area geografica dei giovani;

e) da tre componenti scelti fra quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).”.

2. Alle lettere a) e d) del comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 le parole “all'estero” sono sostituite dalle seguenti: “nel mondo”.

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserita la seguente:

“g-bis) la promozione e il consolidamento dei rapporti con i toscani nel mondo, le associazioni e i coordinamenti di area geografica.”.

4. Il comma 3 dell'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

“3. L'Ufficio di presidenza è convocato in via telematica e si riunisce per un massimo di tre volte in un anno, salvo straordinarie e motivate esigenze su iniziativa del Presidente della Giunta o dell'assessore da lui delegato. È in ogni caso convocato in concomitanza con la Giornata dei toscani nel mondo.”.

Art. 8.

Inserimento dell'art. 5-bis nel d.p.g.r. 19/R/2010

1. Dopo l'art. 5 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:


“Art. 5-bis. (Aree geografiche) (art. 37, l.r. 26/2009). — 1. Ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/2009 sono individuate le seguenti aree geografiche:

- a) Europa/Mediterraneo;
- b) America del Nord;
- c) America del Sud 1 - ispanofona;
- d) America del Sud 2 - lusofona;
- e) Australia/Sud Africa/Asia.”.

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 del d.p.g.r. 19/R/2010

1. Nella rubrica e ai commi 1, 5 e 6 dell'art. 6 del d.p.g.r. 19/R/2010 la parola “continentali” è sostituita dalle seguenti: “di area geografica”.



Art. 10.

Sostituzione dell'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010

L'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (*Disposizioni sui coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo*) (art. 39, l.r. 26/2009). — 1. Ciascun coordinamento di area geografica dei giovani elegge il proprio coordinatore.

2. Il limite di età per ricoprire l'incarico di coordinatore di area geografica dei giovani toscani nel mondo è di trentadue anni.

3. I coordinamenti di area geografica dei giovani si riuniscono di norma contestualmente ai coordinamenti di area geografica di cui all'art. 6.

4. Ai coordinamenti continentali dei giovani toscani nel mondo si applicano le disposizioni dell'art. 6, commi da 3 a 7.”.

Art. 11.

Inserimento dell'art. 7-bis nel d.p.g.r. 19/R/2010

1. Dopo l'art. 7 del d.p.g.r. 19/R/2010 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. (*Temporanea permanenza all'estero*) (art. 29, comma 2, l.r. 26/2009). — 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lettera g) della l.r. 26/2009 la temporanea residenza all'estero per motivi di studio o lavoro deve essere adeguatamente documentabile. Essa non può avere in nessun caso durata inferiore a sei mesi.”.

Art. 12.

Decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 7, 8 e 10 sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2012

La vicepresidente: TARGETTI

(*Omissis*)

13R00171

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 8.

Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 3 luglio 2012*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite alla Regione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, è delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del medesimo art. 146, comma 6, limitatamente ai seguenti interventi:

a) interventi indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni);

b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);



c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;

d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia);

e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole e per i quali i medesimi piani contengano i tipi edilizi in scala non inferiore a 1:200;

f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;

g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;

h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;

i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;

l) interventi di cui agli articoli 3, 3-bis, 3-ter, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività.

2. Rimane ferma la competenza della Regione quando le opere di cui al comma 1 interessano il territorio di due o più comuni.

3. Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche avviene in conformità alle previsioni dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune.

4. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti repressivi, sono attribuite ai comuni, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non preventivamente autorizzata e garantire il rispetto delle prescrizioni e dei divieti imposti da norme di legge o da provvedimenti amministrativi.

Art. 2.

Commissioni locali per il paesaggio

1. I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Com-

missione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata.

2. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del comune che l'ha istituita, il quale può, con apposita deliberazione, determinare le relative spese di istruttoria.

3. La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

4. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula.

5. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere obbligatorio nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004, delegati ai comuni ai sensi della presente legge nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici.

6. L'istituzione della Commissione locale per il paesaggio soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004 per l'esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 3.

Direttiva, vigilanza e controllo regionale

1. La Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e dell'art. 155, comma 2, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate. A tal fine, il dirigente o il responsabile dell'ufficio competente del comune delegato trasmette alla Regione, ogni sessanta giorni, un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate, specificando, per ciascun provvedimento:

a) gli estremi identificativi dell'atto e il nominativo del richiedente;

b) la tipologia dell'intervento autorizzato, con l'individuazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000.

2. La Regione può effettuare controlli, anche a campione, sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni. A tale scopo può richiedere ai comuni informazioni e copia della documentazione amministrativa e tecnica.

3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 14/1999 e dall'art. 49 dello Statuto. La struttura regionale competente, accertata su istanza di parte l'inerzia del comune delegato, diffida quest'ultimo a provvedere entro un congruo termine ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le moti-



vazioni adottate non risultino tali da giustificare l'inerzia, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale delibera sull'esercizio del potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta, individuato con le modalità di cui all'art. 32 della l.r. 15/2008. Fino alla data di nomina del commissario ad acta resta salva la facoltà del comune delegato di provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

4. I compensi spettanti al commissario ad acta sono a carico del comune delegato inerte.

Art. 4.

Modifiche all'art. 95 della l.r. 14/1999

1. All'art. 95 della l.r. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico nonché l'adozione dei provvedimenti repressivi;”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. È altresì delegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:

a) le autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, limitatamente agli interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

b) il parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto previsto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il conferimento di funzioni di cui all'art. 1 produce effetto esclusivamente nei confronti dei comuni per i quali la Regione verifica, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

2. In attesa del completamento della verifica di cui al comma 1, resta fermo il conferimento di funzioni ai comuni previsto dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e successive modifiche per il quale la Regione abbia già verificato la sussistenza dei requisiti di adeguata competenza tecnico-scientifica e di differenziazione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge le istanze già presentate presso gli uffici regionali relative agli interventi oggetto della delega, qualora non si sia ancora provveduto all'esame delle stesse con la comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 146, comma 7, del d.lgs. 42/2004, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltramento al comune territorialmente competente.

4. La Regione provvede a individuare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco della documentazione che l'istante ha l'onere di produrre nonché la modulistica da utilizzare.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali);

b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1), fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della presente legge;

c) i commi 6, 7 e 8 dell'art. 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico).

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 2012

POLVERINI

13R00173



LEGGE REGIONALE 18 luglio 2012, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 (Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 24 luglio 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 41 «Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo»

1. L'articolo 1 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Oggetto*). — 1. La presente legge disciplina la realizzazione e l'esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006 (Norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988 (Modificazione al d.m. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della l. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo).

2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l'esercizio del volo e dei vari sport dell'aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.

3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servi-

zi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.»

2. L'articolo 2 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Autorizzazione comunale*). — 1. I comuni, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, possono autorizzare campi di volo nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).


2. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi statali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai nulla osta e dalle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.

3. La richiesta di autorizzazione dei campi di volo deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), allegando, oltre alla documentazione di rito, un atto d'obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l'impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.

4. Analogamente a quanto stabilito al comma 3, la richiesta di autorizzazione delle aviosuperfici deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ai fini dell'approvazione del progetto.»

3. Dopo l'articolo 2 della l.r. 41/1997 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis* (*Uso dei campi di volo e delle aviosuperfici*). — 1. I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell'am-



biente, mentre il gestore dell'aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell'aviosuperficie nella fase di decollo e di atterraggio dell'aeromobile.

2. I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d'urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili.».

4. L'articolo 3 della l.r. 41/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di realizzazione*). — 1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrono modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo.

2. Per i campi di volo è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero la realizzazione di elementi prefabbricati di limitate dimensioni, non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità statica e sanitaria, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per la realizzazione di aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma 2, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0.1 metri quadrati/metri quadrati e con un'altezza massima non superiore a 4.50 metri alla gronda.

4. In aggiunta alle strutture complementari di cui al comma 3, nel caso di aviosuperfici è, altresì, consentita la realizzazione di un alloggio residenziale della superficie lorda massima non superiore a 65 metri quadrati da destinare, previo atto d'obbligo unilaterale, all'eventuale personale addetto alla guardiania.

5. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, ad una distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose, di contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale nonché nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale.

6. Le aviosuperfici dovranno, altresì, essere dotate di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.».

5. Dopo l'articolo 3 della l.r. 41/1997 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis (*Pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. I campi di volo e le aviosuperfici possono essere realizzati solo se esterni alle aree naturali protette, nazionali e regionali, nonché ai siti di importanza comunitaria (SIC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS), individuati o in corso di individuazione, e alle relative aree di rispetto, nonché al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

2. In caso di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, le aviosuperfici possono essere autorizzate solo se ricadenti nei paesaggi agrari di continuità, di valore e di rilevante valore, come individuati dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato dalla Giunta regionale con deliberazione del 25 luglio 2007, n. 556 e deliberazione del 21 dicembre 2007, n. 1025 o in aree per cui sussistano le condizioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del medesimo piano.

Art. 3-ter (*Disposizioni transitorie e finanziarie*). — 1. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni procedono alla ricognizione dei campi di volo e delle aviosuperfici presenti nel proprio territorio ed avviano le procedure per l'adeguamento degli impianti alle disposizioni della presente legge. Sono fatti salvi i campi di volo e le aviosuperfici presenti nelle aree di cui all'articolo 3-bis, comma 1, regolarmente autorizzati alla data del 31 dicembre 2011.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 luglio 2012

POLVERINI

13R00174



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18, recante «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie». (Pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2013)

Nel testo della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e disposizioni finanziarie), pubblicato sul secondo supplemento del 28 dicembre 2012 al Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2012, per mero errore materiale, sono state riportate alcune imprecisioni testuali (rettificate in carattere grassetto) come di seguito specificato:

- All'articolo 8, comma 1, omessa indicazione del numero della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012). Testo corretto: legge 12 novembre 2011, **n. 183**.

- Alla rubrica dell'articolo 12: (Modifiche alla l.r. 25/2012) anziché (Modifiche alla l.r. 25/**2011**).

- All'articolo 12, comma 1: le parole 3 settembre 2011 anziché 3 settembre **2001**.

- Alla rubrica dell'articolo 14: (Modifica alla l.r. 3/2010) anziché (Modifica alla l.r. **34/2009**).


- All'articolo 21, comma 1: le parole 10 novembre 1072 anziché 10 novembre **1972**.

13R00164

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-011) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 3 1 6 *

€ 10,00

